


Relazione annuale

2005



GARANTE EUROPEO
DELLA PROTEZIONE DEI DATI



Relazione annuale

2005



GARANTE EUROPEO
DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Indirizzo per la corrispondenza: rue Wiertz, 60, B-1047 Bruxelles
Ufficio: rue Montoyer, 63, Bruxelles
E-mail: edps@edps.europa.eu — Sito web: www.edps.europa.eu
Tel. (32-2) 283 19 00 — Fax (32-2) 283 19 50

***Europe Direct è un servizio a vostra disposizione per aiutarvi
a trovare le risposte ai vostri interrogativi sull'Unione europea***

**Numero verde unico (*):
00 800 6 7 8 9 10 11**

(*) Taluni operatori di telefonia mobile non forniscono l'accesso al numero verde 00 800 o la telefonata può essere a carico dell'utente.

Numerose altre informazioni sull'Unione europea sono disponibili su Internet via il server Europa (<http://europa.eu.int>).

Una scheda bibliografica figura alla fine del volume.

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 2006

ISBN 92-95030-07-9

© Comunità europee, 2006

Riproduzione autorizzata con citazione della fonte.

Sommario

Guida per gli utenti	6
Definizione del mandato	7
Premessa	8
1. Bilancio e prospettive	9
1.1. Quadro generale 2005	9
1.1.1. Controllo	9
1.1.2. Consultazione	10
1.1.3. Cooperazione	11
1.1.4. Comunicazione	11
1.1.5. Risorse	12
1.2. Quadro giuridico	12
1.2.1. Contesto	12
1.2.2. Regolamento (CE) n. 45/2001	13
1.2.3. Compiti e competenze del GEPD	13
1.3. Risultati nel 2005	14
1.4. Obiettivi per il 2006	15
2. Supervisione	17
2.1. Quadro generale	17
2.2. Responsabili della protezione dei dati	17
2.3. Controlli preventivi	18
2.3.1. Base giuridica	18
2.3.2. Procedura	19
2.3.3. Analisi quantitativa	20
2.3.4. Principali questioni in casi ex post	23
2.3.5. Principali questioni relative ai controlli preventivi veri e propri	24
2.3.6. Consultazioni	24
2.3.7. Follow-up dei pareri e delle consultazioni in materia di controllo preventivo	25
2.3.8. Conclusioni e futuro	26
2.4. Reclami	27
2.4.1. Introduzione	27
2.4.2. Casi dichiarati ammissibili	27
2.4.3. Casi dichiarati inammissibili: principali motivi di inammissibilità	28
2.4.4. Collaborazione con il Mediatore	28
2.4.5. Altre attività in materia di reclami	29

2.5. Indagini	29
2.6. Accesso del pubblico ai documenti e protezione dei dati	29
2.7. Sorveglianza elettronica (e-monitoring)	30
2.8. Eurodac	30
3. Consultazione	32
3.1. Introduzione	32
3.2. La politica del GEPD	33
3.3. Proposte legislative	34
3.3.1. I pareri del GEPD nel 2005	34
3.3.2. Temi orizzontali	37
3.4. Altre attività nel settore della consultazione	38
3.4.1. Documenti connessi	38
3.4.2. Interventi dinanzi alla Corte di giustizia	39
3.4.3. Misure amministrative	39
3.5. Prospettive per il 2006 e oltre	40
3.5.1. Nuovi sviluppi tecnologici	40
3.5.2. Nuovi sviluppi politici e legislativi	41
4. Cooperazione	43
4.1. Gruppo dell'articolo 29	43
4.2. Terzo pilastro	44
4.3. Conferenza europea	46
4.4. Conferenza internazionale	46
4.5. Seminario per le organizzazioni internazionali	47
5. Comunicazione	48
5.1. Introduzione	48
5.2. Attività principali e gruppi bersaglio	48
5.3. Strumenti di comunicazione	49
5.4. La campagna d'informazione del GEPD	49
5.5. Il servizio stampa	49
5.6. Il sito web	50
5.7. Discorsi	50
5.8. Newsletter	51
5.9. Informazione	51
5.10. Logo e stile standard di presentazione	52
5.11. Visite	52
6. Amministrazione, bilancio e personale	53
6.1. Introduzione: proseguimento della creazione della nuova istituzione	53
6.2. Bilancio	53
6.3. Risorse umane	54
6.3.1. Assunzione	54
6.3.2. Programma di tirocini	54
6.3.3. Programma per gli esperti nazionali distaccati	55
6.3.4. Organigramma	55
6.3.5. Formazione	55
6.4. Consolidamento della cooperazione	55
6.4.1. Follow-up dell'accordo di cooperazione amministrativa	55
6.4.2. Cooperazione interistituzionale	56
6.4.3. Relazioni esterne	56

6.5. Infrastruttura		56	
6.6. Contesto amministrativo		57	
6.6.1. Istituzione di norme di controllo interno		57	
6.6.2. Istituzione del comitato interinale del personale del GEPD		57	
6.6.3. Orario flessibile		57	
6.6.4. Norme interne		57	
6.7. Obiettivi per il 2006		57	
Allegati		59	
Allegato A	—	Estratto del regolamento (CE) n. 45/2001	60
Allegato B	—	Elenco delle abbreviazioni	62
Allegato C	—	Elenco dei responsabili della protezione dei dati	63
Allegato D	—	Tempi di trattamento dei fascicoli di controllo preventivo per caso e per istituzione	64
Allegato E	—	Elenco dei pareri sui controlli preventivi	67
Allegato F	—	Elenco di pareri su proposte legislative	69
Allegato G	—	Organigramma del segretariato GEDP	70
Allegato H	—	Elenco di accordi e decisioni amministrative	71

Guida per gli utenti

La presente guida è seguita da una definizione del mandato e da una premessa del sig. Peter Hustinx, garante europeo della protezione dei dati (GEPD).

Capitolo 1 — **Bilancio e prospettive** — Presenta un quadro generale delle attività del GEPD, con precisazioni riguardanti il pertinente quadro giuridico. Pone inoltre in rilievo i risultati conseguiti nel 2005 e illustra gli obiettivi per il 2006.

Capitolo 2 — **Supervisione** — Descrive in modo dettagliato i lavori svolti per assicurare e sorvegliare l'assolvimento da parte delle istituzioni e organismi dell'Unione europea (UE) dei loro obblighi in materia di protezione dei dati. Ad un quadro generale fa seguito un'analisi del ruolo dei responsabili della protezione dei dati (RPD) nell'amministrazione dell'UE. Questo capitolo comprende un'analisi dei controlli preventivi, reclami e indagini trattati nel 2005, nonché le conclusioni principali di un documento sulla trasparenza e sull'accesso del pubblico ai documenti, pubblicato nel mese di luglio. Esso contiene inoltre una sezione sull'e-monitoring e un aggiornamento riguardante l'unità centrale dell'Eurodac.

Capitolo 3 — **Consultazione** — È dedicato al ruolo consultivo del GEPD, ed è incentrato su un documento orientativo pubblicato nel mese di marzo e su pareri riguardanti proposte legislative e relativi documenti, nonché sul loro impatto. Il capitolo contiene inoltre un'analisi di tematiche orizzontali e tratta di determinati nuovi sviluppi tecnologici, quali l'impiego della biometria e dell'identificazione a radiofrequenza (RFID).

Capitolo 4 — **Cooperazione** — Descrive il lavoro svolto in talune sedi importanti quali il Gruppo dell'articolo 29, le autorità di controllo comuni del «terzo pilastro» e la Conferenza europea e internazionale per la protezione dei dati. Il capitolo si conclude con una relazione su un seminario organizzato per le organizzazioni internazionali.

Capitolo 5 — **Comunicazione** — Presenta la strategia informativa e l'utilizzo di vari strumenti di comunicazione quali Web, bollettini, servizio stampa e discorsi.

Capitolo 6 — **Amministrazione, bilancio e personale** — Descrive il modo in cui l'ufficio del GEPD è stato consolidato nel secondo anno di attività e passa in rassegna le questioni riguardanti il bilancio, le risorse umane e gli accordi amministrativi.

La relazione è completata da una serie di **allegati**, contenenti estratti pertinenti del regolamento (CE) n. 45/2001, un elenco di abbreviazioni, statistiche riguardanti i controlli preventivi, l'elenco degli RPD di istituzioni ed organismi, una descrizione della composizione del Segretariato ecc.

Per una breve presentazione, si rinvia alla **sintesi** dei più importanti sviluppi nel 2005 pubblicata separatamente.

Per maggiori informazioni sul GEPD si prega di consultare il nostro sito web, che rimane il nostro primo strumento di comunicazione (www.edps.eu.int).

Esemplari gratuiti della relazione annuale e la sintesi possono essere richiesti gratuitamente all'indirizzo riportato nel nostro sito web.

Definizione del mandato

Il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) ha il compito di garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, segnatamente per quanto attiene alla vita privata, da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari quando procedono al trattamento dei dati personali.

Il GEPD è incaricato di:

- sorvegliare e assicurare il rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001, nonché di qualunque altro atto comunitario relativo alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali quando le istituzioni o gli organismi comunitari trattano dati personali («supervisione»);
- fornire consulenza alle istituzioni e agli organismi comunitari in ordine a qualsiasi argomento relativo al trattamento di dati personali, anche in merito a proposte di legge, e sorvegliare i nuovi sviluppi che hanno un'incidenza sulla protezione dei dati personali («consultazione»);
- collaborare con le autorità nazionali di controllo e con gli organi di controllo nel quadro del «terzo pilastro» dell'Unione europea per rendere più coerente la protezione dei dati personali («cooperazione»).

In tal senso, il GEPD punta strategicamente:

- alla promozione di una «cultura della protezione dei dati» nelle istituzioni e negli organismi comunitari, contribuendo in tal modo a migliorare il buon governo;
- all'integrazione del rispetto «dei principi di protezione dei dati» nella normativa e nelle politiche comunitarie, ove opportuno;
- al miglioramento della qualità delle politiche dell'UE, nella misura in cui la «protezione effettiva dei dati» costituisca una condizione di base per il successo di dette politiche.

Premessa

Mi prego di presentare la seconda relazione annuale delle attività da me svolte in qualità di garante europeo della protezione dei dati (GEPD) al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea, in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio e dell'articolo 286 del trattato CE.

La presente relazione riguarda il 2005, primo anno completo di attività dall'istituzione del GEDP quale nuovo organo indipendente di controllo, incaricato di garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, segnatamente per quanto attiene alla vita privata, riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari.

La decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante nomina del sottoscritto a garante europeo della protezione dei dati e del sig. Joaquín Bayo Delgado a garante aggiunto è entrata in vigore il 17 gennaio 2004. La maggior parte del 2004 è stata pertanto dedicata ai primi passi fondamentali necessari alla costruzione di una nuova istituzione e allo sviluppo dei ruoli strategici che essa è chiamata a svolgere a livello comunitario per sorvegliare e garantire l'applicazione delle salvaguardie giuridiche a tutela dei dati personali dei cittadini dell'Unione europea.

Siamo particolarmente felici di rilevare che uno dei messaggi principali della prima relazione annuale — ossia che la protezione dei dati personali, quale valore fondamentale delle politiche dell'Unione, dovrebbe essere considerata un presupposto del successo di queste politiche — è stato accolto con favore e, fatto di gran lunga più importante, che è stato caldeggiato dalle varie parti interessate. È stata inoltre riconosciuta l'urgenza di un'azione di questo tipo; l'Unione europea non può infatti permettersi di non attenersi alle norme che ha imposto a se stessa e agli Stati membri.

Questa è certamente una delle ragioni che ci hanno consentito nel 2005 di compiere progressi significativi nell'ulteriore sviluppo dei nostri ruoli strategici e nel consolidamento della posizione del GEPD quale nuovo attore autorevole e visibile in un settore così importante. La presente relazione illustra in modo più dettagliato questi vari ruoli e mette in luce il loro impatto crescente.

Colgo pertanto questa opportunità per ringraziare nuovamente coloro che, in seno al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, hanno contribuito attivamente al riuscito avvio delle nostre attività e continuano a sostenere il nostro lavoro, come pure coloro con cui abbiamo stretti rapporti di collaborazione in seno a diverse istituzioni e organismi e che sono molto spesso direttamente responsabili del modo in cui la protezione dei dati si concretizza nella pratica.

Desidero inoltre esprimere particolare gratitudine ai membri del nostro personale che partecipano alla nostra missione e che continuano a contribuire in modo determinante ai risultati ottenuti. Il livello di qualità e di impegno che hanno dimostrato è stato eccezionale e decisivo nel conseguimento di una crescente efficacia. Infine, un leggero aumento del personale si è rivelato particolarmente importante e opportuno e continuerà ad esserlo anche nel prossimo futuro.

Peter Hustinx
Garante europeo della protezione dei dati

1. Bilancio e prospettive

1.1. Quadro generale 2005

Il quadro giuridico in cui opera il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) — cfr. punto 1.2 infra — comprende una serie di funzioni e competenze, che consentono di distinguere chiaramente tra tre ruoli principali. Questi ruoli strategici sono alla base dell'istituzione della nuova autorità e continueranno a servire come linee guida nel prossimo futuro:

- un ruolo di **controllo** che consiste nel sorvegliare e provvedere affinché, ogniqualvolta trattano dati personali, le istituzioni e organismi comunitari rispettino le esistenti salvaguardie giuridiche;
- un ruolo **consultivo** che consiste nel fornire alle istituzioni e agli organismi comunitari pareri su tutte le questioni pertinenti e in particolare su proposte legislative che hanno ripercussioni sulla protezione dei dati personali;
- un ruolo di **cooperazione** che comprende la cooperazione con le autorità nazionali di controllo e gli organi di controllo nel quadro del «terzo pilastro» dell'UE (cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale) al fine di migliorare la coerenza nella protezione dei dati personali.

Questi ruoli verranno illustrati nei capitoli 2, 3 e 4 della presente relazione, in cui sono presentati le attività principali del GEPD e i progressi compiuti nel 2005. Poiché l'informazione e la comunicazione in merito a tali attività rivestono un'importanza cruciale, l'aspetto «**comunicazione**» viene trattato separatamente nel capitolo 5. La maggior parte di queste attività si fonda su una gestione efficace delle risorse finanziarie, umane e di altro tipo, come il-

lustrato nel capitolo 6. I ruoli principali del GEPD sono presentati nella parte dedicata alla definizione del mandato.

È importante, in questa fase, rilevare nuovamente che un **numero crescente di politiche UE dipende dal trattamento legittimo dei dati personali**. Molte attività pubbliche o private, in una società moderna, generano al giorno d'oggi dati personali o li utilizzano come input. Ciò vale anche per le istituzioni e gli organismi europei nei loro ruoli amministrativo o politico nonché per l'attuazione dei loro programmi politici. **Un'effettiva protezione dei dati personali**, quale valore fondamentale delle politiche dell'Unione, dovrebbe essere vista come **condizione per il loro successo**. Il GEPD continuerà ad agire in questo spirito generale e si aspetta in cambio una risposta positiva.

1.1.1. Controllo

In primo luogo è stato posto l'accento sullo sviluppo della rete di **responsabili della protezione dei dati** (RPD) delle istituzioni e degli organismi. Nel novembre 2005 è stato pubblicato un documento di sintesi in merito al ruolo degli RPD nell'assicurare l'osservanza effettiva del regolamento (CE) n. 45/2001. Il documento, che è stato inviato ai capi dell'amministrazione dell'UE, sottolinea il ruolo degli RPD come partner strategici delle istituzioni e organismi nell'assicurare detta osservanza. Uno dei messaggi chiave è che tutti gli organismi devono nominare un RPD come primo passo essenziale verso tale osservanza. Un secondo messaggio chiave è che gli RPD devono essere informati in modo più

adeguato del trattamento dei dati personali nell'ambito della loro istituzione o organismo e che gli RPD devono a loro volta informare il GEPD delle operazioni di trattamento dati che comportano rischi specifici per le persone interessate e richiedono pertanto un controllo preventivo. La relazione con gli RPD è trattata in modo più approfondito al punto 2.2 della presente relazione.

In secondo luogo è stato posto l'accento sul controllo preventivo delle operazioni di trattamento dati che possono presentare rischi specifici per gli interessati ai sensi dell'articolo 27 del regolamento. Benché questa funzione consista specificamente nel controllo di nuove operazioni di trattamento, finora i controlli preventivi sono stati effettuati perlopiù «ex post», in quanto molti dei sistemi esistenti avrebbero dovuto essere oggetto di controllo preventivo se il GEPD avesse avviato le sue attività nel momento della loro messa in funzione. Nel 2005 sono stati formulati 34 pareri nell'ambito del controllo preventivo, di cui 30 su sistemi esistenti di varie istituzioni e organismi. Altri casi riguardavano consultazioni sulla necessità di controllo preventivo o casi per i quali un controllo preventivo non era necessario, ma che davano comunque luogo a osservazioni. Il GEPD ha definito una serie di settori tematici in cui effettuare un controllo preventivo in via prioritaria, in particolare fascicoli medici, valutazione del personale, procedure disciplinari, servizi sociali ed «e-monitoring». Alla fine del 2005 erano in corso di trattamento 29 notifiche e molte altre sono attese nel prossimo futuro. Le istituzioni e gli organismi sono stati incoraggiati a presentare le loro notifiche in vista del controllo preventivo entro la primavera del 2007. Un'ulteriore analisi dei pertinenti criteri, aspetti procedurali, istituzioni e tematiche, nonché del follow-up dei pareri e consultazioni sui controlli preventivi viene effettuata al punto 2.3 della presente relazione.

In terzo luogo è stato posto l'accento sul trattamento dei **reclami**. Tuttavia, nel 2005, solo 5 dei 27 reclami ricevuti dal GEPD sono stati dichiarati ammissibili ed esaminati. In pratica la maggior parte dei reclami esulano dall'ambito di competenza del GEPD. In casi come questi, alla persona che ha introdotto il reclamo si forniscono informazioni generali e, se possibile, consigli su un'alternativa più appropriata. Riguardo al trattamento dei reclami di sua competenza, il GEPD è stato in contatto con il mediatore europeo per esaminare le possibilità di cooperazio-

ne in un prossimo futuro. Maggiori informazioni sull'argomento figurano al punto 2.4 della presente relazione.

Sono stati compiuti sforzi notevoli nell'elaborazione di un documento di inquadramento **sull'accesso del pubblico ai documenti e la protezione dei dati**, presentato nel luglio 2005 (cfr. punto 2.6), nella preparazione di un documento di inquadramento sull'uso delle **comunicazioni elettroniche** (cfr. punto 2.7) e di varie attività legate al controllo dell'**Eurodac** (cfr. punto 2.8).

1.1.2. Consultazione

Una prima priorità in questo settore è stata attribuita alla definizione di una **politica per quanto concerne il ruolo del GEPD** in qualità di consulente delle istituzioni comunitarie con riguardo alle proposte legislative e relativi documenti. Un documento orientativo, pubblicato nel marzo 2005, sottolinea che la funzione consultiva ha un'ampia portata e riguarda tutte le proposte legislative che hanno ripercussioni sulla protezione dei dati. Questa interpretazione è stata confermata dalla Corte di giustizia. Il documento orientativo illustra inoltre l'approccio di fondo che il GEPD intende adottare in merito alle proposte legislative, nonché il suo ruolo procedurale nelle varie fasi del processo legislativo. La Commissione europea si avvale spesso della possibilità di rivolgersi al GEPD per ottenere osservazioni informali su un progetto di proposta prima di presentarla per la consultazione formale. I pareri formali sono sempre pubblicati e sono spesso presentati a una commissione competente del Parlamento europeo e/o al gruppo competente del Consiglio e quindi seguiti in modo sistematico durante tutto il processo legislativo. Questa politica è ulteriormente illustrata al punto 3.2 della presente relazione.

Nel 2005 il GEPD ha emesso sei **pareri** formali che rispecchiano chiaramente gli argomenti rilevanti all'ordine del giorno della Commissione, del Parlamento e del Consiglio. Pareri importanti hanno riguardato lo scambio di dati personali nel quadro del terzo pilastro, lo sviluppo di sistemi di informazione su larga scala quali il sistema d'informazione visti (VIS) e il sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), l'argomento assai controverso della conservazione obbligatoria di dati sulle comunicazioni elettroniche per l'accesso da parte delle autorità incaricate dell'applicazione della legge.

Un'analisi di questi pareri e di talune tematiche orizzontali figura al punto 3.3 della presente relazione.

Il GEPD ha inoltre, per la prima volta, fatto ricorso alla possibilità di **intervenire in casi dinanzi alla Corte di giustizia** che sollevano importanti questioni riguardanti la protezione dei dati. La Corte ha accolto la richiesta del GEPD di poter intervenire in due casi da essa trattati che riguardavano la trasmissione agli Stati Uniti dei codici di prenotazione (PNR) dei passeggeri di linee aeree, a sostegno delle conclusioni del Parlamento. Il GEPD ha presentato osservazioni sia scritte, sia orali, e attende ora una decisione della Corte in merito ai casi in questione (cfr. punto 3.4.2).

Nel 2005, il GEPD ha anche esercitato il suo ruolo consultivo con riguardo alle **misure amministrative** e, in particolare, alle norme di applicazione delle istituzioni e degli organismi nell'ambito della protezione dei dati. Ciò offre un'importante opportunità per influire, in modo più strutturale, sul modo in cui sono attuate le politiche in materia di protezione dei dati. In tale ambito, il GEPD ha sviluppato un approccio alle norme di attuazione specifiche riguardanti il ruolo degli RPD (cfr. punti 2.2 e 3.4.3).

Un compito speciale del GEPD consiste nella **sorveglianza di nuovi sviluppi** che hanno un'incidenza sulla protezione dei dati personali. La presente relazione contiene pertanto anche una prima valutazione di taluni nuovi, importanti progressi tecnologici, nonché gli sviluppi in campo politico e legislativo che saranno seguiti in modo sistematico dal 2006 in poi (cfr. punto 3.5).

1.1.3. Cooperazione

Una piattaforma molto importante per la cooperazione con le autorità nazionali di controllo è il **Gruppo dell'articolo 29**, istituito dalla direttiva 95/46/CE, articolo 29, per fornire consulenze alla Commissione e sviluppare politiche armonizzate per la protezione dei dati; il GEPD ne è membro a pieno titolo. Alcune importanti proposte legislative sono state trattate dal GEPD e dal gruppo in pareri distinti. In questi casi il GEPD ha salutato con favore il sostegno generale dei colleghi nazionali nonché le osservazioni aggiuntive che possono portare a una migliore protezione dei dati. D'altro canto, il GEPD si è anche adoperato in modo notevole per sviluppare posizioni comuni che possono contribuire a una maggiore coerenza e

armonia del diritto in materia di protezione dei dati nell'Unione europea (cfr. punto 4.1).

La cooperazione con gli **organismi di controllo nell'ambito del «terzo pilastro»** (ossia organismi di controllo di Schengen, del Sistema informativo doganale, dell'Europol e dell'Eurojust) si è in ampia misura concentrata sull'elaborazione di posizioni comuni al fine di sviluppare un quadro generale, assolutamente necessario, per la protezione dei dati nel terzo pilastro dell'UE. Tuttavia, più in particolare, si è anche discusso su un nuovo sistema di controllo per quanto riguarda il SIS II, che sarà basato su una stretta cooperazione tra le autorità nazionali di controllo e il GEPD (cfr. punto 4.2). Ciascuno dei suddetti organismi è stato istituito con uno strumento diverso ed è composto di consueto da rappresentanti delle autorità nazionali di controllo.

Il GEPD ha inoltre cooperato attivamente nel più ampio contesto delle **conferenze europee e internazionali** dei garanti per la protezione dei dati (punti 4.3 e 4.4). Nel settembre 2005, in cooperazione con il Consiglio d'Europa e l'OCSE, il GEPD ha ospitato un seminario sulla protezione dei dati nelle **organizzazioni internazionali** (punto 4.5).

1.1.4. Comunicazione

Nel 2005 è stata prestata particolare attenzione allo sviluppo di una **strategia dell'informazione** che possa fornire un sostegno adeguato ai ruoli strategici del GEPD. Sensibilizzare il pubblico sulla protezione dei dati in generale e sui ruoli e le attività del GEPD in modo più specifico è un presupposto importante per il controllo, la consultazione e la cooperazione efficaci. La strategia dell'informazione ha distinto i gruppi mirati interessati e i messaggi pertinenti in relazione a queste varie attività (cfr. punto 5.2).

Il GEPD si è anche adoperato per un rafforzamento degli **strumenti d'informazione e comunicazione**. A una campagna generale d'informazione in tutte le istituzioni e gli organismi UE e in tutti gli Stati membri, hanno fatto seguito nel 2005 l'istituzione di un servizio stampa, un bollettino periodico, lo sviluppo di un nuovo logo e stile standard di presentazione, che saranno prossimamente completati dall'introduzione di un nuovo sito web che costituirà il più importante strumento di comunicazione per il GEPD. Nel frattempo esso ha continuato a fornire informazioni utili sia in risposta a richieste specifi-

che sia, in generale, attraverso pareri, documenti e discorsi presenti nell'attuale sito web (cfr. punto 5.3 e successivi).

1.1.5. Risorse

Il GEPD ha preso atto con soddisfazione che le autorità di bilancio hanno fornito i **fondi di bilancio** necessari per il consolidamento e una crescita limitata dell'organizzazione, tenendo in debito conto l'esigenza di svolgere compiti urgenti di controllo e consultazione in materia di protezione dei dati nella maggior parte delle istituzioni e organismi. Il GEPD è consapevole dell'importanza di una sana gestione finanziaria e del rigore di bilancio quali condizioni per la continuità della fiducia in queste materie (punto 6.2).

È stata dedicata particolare attenzione allo sviluppo delle **risorse umane** e sono stati conseguiti risultati importanti sia nell'ambito generale dell'assunzione, sia riguardo a programmi speciali di tirocinio e distacco di esperti nazionali. Il ricorso combinato a mezzi diversi ha prodotto una flessibilità accresciuta e nuove sfide continue per il personale (punto 6.3).

È difficile sopravvalutare l'importanza dell'**accordo amministrativo** concluso nel 2004 con la Commissione, il Parlamento e il Consiglio, che ha consentito al GEPD di avvalersi, ove appropriato, di un sostegno esterno e di investire la maggior parte delle risorse in attività primarie. È pertanto essenziale la proroga di questo accordo dopo il triennio iniziale. Altre forme di cooperazione interistituzionale svolgono un ruolo di pari importanza per un'autorità come il GEPD di ridotte dimensioni e diversità interna limitata (punto 6.4).

L'aumento graduale del personale e gli ulteriori incrementi nel prossimo futuro continuano a evidenziare l'importanza di disporre di un'**infrastruttura** e una sistemazione adeguate (punto 6.5).

Nel 2005 si è sviluppato bene anche il contesto amministrativo. L'adozione del **regolamento interno** sarà un'importante pietra miliare, con notevoli conseguenze sul piano sia interno sia esterno, ed è stato pertanto oggetto di una preparazione molto attenta (punto 6.6).

1.2. Quadro giuridico

L'articolo 286 del trattato CE, adottato nel 1997 come parte del trattato di Amsterdam, prevede che gli atti comunitari sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati si applicano anche alle istituzioni e agli organismi comunitari e che sia istituito un organo di controllo indipendente.

Gli atti comunitari cui fa riferimento tale disposizione sono la direttiva 95/46/CE, che prevede un quadro generale per la normativa in materia di protezione dei dati negli Stati membri, e la direttiva 97/66/CE, specifica di un settore, sostituita poi dalla direttiva 2002/58/CE relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche. Entrambe le direttive possono essere considerate un risultato provvisorio di uno sviluppo giuridico avviato nei primi anni settanta al Consiglio d'Europa.

1.2.1. Contesto

L'articolo 8 della Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali prevede il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, fatte salve le restrizioni che vengono ammesse solo a talune condizioni. Tuttavia, nel 1981 si è ritenuto necessario adottare una distinta convenzione sulla protezione dei dati al fine di sviluppare un approccio strutturale positivo verso la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali che possono essere interessati dal trattamento dei dati personali in una società moderna. Detta convenzione, nota anche come Convenzione 108, è stata ratificata da 35 Stati membri del Consiglio d'Europa, compresi tutti gli Stati membri dell'UE.

La direttiva 95/46/CE, basata sui principi della Convenzione 108, li ha precisati e sviluppati in molti modi. Il suo obiettivo era fornire un elevato grado di tutela e la libera circolazione dei dati personali nell'UE. All'atto della presentazione della proposta di tale direttiva all'inizio degli anni novanta, la Commissione dichiarò che le istituzioni e gli organismi comunitari dovevano beneficiare di analoghe garanzie giuridiche che consentissero loro di partecipare alla libera circolazione dei dati, fatte salve le norme di protezione equivalenti. Mancava tuttavia, fino all'adozione dell'articolo 286 del trattato CE, una base giuridica per un siffatto regime.

Le pertinenti disposizioni di cui all'articolo 286 del trattato CE sono state stabilite nel regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, entrato in vigore nel 2001 ⁽¹⁾, che ha altresì previsto un'autorità di controllo indipendente denominata «il Garante europeo della protezione dei dati», avente compiti e competenze specifici previsti dal trattato.

Il trattato che istituisce una costituzione per l'Europa, firmato nell'ottobre 2004, annette grande importanza alla protezione dei diritti fondamentali. Il rispetto della vita privata e della vita familiare nonché la protezione dei dati di carattere personale sono trattati come diritti fondamentali distinti negli articoli II-67 e II-68 della costituzione. La protezione dei dati è anche menzionata all'articolo I-51 della costituzione, nel titolo VI sulla «vita democratica dell'Unione». È questa una chiara dimostrazione del fatto che la protezione dei dati è ora considerata un elemento di base del «buongoverno». Un controllo indipendente è un elemento fondamentale di tale protezione.

1.2.2. Regolamento (CE) n. 45/2001

Ad un attento esame andrebbe innanzi tutto rilevato che il regolamento si applica «al trattamento di dati personali da parte di tutte le istituzioni e di tutti gli organismi comunitari, nella misura in cui detto trattamento avviene nell'esercizio di attività che rientrano in tutto o in parte nel campo di applicazione del diritto comunitario». Ciò significa che solo le attività interamente al di fuori del «primo pilastro» non sono soggette ai compiti e alle competenze di controllo del GEPD.

Le definizioni e il contenuto del regolamento seguono da vicino l'impostazione della direttiva 95/46/CE. Si potrebbe affermare che il regolamento (CE) n. 45/2001 costituisce l'attuazione della direttiva a livello europeo. Ciò significa che il regolamento riguarda i principi generali quali il trattamento in modo corretto e lecito, la proporzionalità e l'uso compatibile, categorie particolari di dati sensibili, l'informazione da fornire agli interessati, i diritti dell'interessato, gli obblighi dei responsabili del trattamento — tenendo conto, se del caso, di circostanze speciali a livello del-

l'UE — nonché il controllo, l'attuazione e i mezzi di ricorso. Un capo distinto riguarda la protezione dei dati personali e la tutela della vita privata nell'ambito delle reti interne di telecomunicazioni. Questo capo è di fatto l'attuazione a livello europeo della direttiva 97/66/CE sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni.

Una caratteristica interessante del regolamento è l'obbligo imposto alle istituzioni e agli organismi comunitari di nominare almeno un responsabile della protezione dei dati (RPD) con il compito di garantire l'applicazione interna delle disposizioni del regolamento, compresa la notifica corretta di operazioni di trattamento, in maniera indipendente. Tutte le istituzioni comunitarie e alcuni organismi hanno ora un responsabile della protezione dei dati; alcuni di essi sono in carica da vari anni. Ciò significa che è stato svolto un lavoro considerevole per attuare il regolamento anche in mancanza di un organismo di controllo. Detti responsabili della protezione dei dati possono trovarsi anche in una posizione migliore per fornire consulenza o intervenire tempestivamente e per contribuire a sviluppare buone prassi. Poiché l'RPD ha l'obbligo formale di cooperare con il GEPD, ciò costituisce una rete molto importante e altamente apprezzata che consente di operare con la prospettiva di ulteriori sviluppi (cfr. punto 2.2).

1.2.3. Compiti e competenze del GEPD

I compiti e le competenze del GEPD sono chiaramente descritti negli articoli 41, 46 e 47 del regolamento (cfr. allegato A) sia in termini generali che in termini specifici. L'articolo 41 enuncia il mandato generale del GEPD: garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, segnatamente del diritto alla vita privata, riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari. Espone inoltre per sommi capi alcuni elementi specifici di tale mandato. Questi compiti generali sono sviluppati e precisati negli articoli 46 e 47 con un elenco particolareggiato di funzioni e competenze.

Questa descrizione delle responsabilità, delle funzioni e delle competenze segue essenzialmente lo stesso modello previsto per gli organi di controllo nazionali: trattare reclami e compiere i relativi accertamenti, svolgere altre indagini, informare i responsabili del trattamento e gli interessati, effettuare controlli preventivi in caso di operazioni di trattamento che

⁽¹⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

presentano rischi specifici ecc. Il regolamento conferisce al GEPD il potere di accedere alle informazioni e ai locali pertinenti ove ciò sia necessario ai fini delle indagini. Egli può anche imporre sanzioni e adire la Corte di giustizia. Queste attività di **controllo** sono trattate in modo più ampio nel capo 2 della presente relazione.

Alcuni compiti sono di natura particolare. Il compito di consigliare la Commissione e le altre istituzioni comunitarie per quanto riguarda le nuove normative — ribadito all'articolo 28, paragrafo 2 dall'obbligo formale imposto alla Commissione di consultare il GEPD al momento dell'adozione di una proposta legislativa in relazione al trattamento di dati personali — si riferisce anche ai progetti di direttive e altre misure destinate ad essere applicate a livello nazionale o eventualmente recepite nel diritto interno. Si tratta di una funzione strategica che consente al GEPD di esaminare tempestivamente le implicazioni in materia di tutela della vita privata e di discutere possibili alternative, anche nel terzo pilastro. Anche il controllo degli sviluppi che possono avere ripercussioni sulla protezione dei dati personali è un compito importante. Su queste attività **consultive** del GEPD ci si soffermerà nel capo 3 della presente relazione.

Di natura analoga è l'obbligo di cooperare con le autorità nazionali di controllo e gli organi di controllo del «terzo pilastro». In qualità di membro del gruppo istituito per consigliare la Commissione e sviluppare politiche armonizzate, il GEPD ha la possibilità di contribuire a tale livello. La cooperazione con gli organi di controllo nel terzo pilastro gli consente di seguire gli sviluppi in tale contesto e di contribuire a un quadro più coerente per quanto riguarda la protezione dei dati personali, a prescindere dal pilastro o dal contesto specifico. Questa **cooperazione** è trattata ulteriormente nel capo 4 della presente relazione.

1.3. Risultati nel 2005

La relazione annuale 2004 accennava ai seguenti obiettivi principali scelti per il 2005, la maggior parte dei quali sono stati attuati.

— Sviluppo della rete degli RPD

Il GEPD ha contribuito allo sviluppo della rete dei responsabili della protezione dei dati. Nel novembre 2005 è stato pubblicato un documento di sintesi sul

loro ruolo nell'assicurare l'effettiva osservanza del regolamento (CE) n. 45/2001 e le istituzioni e gli organismi sono stati esortati a trarre pieno vantaggio da tale ruolo.

— Opuscoli, sito web e bollettino d'informazione

Il GEPD ha garantito un'ampia diffusione di opuscoli in tutte le lingue ufficiali per sensibilizzare gli interessati ai loro diritti e ai propri ruoli in base al regolamento. È stato lanciato un bollettino per fornire informazioni sui nuovi sviluppi e tra breve sarà istituito un sito web completamente nuovo.

— Notificazioni e controlli preventivi

Tutte le istituzioni e gli organismi sono stati invitati a notificare i trattamenti esistenti al più tardi entro la primavera del 2007. Il GEPD ha dedicato tempo e sforzi considerevoli ai «controlli preventivi» dei trattamenti che possono presentare rischi specifici. Nel sito web sono stati pubblicati la maggior parte dei pareri sui controlli preventivi.

— Orientamenti per i reclami e le indagini

L'elaborazione di procedure tipo per i reclami, le indagini e altri tipi di casi ha richiesto più tempo del previsto. I principi fondamentali saranno incorporati nel regolamento interno che il GEPD intende adottare e pubblicare nel sito web nella primavera del 2006. Orientamenti più dettagliati seguiranno in tempo debito.

— Controlli e accertamenti

Il GEPD ha effettuato i preparativi necessari per un controllo di sicurezza che sta per essere effettuato presso l'Unità centrale dell'Eurodac al fine di accertarsi che siano rispettati i regolamenti applicabili e elaborare una metodologia che possa essere applicata in modo più esteso. Il GEPD ha anche avviato inchieste sul posto laddove sia stato necessario per casi specifici.

— Vita privata e trasparenza

Nel luglio 2005 il GEPD ha pubblicato un documento di inquadramento intitolato «Accesso del pubblico ai documenti e protezione dei dati», che contiene orientamenti destinati a incoraggiare le buone prassi in entrambi i settori e ad assistere le istituzioni e gli

organismi nelle decisioni che richiedono un compromesso tra questi due diritti fondamentali.

— E-monitoring e dati di traffico

Il GEPD ha elaborato un progetto di documento contenente gli orientamenti riguardanti il trattamento dei dati di traffico e fatturazione nell'ambito di vari tipi di comunicazione elettronica (telefono, posta elettronica, telefonia mobile, Internet ecc.) all'interno delle istituzioni e degli organismi, al fine di chiarire e migliorare le garanzie attualmente applicabili a tali trattamenti. La versione definitiva del documento sarà pubblicata nel 2006.

— Pareri su proposte legislative

Il GEPD ha pubblicato un documento orientativo sul suo ruolo in quanto consulente delle istituzioni comunitarie sulle proposte legislative e sui documenti connessi. Ne è conseguita la prassi standard di consultazioni formali e informali della Commissione con un seguito sistematico in sede di Parlamento e Consiglio. Nel 2005 sono stati adottati sei pareri formali su argomenti diversi.

— Protezione dei dati nel terzo pilastro

Il GEPD ha prestato particolare attenzione allo sviluppo di un quadro generale per la protezione dei dati personali nel terzo pilastro. Nel dicembre 2005 è stato formulato un parere importante sulla proposta della Commissione per un progetto di decisione quadro in materia. Alcune questioni connesse sono state trattate in altri pareri.

— Sviluppo di risorse

Nel 2005 si è prestata molta attenzione alla gestione efficace delle risorse finanziarie, umane e di altro tipo. Il consolidamento e la crescita limitata dell'organizzazione hanno consentito al GEPD di sviluppare progressivamente i suoi ruoli, al fine di far fronte alle necessità urgenti di controllo e consultazione nella maggior parte delle istituzioni e degli organismi.

1.4. Obiettivi per il 2006

Per il 2006 sono stati scelti i seguenti obiettivi principali. I risultati conseguiti saranno riferiti nella prossima relazione annuale.

— Sostegno alla rete RPD

Il GEPD sosterrà fortemente la rete dei responsabili della protezione dei dati con particolare riguardo all'entrata in servizio e alla formazione dei responsabili di nomina recente. Sarà stabilito un calendario per le valutazioni bilaterali dei progressi in materia di notificazioni, affinché le notificazioni per le operazioni di trattamento in corso siano completate entro la primavera del 2007.

— Prosecuzione dei controlli preventivi

Il GEPD intende portare a termine i controlli preventivi che riguardano le operazioni di trattamento in corso nei settori dei dati relativi alla salute, della valutazione del personale, dei fascicoli disciplinari, del monitoraggio delle reti di comunicazione e dei servizi sociali. Un documento orientativo con un aggiornamento sulle prassi e le conclusioni pertinenti dei controlli preventivi sarà pubblicato nell'autunno 2006.

— E-monitoring e dati di traffico

Il GEPD pubblicherà la versione definitiva del documento contenente gli orientamenti sul trattamento di dati personali connessi all'uso delle reti di comunicazione elettronica e avvierà le procedure di valutazione caso per caso ed eventuale approvazione degli elenchi di dati da conservare che dovranno essere presentati dalle istituzioni e dagli organismi.

— Orientamenti sui fascicoli personali

Il GEPD svilupperà e emanerà orientamenti sul contenuto e periodi di conservazione dei fascicoli personali sui dipendenti nell'ambito delle istituzioni e degli organismi. Tali orientamenti saranno basati sulle conclusioni dei controlli preventivi e terranno debitamente conto dello statuto del personale e dei requisiti in materia di protezione dei dati.

— Trasferimento a paesi terzi

Il GEPD metterà a punto un inventario dei trasferimenti di dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi a paesi terzi, organizzazioni internazionali e organismi europei che esulano dal campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 45/2001 e della direttiva 95/46/CE e formulerà gli orientamenti necessari, dopo aver ascoltato le osservazioni delle istituzioni e degli organismi comunitari pertinenti.

— **Controllo dell'Eurodac**

Il GEPD svolgerà un controllo di sicurezza approfondito della banca dati centrale dell'Eurodac e continuerà a sviluppare una stretta cooperazione con le autorità nazionali per la protezione dei dati relativamente a un sistema di controllo congiunto allo scopo di acquisire e condividere esperienze per le altre banche dati europee su larga scala.

— **Ruolo consultivo in materia di legislazione**

Il GEPD consoliderà e svilupperà ulteriormente il proprio ruolo di consulenza sulle proposte legislative continuando a formulare pareri su vari argomenti in modo efficace e tempestivo e accertando che il suo ruolo sia riconosciuto formalmente negli strumenti giuridici in questione. Continuerà inoltre a riservare un seguito adeguato ai pareri formulati.

— **Interventi in cause dinanzi alla Corte di giustizia**

Il GEPD esaminerà gli interventi dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, al Tribunale di primo grado o alla Corte di giustizia in cause che sollevano

problemi di rilevanza per l'interpretazione dei principi in materia di protezione dei dati, al fine di contribuire ad uno sviluppo coerente della normativa in tale materia a livello europeo.

— **Seconda versione del sito web**

Un sito web completamente riveduto sarà lanciato entro la metà del 2006 con accesso in linea al registro contenente le notificazioni dei controlli preventivi, i pareri e il seguito ad essi riservato. Il sito web sarà strutturato secondo i ruoli principali del GEPD e consentirà agli utenti un accesso migliore alle informazioni pertinenti su varie attività.

— **Sviluppo di risorse**

Il GEPD continuerà a sviluppare le risorse e l'infrastruttura necessarie per assicurare un efficace adempimento dei suoi compiti. Chiederà una proroga dell'attuale accordo amministrativo con Commissione, Parlamento e Consiglio nonché un adeguato ampliamento dello spazio disponibile per gli uffici al fine di soddisfare le attuali esigenze e il previsto incremento del personale.

2. Supervisione

2.1. Quadro generale

Il compito del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) è quello di sorvegliare in modo indipendente il trattamento delle operazioni effettuate dalle istituzioni o organismi comunitari che completamente o parzialmente rientrano nel campo di applicazione del diritto comunitario (ad eccezione della Corte di giustizia che agisce nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali). Il regolamento descrive e concede una serie di doveri e poteri che permettono al GEPD di svolgere le sue funzioni di sorveglianza.

Come nel 2004, il principale aspetto della sorveglianza nel 2005 ha riguardato il controllo preventivo. Questo comporta l'analisi delle attività delle istituzioni e degli organi nei settori che presentano più probabili rischi specifici per le persone interessate, come definite all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 45/2001. I pareri del GEPD permettono ai responsabili di adattare le loro operazioni di trattamento all'orientamento del GEPD, soprattutto quando la non conformità con le norme relative alla protezione dei dati potrebbe danneggiare gravemente i diritti degli individui. Il controllo preventivo è il principale strumento di sorveglianza, in quanto consente un approccio sistematico. Il GEPD ha altri strumenti a sua disposizione, come il trattamento dei reclami.

Per quanto riguarda i legittimi poteri del GEPD, finora non è stato emesso alcun ordine, avvertimento o divieto. A tutt'oggi è stato sufficiente che il GEPD esprimesse le sue opinioni (sui controlli preventivi come sui reclami) nella forma di raccomandazioni. I responsabili hanno attuato queste raccomandazioni o espresso l'intenzione di farlo e stanno prendendo le iniziative necessarie. La prontezza delle risposte varia da caso a caso. I servizi del GEPD hanno fornito orientamento per il seguito delle raccomandazioni.

2.2. Responsabili della protezione dei dati

Il regolamento prevede che almeno una persona debba essere nominata responsabile della protezione dei dati (articolo 24.1). Alcune istituzioni hanno aggiunto al responsabile della protezione dei dati un assistente o vice responsabile. La Commissione ha anche nominato un «coordinatore della protezione dei dati» in ogni direzione generale (DG) al fine di coordinare tutti gli aspetti della protezione dei dati nelle DG.

Per vari anni, i responsabili della protezione dei dati si sono riuniti ad intervalli regolari allo scopo di condividere esperienze comuni e discutere questioni orizzontali. Questa rete informale si è rivelata produttiva in termini di collaborazione ed ha portato all'adozione di taluni documenti di base interni.

Il GEPD ha partecipato a parte di ognuna delle riunioni tenute dai responsabili della protezione dei dati stessi in marzo (ufficio GEPD, Bruxelles), luglio (Corte dei conti, Lussemburgo) e ottobre (Mediatore europeo, Strasburgo). Queste riunioni hanno fornito al GEPD buone occasioni per aggiornare i responsabili della protezione dei dati sui suoi lavori e per discutere questioni di interesse comune. Il GEPD si è avvalso di questo consesso per spiegare e discutere la procedura relativa ai controlli preventivi e alcuni dei principali concetti del pertinente regolamento nella procedura di controllo preventivo (per es. responsabile, operazioni di trattamento). Ciò ha altresì fornito al GEPD l'opportunità di sottolineare i progressi realizzati nel far fronte ai casi di controlli preventivi e di fornire dettagli su alcune conclusioni emerse dai lavori relativi ai controlli preventivi (cfr. 2.3). Questa collaborazione fra il GEPD e i responsabili della pro-

tezione dei dati è proseguita in seguito, sviluppandosi in modo ampiamente positivo.

Il GEPD ha presentato il suo documento di sintesi «Accesso pubblico ai documenti e protezione dei dati», argomento spesso affrontato dai responsabili della protezione dei dati nel loro lavoro.

In conclusione, gran parte della discussione nelle riunioni si è concentrata sul documento dei responsabili della protezione dei dati «Profilo dei responsabili della protezione dei dati e manuale di buona pratica» e sul documento del GEPD «Documento di sintesi sul ruolo dei responsabili della protezione dei dati nell'assicurare un'effettiva conformità con il regolamento (CE) n. 45/2001». Questi documenti sono stati redatti in risposta alla preoccupazione dei responsabili della protezione dei dati per quanto riguarda la garanzia di indipendenza delle loro funzioni. I responsabili della protezione dei dati hanno elaborato un documento che si prefigge di:

- individuare il profilo «ideale» del responsabile della protezione dei dati nelle istituzioni o negli organismi comunitari;
- fissare alcune norme minime per quanto riguarda la loro posizione nelle istituzioni o organismi comunitari;
- descrivere in dettaglio le buone prassi per compiere le loro mansioni e individuare potenziali criteri per valutare la loro attività.

Questo documento ha ampiamente ispirato il documento di sintesi del GEPD.

Nel suo documento di sintesi inviato ai capi dell'amministrazione dell'UE, il GEPD sottolinea il ruolo chiave del responsabile della protezione dei dati quale partner strategico nell'assicurare la conformità con il regolamento. Il GEPD:

- spiega come deve essere assicurata la conformità con la protezione dei dati nelle istituzioni e negli organismi a diversi livelli in cui il responsabile della protezione, l'istituzione o l'organismo e il GEPD svolgono un ruolo;
- orienta sulle modalità secondo le quali i responsabili della protezione dei dati possono svolgere al meglio le loro mansioni in modo indipendente;

- esamina le principali funzioni dei responsabili della protezione dei dati che comprendono il controllo della conformità con il regolamento, il ricevimento di notifiche, la tenuta di un registro aperto alla consultazione pubblica, la consulenza e una maggiore consapevolezza in materia di protezione dei dati all'interno dell'istituzione o organismo stesso e la notifica al GEPD di determinate operazioni di trattamento per il controllo preventivo.

Il messaggio chiave del documento non è solo il fatto che anche tutti gli organi dell'UE devono nominare un responsabile della protezione dei dati ma anche che questa nomina non implica in sé una conformità automatica con il regolamento. I responsabili della protezione dei dati devono essere informati in modo più adeguato del trattamento dei dati personali nella loro istituzione o organismo e, laddove opportuno, notificare al GEPD ogni operazione di trattamento che comporta rischi specifici per le persone interessate e che quindi deve essere sottoposta ad un controllo preventivo.

2.3. Controlli preventivi

2.3.1. Base giuridica

Principio generale: articolo 27, paragrafo 1

L'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento prevede che tutti i trattamenti che possono presentare rischi specifici per i diritti e le libertà delle persone interessate, per la loro natura, oggetto o finalità sono soggetti a controllo preventivo da parte del Garante europeo della protezione dei dati. L'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento contiene un elenco di operazioni di trattamento che possono presentare siffatti rischi. L'elenco non è esaustivo. Altri casi non menzionati nell'elenco comportano rischi specifici per i diritti e le libertà delle persone interessate e giustificano quindi un controllo preventivo da parte del GEPD. Ad esempio, qualsiasi operazione di trattamento di dati personali che riguarda il principio di riservatezza, come stabilito dall'articolo 36, comporta rischi specifici che giustificano il controllo preventivo da parte del GEPD.

Casi elencati all'articolo 27, paragrafo 2

L'articolo 27, paragrafo 2, elenca una serie di operazioni di trattamento che possono presentare rischi specifici per i diritti e per le libertà delle persone interessate.

- a) *Trattamento di dati relativi alla salute e a sospetti di reati, reati, condanne penali o misure di sicurezza.* Queste categorie sono di natura sensibile e meritano più attenzione a causa del fatto che rientrano nelle categorie particolari di dati ai sensi dell'articolo 10 del regolamento. Il GEPD ha specificato questo criterio nel senso che, se i dati relativi alla salute o ai reati ecc. sono il risultato di un'operazione di trattamento prima di essere inseriti in un sistema di archiviazione, è l'operazione precedente e non il sistema di archiviazione che è oggetto di controllo preventivo. Questo è il caso dei fascicoli personali nelle istituzioni e negli organismi. È altresì necessario tenere presente che le misure di sicurezza (*sûreté* in francese) non sono misure correlate alla sicurezza degli edifici, ad esempio, ma misure adottate nel quadro di procedimenti giuridici.
- b) *Operazioni di trattamento intese a valutare gli aspetti personali relativi alla persona interessata, compresa la sua abilità, efficienza e comportamento.* Il criterio si basa sullo scopo del trattamento e non sulla semplice raccolta e valutazione di dati se non vi è lo scopo di ulteriore valutazione dell'individuo (in questo caso ancora il precedente trattamento della valutazione è in sé soggetto a controllo preventivo).
- c) *Operazioni di trattamento che permettono collegamenti non previsti a titolo della legislazione nazionale o comunitaria fra dati trattati per scopi diversi.* Questa disposizione è intesa a prevenire che dati raccolti per scopi diversi vengano collegati. Vi è il rischio che sia possibile dedurre nuove informazioni dal nesso non previsto per dette informazioni che viene a crearsi fra i dati, deviandoli così dallo scopo per il quale erano stati inizialmente raccolti. L'uso di un identificatore personale può essere uno spunto e non presenta in sé un rischio specifico. L'uso di una base dati elettronica consultabile attraverso un software può essere un altro elemento da prendere in considerazione.
- d) *Operazioni di trattamento allo scopo di escludere individui dal diritto, beneficio o contratto.* Questo

criterio si applica tipicamente ai criteri di esclusione e può sovrapporsi in parte a sistemi di valutazione.

2.3.2. Procedura

Notifica/consultazione

I controlli preventivi debbono essere effettuati dal GEPD a seguito di ricevimento di notifica dal responsabile della protezione dei dati.

Qualora il responsabile della protezione dei dati nutrisse qualche dubbio quanto alla necessità di un controllo preventivo, può consultare il GEPD al riguardo (articolo 27, paragrafo 3). Questa procedura di consultazione è stata uno strumento fondamentale nello sviluppo dei criteri di interpretazione dell'articolo 27, paragrafi 1 e 2, di cui sopra. In alcuni casi, il responsabile della protezione dei dati ha inviato una notifica di controllo preventivo presumendone la necessità in termini giuridici, ma il GEPD ha concluso che ciò non era necessario (cfr. paragrafo 2.3.3, relativo ai pareri sui casi di controllo preventivo espressi nel 2005). Unitamente alle consultazioni, questi casi hanno comunque avuto una grande importanza nel chiarire i criteri per il controllo preventivo.

Periodo, sospensione e estensione

Il GEPD deve rilasciare il suo parere entro due mesi dal ricevimento della notifica. Se il GEPD richiede ulteriori informazioni, il periodo di due mesi viene generalmente sospeso fino a quando il GEPD ha ottenuto le informazioni pertinenti.

Se la complessità della materia lo richiede, il periodo iniziale di due mesi può anche essere prorogato per altri due mesi con decisione del GEPD, che deve ricevere la notifica del responsabile prima della scadenza dell'iniziale periodo di due mesi. Se alla fine del periodo di due mesi o del periodo di proroga nessuna decisione è stata presa, si considera che il parere del GEPD è favorevole.

Registro

L'articolo 27, paragrafo 5, del regolamento prevede che il GEPD debba tenere un registro di tutte le operazioni di trattamento che gli sono state notificate per il controllo preventivo. Questo registro deve con-

tenere le informazioni di cui all'articolo 25 ed essere accessibile all'ispezione del pubblico.

Base di questo registro è il formulario di notifica sviluppato nel 2004. Nel 2005, il formulario di controllo preventivo che deve essere compilato dal responsabile della protezione dei dati e trasmesso al GEPD è stato migliorato sia in termini di contenuto, aggiungendo alcuni elementi importanti, sia in termini di formato, permettendo una facile interfaccia con formulari di notifica interna inviati ai responsabili della protezione dei dati, segnatamente con il formato utilizzato dalla Commissione e dalle altre istituzioni e organi che lo utilizzano.

L'esperienza ha dimostrato che sono necessarie maggiori informazioni di quelle previste all'articolo 27, paragrafo 5, in riferimento all'articolo 25, per avere una buona e reale base giuridica per analizzare le operazioni di trattamento. A tal fine sono stati aggiunti al formulario nuovi campi di informazioni. Si evita così al massimo la necessità di chiedere ulteriori informazioni.

Nell'interesse della trasparenza, tutte le informazioni sono incluse nel registro pubblico, fatte salve le misure di sicurezza che non devono essere menzionate nel registro accessibile all'ispezione pubblica. Questa restrizione è in linea con l'articolo 26 del regolamento che prevede che il registro delle operazioni di trattamento tenuto da ogni responsabile della protezione dei dati comprenda le informazioni fornite nel formulario, ad eccezione delle misure di sicurezza.

Una volta che il GEPD avrà espresso il suo parere, il riferimento al parere, il numero del caso e le eventuali successive misure da prendere (con le stesse restrizioni menzionate sopra) vengono aggiunte al registro. In seguito, vengono anche presentati in forma sommaria i cambiamenti introdotti dal responsabile alla luce del parere del GEPD. In tal modo si raggiunge un duplice obiettivo. Da un lato, le informazioni relative a una determinata operazione di trattamento sono mantenute aggiornate e, dall'altro, viene rispettato il principio della trasparenza.

Il registro sarà disponibile in linea nella seconda fase del sito web ed entrambe le notifiche e i pareri espressi saranno disponibili. Nel frattempo, gran parte delle opinioni figurano nel sito web, comprese le note di follow-up aggiunte allorché le raccomandazioni vengono attuate dai responsabili.

Pareri

A titolo dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento, la posizione finale del GEPD assume la forma di un parere che deve essere notificato al responsabile dell'operazione di trattamento e al responsabile della protezione dei dati dell'istituzione o organismo interessato.

Le opinioni sono strutturate come segue: una descrizione dei lavori; una sintesi dei fatti; un'analisi giuridica; conclusioni.

L'analisi giuridica ha inizio valutando se il caso effettivamente richieda il controllo preventivo. Come indicato sopra, se il caso non rientra nel campo dei casi elencati all'articolo 27, paragrafo 2, il GEPD valuta il rischio specifico per i diritti e le libertà della persona interessata. Allorché il caso richiede il controllo preventivo, il nocciolo dell'analisi giuridica riguarda l'esame della conformità dell'operazione di trattamento con le pertinenti disposizioni del regolamento. Laddove necessario, si presentano raccomandazioni allo scopo di assicurare la conformità con il regolamento. Nella sua conclusione il GEPD ha finora indicato che il trattamento non sembra comportare una violazione di disposizioni del regolamento, a condizione che le raccomandazioni espresse vengano prese in considerazione.

Per garantire, come in altri settori, che l'intero personale operi sulla stessa base e che i pareri del GEPD vengano adottati dopo un'analisi completa di tutte le informazioni significative, si sta elaborando un manuale di casistica. Esso fornisce una struttura di opinioni basate sull'esperienza pratica accumulata e viene continuamente aggiornato. Esso comprende anche un elenco di verifica.

È in funzione un sistema di controllo del flusso di lavoro atto a far sì che tutte le raccomandazioni in un caso specifico vengano seguite e, dove opportuno, che tutte le decisioni di applicazione siano rispettate (cfr. par. 2.3.7.).

2.3.3. Analisi quantitativa

Distinzione fra casi ex post e veri e propri casi di controllo preventivo

Il regolamento è entrato in vigore il 1° febbraio 2001. L'articolo 50 prevede che le istituzioni e gli organismi comunitari assicurino che le operazioni di trat-

tamento già in corso alla data dell'entrata in vigore del regolamento vengano conformate al regolamento entro un anno da tale data (cioè, entro il 1° febbraio 2002). Le nomine del GEPD e dell'assistente del GEPD sono entrate in vigore il 17 gennaio 2004.

I controlli preventivi riguardano non solo operazioni non ancora in corso (controlli preventivi «veri e propri»), ma anche operazioni di trattamento che sono iniziate prima del 17 gennaio 2004 o prima che il regolamento entrasse in vigore (controlli preventivi *ex post*). In siffatte situazioni, un controllo ai sensi dell'articolo 27 non potrebbe essere «preventivo» nel vero senso della parola, ma deve essere preso in considerazione come un caso *ex post*. Con questo approccio pragmatico, il GEPD garantisce la conformità dell'articolo 50 del regolamento al settore di operazioni di trattamento che presentano rischi specifici.

Per far fronte a questo arretrato di casi che potrebbero essere soggetti a controllo preventivo, il GEPD ha chiesto ai responsabili della protezione dei dati di analizzare la situazione della loro istituzione per quanto riguarda le operazioni di trattamento nell'ambito dell'articolo 27. A seguito dei contributi ricevuti da tutti i responsabili della protezione dei dati, il GEPD ha elaborato nel 2004 un elenco di casi soggetti a controllo preventivo. Detto elenco è stato ulteriormente precisato nel 2005.

A seguito dell'inventario, nella maggior parte delle istituzioni e degli organismi sono state individuate alcune categorie adatte ad una più sistematica supervisione. Per utilizzare nel modo più efficiente le risorse umane disponibili, il GEPD ha dato la precedenza ai lavori sui casi *ex post* di controllo preventivo. Nel settembre 2004, esaminando l'inventario dei casi sottoposti al GEPD dalle istituzioni e dagli organismi, sono state definite tre principali priorità:

- 1) fascicoli medici,
- 2) valutazione del personale,
- 3) procedure disciplinari.

Il GEPD ha aggiunto due nuove priorità nella richiesta di un inventario aggiornato che ha avanzato alle istituzioni e organi nel novembre 2005, segnatamente:

- 4) servizi sociali,
- 5) telesorveglianza.

Questi criteri di priorità si applicano solo a casi *ex post*, in quanto i controlli preventivi veri e propri debbono essere affrontati prima dell'attuazione

dell'operazione di trattamento, seguendo i piani dell'istituzione o organismo.

Pareri su casi di controllo preventivo espressi nel 2005

Nel 2005, primo anno completo di lavoro per il GEPD, sono stati emessi 34 pareri su controlli preventivi.

Corte dei conti

5 casi di controllo preventivo

Commissione europea

4 casi di controllo preventivo

Comitato delle regioni

3 casi di controllo preventivo

Consiglio

4 casi di controllo preventivo

Banca centrale europea

3 casi di controllo preventivo

Corte di giustizia delle Comunità europee

6 casi di controllo preventivo

Comitato economico e sociale europeo

1 caso di controllo preventivo

Banca europea per gli investimenti

4 casi di controllo preventivo

Parlamento

2 casi di controllo preventivo

UAMI ⁽²⁾

2 casi di controllo preventivo

Dei 34 casi solo quattro erano veri e propri casi di controllo preventivo, vale a dire che le istituzioni e gli organismi interessati (Corte dei conti per tre di questi e BCE per il quarto) hanno seguito la procedura prevista per il controllo preventivo prima di attuare le operazioni di trattamento. Tre di questi quattro casi di controllo preventivo riguardavano procedure disciplinari e uno la valutazione. I 30 restanti erano casi di controllo preventivo *ex post*.

Oltre a questi 34 casi di controllo preventivo su cui è stato espresso un parere, il GEPD ha altresì affrontato otto casi che si è riscontrato essere non soggetti al controllo preventivo: due notifiche sono venute dalla Corte di giustizia, due dalla Banca europea per gli investimenti, due dal Mediatore europeo, una dal Comitato delle regioni e una dalla Commissione.

⁽²⁾ Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Di questi otto casi, cinque riguardavano fascicoli personali. Sebbene i fascicoli personali non siano oggetto di controllo preventivo, esistono in tutte le istituzioni e organismi e sollevano importanti questioni in materia di protezione dei dati. Questo specifico argomento verrà quindi trattato in un documento inteso a fornire orientamenti che assicurino che i diritti degli individui sono debitamente protetti.

Analisi per istituzione/organismo

La maggior parte delle istituzioni o organismi hanno notificato operazioni di trattamento che potrebbero presentare rischi specifici. Pur aggiornando il loro inventario di casi di controllo preventivo (nel novembre 2005), le istituzioni e gli organismi hanno avuto l'opportunità di analizzare in quale settore le notifiche avanzano speditamente o mancano.

Solo un'agenzia (UAMI) ha notificato casi. Il GEPD presume che molte altre agenzie notificheranno operazioni di trattamento nel prossimo futuro, in quanto alcune di queste sono già molto avanti nella determinazione dei loro inventari.

Analisi per categoria

Il numero di controlli preventivi affrontati, per categoria prioritaria, è il seguente:

Categoria 1 (fascicoli medici)

9 casi di controllo preventivo

Categoria 2 (valutazione del personale)

19 casi di controllo preventivo

Categoria 3 (procedure disciplinari)

6 casi di controllo preventivo

Categoria 4 (servizi sociali)

nessuno

Categoria 5 (telesorveglianza)

nessuno

Per quanto riguarda la categoria 1, essa comprende il fascicolo medico stesso (un caso di controllo preventivo) e tutte le procedure collegate a autorizzazioni o regimi di malattia (otto casi di controllo preventivo).

La maggiore resta la categoria 2, relativa alla valutazione del personale (56 % dei casi; 19 fascicoli su 34). La valutazione riguarda tutti i membri del personale della Comunità europea, compresi i funzionari, gli agenti temporanei e gli agenti contrattuali.

Lo scopo della valutazione è pertinente nel più ampio senso riguardante non solo la valutazione in sé (per esempio, il caso 2005-218 relativo alla revisione dello sviluppo del sistema delle carriere), ma anche tutte le operazioni di trattamento compresi i dati che contribuiscono alla valutazione della persona interessata in un quadro specifico (come la valutazione dei contraenti freelance).

Quanto alla terza categoria (procedure disciplinari), solo sei fascicoli sono stati evasi. Queste operazioni di trattamento sono tuttavia molto ben documentate. È importante sottolineare che il 75 % dei casi di controllo preventivo vero e proprio riguarda procedure disciplinari.

Poiché le tematiche prioritarie quattro e cinque sono state introdotte solo nel novembre 2005, è plausibile che a tutt'oggi non siano stati emessi pareri, benché in ciascuna categoria siano state ricevute notifiche.

Lavori del GEPD, istituzioni e organismi

Le due tabelle dell'allegato D illustrano i lavori del GEPD, delle istituzioni e degli organismi. Esse descrivono nel dettaglio il numero di giorni lavorativi del GEPD, il numero dei giorni supplementari richiesti dal GEPD e il numero di giorni di sospensione (tempo necessario per ricevere informazioni dalle istituzioni e dagli organismi).

Notifiche di controllo preventivo ricevute nel 2005 su cui debbono essere espressi pareri nel 2006

Appare plausibile che molti casi di controllo preventivo saranno trattati durante il 2006. Alla fine di gennaio 2006, 33 casi di controllo preventivo erano già in corso. Di questi, 29 notifiche sono state spedite nel 2005 (otto in dicembre) e quattro sono state notificate in gennaio 2006. Nessuno di questi casi è un vero e proprio caso di controllo preventivo. Solo un caso è stato considerato non soggetto a controllo preventivo.

Commissione europea

3 casi di controllo preventivo

Consiglio

8 casi di controllo preventivo

Banca centrale europea

4 casi di controllo preventivo

Corte di giustizia delle Comunità europee

2 casi di controllo preventivo

Banca europea per gli investimenti
3 casi di controllo preventivo

EPSO ⁽³⁾
3 casi di controllo preventivo

EUMC ⁽⁴⁾
1 caso di controllo preventivo

UAMI ⁽⁵⁾
1 caso di controllo preventivo

TCEU ⁽⁶⁾
4 casi di controllo preventivo

Analisi per istituzione e organismo

Le istituzioni e gli organismi continuano a notificare al GEPD le operazioni di trattamento che possono presentare rischi specifici. Dopo aver lanciato l'inventario aggiornato (nel novembre 2005), si rileva che numerose notifiche sono state ricevute da alcune istituzioni e relativamente poche o nessuna da altre.

Oltre all'UAMI, altre due agenzie (EUMC e TCEU) sono ora attive nel settore della protezione dei dati. Si prevede che un maggior numero di agenzie si occupi della questione della protezione dei dati in un prossimo futuro.

Analisi per categoria

Il numero di casi di controllo preventivo notificati per categoria prioritaria è il seguente:

Categoria 1 (fascicoli medici)
9 casi di controllo preventivo

Categoria 2 (valutazione del personale)
13 casi di controllo preventivo

Categoria 3 (procedure disciplinari)
1 caso di controllo preventivo

Categoria 4 (servizi sociali)
2 casi di controllo preventivo

Categoria 5 (telesorveglianza)
3 casi di controllo preventivo

Altri settori
1 caso di controllo preventivo ⁽⁷⁾

⁽³⁾ Ufficio europeo di selezione del personale (che fa riferimento al responsabile della protezione dei dati della Commissione).

⁽⁴⁾ Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia.

⁽⁵⁾ Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli).

⁽⁶⁾ Centro di traduzione per gli organi dell'Unione europea.

⁽⁷⁾ Correlato a irregolarità finanziarie.

Nella categoria 1 (fascicoli medici) si rileva un processo continuo di notifiche e si prevede che esso prosegua nel 2006, in quanto molte procedure riguardano fascicoli medici.

La categoria 2 (valutazione del personale) abbraccia tuttora la maggioranza dei casi: 13 su 29 fascicoli (45 %). La maggior parte dei casi sono stati notificati in questo settore, come l'assunzione di funzionari, agenti temporanei e agenti contrattuali (casi EPSO), che riguarda tutte le istituzioni e organismi.

Quanto alla categoria 3 (procedure disciplinari), il GEPD si attende notifiche dalle istituzioni.

Per la categoria 4 (servizi sociali), le notifiche sono già pervenute (una dalla Commissione e una dal Consiglio).

La categoria 5 (telesorveglianza) assume una particolare importanza. Come base per il controllo preventivo di sistemi di telesorveglianza, il GEPD sta elaborando un documento sulla telesorveglianza che servirà da riferimento per il controllo preventivo in questo settore. (cfr. par. 2.7).

2.3.4. Principali questioni in casi ex post

I dati medici e gli altri dati relativi alla salute sono trattati da istituzioni e organismi. Qualsiasi dato riguardante la conoscenza diretta o indiretta dello stato di salute di un individuo rientra in questa categoria. Quindi il «doppio sostegno» per bambini con disabilità, numero di assenze ecc. sono soggetti a controllo preventivo.

In questo settore, sia la necessità di controllo preventivo che le condizioni specifiche relative al trattamento di dati sensibili sono di applicazione (articolo 10 del regolamento). La base giuridica e la stretta necessità di trattamento di questi dati sono state attentamente prese in considerazione. La riservatezza è un'altra preoccupazione essenziale.

In alcuni casi, l'esternalizzazione dei servizi medici implica che il trattamento non rientra nel campo d'applicazione del regolamento (ma in questi casi la legislazione nazionale che traspone la direttiva 95/46/CE è d'applicazione).

La valutazione del personale è un'operazione di trattamento comune in tutte le istituzioni e organismi,

per ovvie ragioni. È stata analizzata una varietà di casi, dalla selezione di nuovo personale alla valutazione annuale, che riguarda sia il personale permanente che quello in prova. Fatte salve le questioni comuni di conservazione dei dati, informazione ecc., è stata sottolineata la limitazione dello scopo: nessun dato raccolto per la valutazione può essere utilizzato per usi incompatibili. La conservazione di dati in fascicoli personali è altresì una questione pertinente in queste operazioni. In un particolare caso di sorveglianza di chiamate telefoniche, erano presenti nel sistema dati relativi al traffico e quindi anche l'articolo 37 era pertinente.

Indagini amministrative e procedure disciplinari: tre casi di controllo *ex post* sono stati effettuati in questo settore. Come nei controlli preventivi veri e propri (cfr. paragrafo 2.3.5), la distinzione fra fascicoli personali e fascicoli relativi a indagini amministrative/disciplinari è risultata di grande importanza nel garantire il rispetto dei periodi di conservazione. Si è riscontrato il significativo problema dell'apparente contraddizione fra il principio di conservazione limitata di dati, assieme al principio di prescrizione delle sanzioni e l'attuale interpretazione dell'articolo 10, punto i), dell'allegato IX dello statuto del personale. Le raccomandazioni del GEPD e i lavori in corso tendono a riconciliare gli antecedenti in nuovi casi di scorretta condotta disciplinare.

2.3.5. Principali questioni relative ai controlli preventivi veri e propri

Il GEPD dovrebbe normalmente esprimere il suo parere prima dell'avvio di un processo di trattamento, così da garantire fin dall'inizio i diritti e le libertà delle persone interessate. Questo è il senso dell'articolo 27. In parallelo con il trattamento dei casi di controllo preventivo *ex post*, quattro casi di controlli preventivi veri e propri⁽⁸⁾ sono stati notificati al GEPD nel 2005. Da tutti si trae la conclusione generale che in casi di controllo preventivo vero e proprio l'informazione non è così concreta come nel trattamento dati nei casi *ex post*. Nei casi di controllo preventivo veri e propri, le norme procedurali sono un aspetto predominante della notifica.

Il caso «Compass» della Corte dei conti ha affrontato la nuova procedura di valutazione dei membri del

⁽⁸⁾ Cioè, casi riguardanti operazioni di trattamento non ancora attuate.

personale. Le uniche raccomandazioni per migliorare il sistema dal punto di vista della protezione dei dati sono state l'inclusione delle informazioni previste all'articolo 11, paragrafo 1, lettera f), e all'articolo 12, paragrafo 1, lettera f), in modo tale da migliorare l'equità, l'adozione di misure di sicurezza nelle comunicazioni e la limitazione dell'accesso ai dati nel caso di un appello.

Il caso «Molestie» della Corte dei conti riguarda un sistema per far fronte a situazioni di molestie. Si sosteneva inizialmente che la fase «informale» della procedura stabilita dalla Corte dei conti non fosse soggetta al regolamento in quanto non vi era archiviazione dei dati personali raccolti. Il GEPD ha considerato che era della massima importanza che questa fase informale fosse contemplata dal regolamento, così da assicurare la piena applicazione delle garanzie relative al trattamento dei dati personali. Data la sensibilità delle questioni, sono state fatte raccomandazioni in vari settori (base giuridica, informazioni alle persone interessate, limitazione dello scopo ecc.).

Nel caso «Indagini amministrative interne e procedimenti disciplinari» della Corte dei conti, il GEPD ha fra l'altro dato raccomandazioni sul trattamento dei dati sensibili quali sono definiti all'articolo 10 e sui diritti di accesso e rettifica (con significati specifici in questo contesto). La principale questione riguarda la distinzione dei fascicoli disciplinari dai fascicoli personali e le diverse regole applicabili alla conservazione dei dati.

Si trattava delle stesse questioni nel caso «Indagini amministrative interne» della Banca centrale europea. Le indagini possono alla fine portare a procedure disciplinari. È stata analizzata la possibilità di intercettazioni telefoniche e si è considerato ammissibile un approccio restrittivo. È stata raggiunta un'interpretazione logica della limitazione della conservazione dei dati relativi al traffico di comunicazioni interpretando congiuntamente gli articoli 37 e 20 del regolamento.

2.3.6. Consultazioni

In caso di dubbio circa la necessità di un controllo preventivo l'RPD deve consultare il GEPD in merito al caso (articolo 27, paragrafo 3). Nel 2005, gli RPD hanno consultato il GEPD su varie questioni.

Il GEPD ha chiarito che i seguenti casi sono soggetti a controllo preventivo:

- controllo elettronico dei dati sul traffico nelle istituzioni e negli organismi (categoria 5 per i controlli preventivi *ex post*) in quanto concerne la valutazione del comportamento degli individui;
- sistemi intesi ad affrontare il problema delle molestie sul posto di lavoro, per gli stessi motivi;
- operazioni di trattamento concernenti la riqualificazione professionale del personale, svolte da un gruppo cui fanno parte un dottore, un assistente sociale ecc.;
- nuove procedure di promozione.

In altri casi i controlli preventivi non sono stati giudicati necessari:

- indagine svolta al fine di concedere o meno un diritto, una prestazione o un contratto, in quanto l'articolo 27, paragrafo 2, lettera d) si riferisce soltanto all'esclusione; tuttavia, se viene effettuata una valutazione, il caso rientra nelle fattispecie contemplate dall'articolo 27, paragrafo 2, lettera b);
- la gestione di strutture amministrative, quali ad esempio descrizioni della natura delle funzioni del personale, in quanto non implicano una valutazione e non presentano rischi di altro genere;
- telelavoro, a meno che non siano introdotti nel sistema meccanismi di valutazione;
- esternalizzazione dei compiti delle squadre di soccorso per le emergenze (dato che la selezione dei membri delle squadre è esclusiva responsabilità di un'entità privata).

Il trattamento dei dati medici è un settore complesso.

- Il trattamento dei dati relativi alla salute da parte di servizi amministrativi dell'istituzione o organismo è soggetto al controllo preventivo previsto dall'articolo 27, paragrafo 2, lettera a).
- Quando i servizi medici vengono affidati all'esterno, ad un'altra istituzione o un altro organismo europeo, devono prima essere soggetti ad un controllo presso quest'ultima istituzione o

organismo e non presso quello che li ha esternalizzati.

- Se i servizi vengono prestati da una società privata, il regolamento non è d'applicazione ed entra in gioco la legislazione nazionale che recepisce la direttiva 95/46/CE. Pertanto, non dovrebbe esserci un controllo preventivo da parte del GEPD.
- È stato analizzato un caso limite in cui un medico e un infermiere prestano servizi medici nei locali dell'istituzione. Poiché si è concluso che l'istituzione svolge il ruolo e ha i poteri di un responsabile del trattamento dei dati, il controllo preventivo è stato giudicato necessario.
- I dati relativi alla salute sono stati ritenuti decisivi anche ai fini del controllo preventivo in un'operazione di trattamento intesa a tenere in debito conto le disabilità dei membri del personale in situazioni di emergenza e per assegnare loro agevolazioni di parcheggio.

Da un altro punto di vista, prima di diventare operativi i sistemi «a ombrello» non sono di per sé soggetti a controllo preventivo, anche se includono sottosistemi che rientrano nell'articolo 27. In tali casi, la notifica del sistema generale è stata utilizzata come fonte d'informazioni di carattere generale e contestuale per il controllo del sottosistema. Un chiaro esempio è rappresentato dal Sysper 2 della Commissione, che include operazioni di trattamento quali CDR/REC (sistema di rapporti di evoluzione della carriera del personale), ovviamente soggetti a controllo preventivo.

2.3.7. Follow-up dei pareri e delle consultazioni in materia di controllo preventivo

Quando il GEPD emette un parere su un caso sottopostogli ai fini del controllo preventivo oppure quando un caso viene analizzato per decidere circa la necessità di un controllo preventivo e alcuni aspetti critici sembrano richiedere misure correttive, il parere del GEPD può contenere una serie di raccomandazioni di cui si deve tener conto per rendere l'operazione di trattamento conforme al regolamento. Qualora il responsabile del trattamento dei dati non si conformi a tali raccomandazioni, il GEPD può esercitare i poteri conferitigli dall'articolo 47 del

regolamento. Il GEPD può in particolare deferire la questione all'istituzione o all'organismo comunitario interessato.

Il GEPD può inoltre ordinare che siano soddisfatte le richieste di esercizio di determinati diritti in relazione ai dati (allorché dette richieste siano state respinte in violazione degli articoli da 13 a 19), oppure rivolgere avvertimenti o moniti al responsabile del trattamento. Può anche ordinare la rettifica, il blocco, la cancellazione o la distruzione di tutti i dati oppure vietare trattamenti a titolo provvisorio o definitivo. Qualora le decisioni del GEPD non vengano rispettate, questi ha il diritto di adire la Corte di giustizia delle Comunità europee alle condizioni previste dal trattato CE.

Tutti i casi relativi al controllo preventivo hanno dato luogo a raccomandazioni. Come spiegato in precedenza (ai punti 2.3.4 e 2.3.5), la maggior parte delle raccomandazioni concerne informazioni relative agli interessati, ai periodi di conservazione dei dati, alla limitazione delle finalità e ai diritti di accesso e di rettifica. Le istituzioni e gli organismi sono disposti a seguire queste raccomandazioni e finora non c'è stato bisogno di decisioni volte ad assicurarne l'attuazione.

I tempi per l'attuazione di dette misure variano da caso a caso. Nel 2005, sono stati chiusi sei casi in quanto tutte le raccomandazioni erano state attuate ⁽⁹⁾. In un caso ⁽¹⁰⁾ una misura è ancora in sospeso.

Per quanto riguarda il follow-up delle consultazioni sulla necessità di un controllo preventivo in un caso «ex post», se la risposta è stata positiva e la questione è prioritaria (sette casi nel 2005), il ricevimento della notifica viene monitorato e, se necessario, viene inviato un richiamo. Se il caso non è prioritario, il follow-up consiste in una richiesta di notifica a tempo debito. Nei casi di controllo preventivo veri e propri, la notifica viene richiesta immediatamente. Nei rimanenti casi, non sono stati riscontrati rischi particolari ai sensi dell'articolo 27, anche se è stato comunque necessario modificare alcuni aspetti; un caso è stato chiuso, essendo stati operati i cambiamenti necessari, mentre altri due sono ancora pendenti.

⁽⁹⁾ Consiglio dell'Unione europea: 2004-319; Parlamento europeo: 2004-13 e 2004-126; Commissione europea: 2004-95 e 2004-96; UAMI: 2004-174.

⁽¹⁰⁾ Commissione europea: 2004-196.

2.3.8. Conclusioni e futuro

Nel 2005 si è svolta un'intensa attività nel settore del controllo preventivo. I risultati sono piuttosto soddisfacenti, anche se varie istituzioni e organismi non hanno trasmesso le notifiche nei casi prioritari di controllo «ex post». Il 2006 deve essere l'anno decisivo per ottenere queste informazioni e completare l'analisi delle operazioni di trattamento in tutte le istituzioni e organismi in quei settori. Questo processo dovrebbe concludersi entro la primavera 2007. Il GEPD farà il possibile per raggiungere tale obiettivo. I nuovi organismi, così come le istituzioni esistenti da tempo, devono riesaminare le proprie operazioni di trattamento dei dati personali in tutti i campi e, in particolare per quanto riguarda le questioni prioritarie, accertarsi di rispettare tale scadenza.

Le comunicazioni elettroniche riceveranno un'attenzione specifica durante il 2006. Il GEPD sta preparando un documento sull'argomento (cfr. il punto 2.7). Dato che il controllo elettronico dei dati sul traffico e le finalità di gestione del bilancio, ivi compresa la verifica dell'uso autorizzato, come è stato deciso da ogni istituzione e organismo, è soggetto al controllo preventivo ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2, lettera b), gli RDP dovranno trasmettere le pertinenti notifiche relativamente ai sistemi esistenti non appena il GEPD avrà pubblicato il suo documento sull'argomento, ivi compreso l'elenco di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

Occorre inoltre accrescere la consapevolezza della possibile necessità di un controllo preventivo nella fase della progettazione dei nuovi sistemi. Il calendario di attuazione dei nuovi progetti deve tenere conto del tempo necessario all'istituzione o all'organismo per consentire all'RDP di trasmettere la notifica al GEPD, e al GEPD di emettere il suo parere, affinché siano in grado di mettere in atto le raccomandazioni del GEPD prima di dare inizio all'operazione di trattamento.

Per quanto riguarda la procedura, sono auspicabili tempi più brevi per informare il GEPD nel caso in cui siano richieste ulteriori informazioni. In effetti, se si compilano esaurientemente i moduli di notifica e si fornisce una documentazione completa, la richiesta di ulteriori informazioni dovrebbe essere l'eccezione e non la regola, come invece è avvenuto finora.

Al fine di conseguire i suddetti obiettivi è opportuno assicurare maggiore sostegno ai RPD nominati di recente e stabilire un calendario per i riesami bilaterali del processo di notifica insieme a tutti i RPD. In tale contesto, un documento orientativo contenente un aggiornamento sulle prassi e conclusioni sul controllo preventivo rappresenterà uno strumento importante.

2.4. Reclami

2.4.1. Introduzione

Ai sensi degli articoli 32, paragrafo 2, 33 e 46, lettera a) del regolamento, qualsiasi persona fisica può presentare un reclamo al GEPD, senza condizioni legate alla nazionalità o al luogo di residenza ⁽¹⁾. I reclami sono ammissibili soltanto se provengono da una persona fisica e riguardano la violazione del regolamento da parte di un'istituzione o di un organismo dell'UE in seguito a un trattamento di dati personali nell'esercizio di attività che rientrano, integralmente o in parte, nel campo d'applicazione del diritto comunitario. Come si vedrà in seguito, vari reclami presentati al GEPD sono stati dichiarati inammissibili in quanto esulavano dalle sue competenze.

Ogniqualvolta il GEPD riceve un reclamo, trasmette all'autore del reclamo una dichiarazione di ricevimento, fatta salva l'ammissibilità del caso, a meno che il reclamo non sia palesemente inammissibile senza bisogno di ulteriore esame. Il GEPD chiede inoltre all'autore del reclamo di informarlo circa altre eventuali azioni dinanzi a un giudice nazionale, alla Corte di giustizia delle Comunità europee o dinanzi al Mediatore (pendenti o meno).

⁽¹⁾ Ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2: «[...]qualunque interessato può presentare un reclamo al Garante europeo della protezione dei dati se ritiene che i diritti riconosciutigli a norma dell'articolo 286 del trattato siano stati violati in seguito a un trattamento di dati personali che lo riguardano effettuato da un'istituzione o da un organismo comunitario».

Articolo 33: «Qualsiasi persona alle dipendenze di un'istituzione o di un organismo della Comunità può presentare un reclamo al Garante europeo della protezione dei dati senza seguire la via gerarchica per una asserita violazione delle norme del [regolamento (CE) n. 45/2001]».

Articolo 46, lettera a): il Garante europeo della protezione dei dati «tratta i reclami e compie i relativi accertamenti, e ne comunica l'esito agli interessati entro un termine ragionevole».

Se il caso è ammissibile, il GEPD procederà ai debiti accertamenti, in particolare contattando l'istituzione o l'organismo interessato o richiedendo ulteriori informazioni all'autore del reclamo. Il GEPD ha la facoltà di ottenere dal responsabile del trattamento dei dati o dall'istituzione o organismo l'accesso a tutti i dati personali e a tutte le informazioni necessari per l'indagine, nonché l'accesso a tutti i locali in cui un responsabile del trattamento o un'istituzione o un organismo comunitario svolge le sue attività.

Nel 2005 il GEPD ha ricevuto 27 reclami. Soltanto cinque di questi casi sono stati dichiarati ammissibili e ulteriormente esaminati dal GEPD. Inoltre, il GEPD ha adottato quattro decisioni in merito ai reclami introdotti nel 2004, che saranno esaminate brevemente qui di seguito.

2.4.2. Casi dichiarati ammissibili

Casi pendenti del 2004

Come osservato in precedenza, per alcuni reclami presentati nel 2004 il GEPD ha preso una decisione nel 2005.

Un reclamo ricevuto nel 2004 (2004-111) concerneva la divulgazione di dati personali relativi a persone coinvolte in una causa in materia di concorrenza. La Commissione può decidere circa la riservatezza di alcuni dati personali raccolti nei casi inerenti alla concorrenza. La ricorrente ha presentato ricorso contro la decisione presa nei suoi confronti. Tuttavia, sebbene abbia sollevato questioni interessanti, non ha fornito al GEPD le informazioni necessarie per portare avanti il caso e il GEPD non è stato in grado di prendere una decisione.

Un altro reclamo pendente dal 2004 (2004-329) riguardava la raccolta di dati necessari per il rimborso delle spese di viaggio di un esperto che ha partecipato ad una riunione organizzata dalla Commissione europea (articolo 4 del regolamento: qualità dei dati). Il GEPD ha formulato una richiesta alla Commissione, a seguito della quale la raccolta dei dati personali è stata giudicata pertinente, adeguata e non eccessiva.

Infine, un reclamo ricevuto nel 2004 (2004-7) riguardava l'accesso e la divulgazione illeciti di informazioni contenute nel Sysper 2 (sistema d'informazione della Commissione europea) in violazione dell'articolo 21 del regolamento (sicurezza). Dopo

vari scambi di informazioni sul caso, la Commissione ha informato il GEPD che verrà aperta un'inchiesta dall'Ufficio di indagine e disciplina (IDOC).

Casi del 2005

È stato presentato un reclamo contro il Parlamento europeo per aver pubblicato i nomi dei firmatari di una petizione (2005-40). Il reclamo era volto a stabilire se il trattamento fosse lecito (articolo 5) e se il livello di informazioni fornito fosse sufficiente a giustificare il trattamento/la divulgazione sulla base del consenso (articolo 2). Si è concluso che il trattamento era lecito, non sulla base di un consenso inequivocabile bensì sulla base dell'articolo 5, lettere a) e b), ossia rispettivamente, «per l'esecuzione di una funzione di interesse pubblico» e per «obbligo legale». Le informazioni fornite agli interessati non erano comunque sufficienti e il GEPD ha pertanto suggerito al segretariato della commissione per le petizioni di modificare i formulari per la presentazione delle petizioni in modo da renderne più visibili le conseguenze. Il GEPD ha inoltre suggerito di prevedere la possibilità di sottrarsi alla divulgazione per motivi imperiosi e legittimi.

È stato presentato un reclamo contro la Commissione europea concernente il «profilo» online dell'interessato (2005-112). Uno dei partecipanti ad una conferenza di tre giorni organizzata dalla Commissione europea aveva chiesto che il suo profilo, fornito prima della conferenza, venisse cancellato da una sezione specifica del sito web Europa. L'interessato ha contattato il GEPD per opporsi alla divulgazione del suo profilo (articolo 18). Il GEPD ha inoltrato la richiesta al responsabile del sito web in questione, chiedendogli di esaminare il merito del caso. A seguito del suo intervento il profilo è stato cancellato.

È pervenuto un reclamo concernente il diritto di accesso (articolo 13) ai dati personali relativi a un concorso interno presso l'UAMI (2005-144). Tale reclamo ha sollevato quesiti interessanti sul diritto di accesso nelle procedure di selezione organizzate dall'EPSO e ha dato luogo ad un'inchiesta in loco da parte del GEPD. A seguito di tale inchiesta il GEPD ha concluso che era opportuno concedere l'accesso ai dati e successivamente si è proceduto in tal senso.

Un altro reclamo concerneva una procedura di selezione presso il Parlamento europeo (2005-182). Il ricorrente (candidato a un posto) ha chiesto la rettifica dei suoi dati personali contenuti nella banca dati

del Parlamento europeo (articolo 14). Il GEPD ha deciso che il personale deve essere informato circa il diritto di accesso e di rettifica in relazione a talune banche dati. Tuttavia, per quanto riguarda l'effettiva rettifica dei dati, il GEPD ha concluso di poter agire soltanto in relazione a dati fattuali ma di non essere competente per quanto riguarda i dati sulla valutazione.

Un reclamo è stato rivolto da un giornalista il quale ha sostenuto che il suo nome è stato divulgato — in modo non esplicito — in un comunicato stampa dell'OLAF relativamente a un caso di corruzione (2005-190). Il suo reclamo si basava sul principio della correttezza del trattamento (articolo 4) e sul diritto alla rettifica (articolo 14). Il ricorrente aveva già presentato un reclamo al Mediatore. Il GEPD ha chiuso il caso in quanto non poteva aggiungere nulla a quanto il Mediatore aveva già concluso in merito al caso.

Il GEPD ha ricevuto un reclamo (2005-377) in merito a talune informazioni pubblicate nella stampa su una procedura disciplinare nei confronti di due funzionari dell'UE. Scopo del reclamo era stabilire in che modo le informazioni in questione fossero state divulgate all'esterno della Commissione europea. Il GEPD ha deciso di non aprire un'inchiesta per mancanza di prove.

2.4.3. Casi dichiarati inammissibili: principali motivi di inammissibilità

22 dei 27 reclami ricevuti nel 2005 sono stati dichiarati inammissibili per incompetenza del GEPD. Tali casi infatti non concernevano il trattamento di dati personali da parte di istituzioni o organismi europei e quindi avrebbero dovuto essere rivolti alle autorità nazionali per la protezione dei dati. In uno dei casi in questione il reclamo concerneva informazioni sul sito web del Consiglio d'Europa, che non rientra tra le istituzioni/gli organismi comunitari. Il GEPD ha rinviato l'autore del reclamo al Consiglio d'Europa.

2.4.4. Collaborazione con il Mediatore

Ai sensi dell'articolo 195 del trattato CE, il Mediatore è abilitato a ricevere le denunce riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari. Vi è una sovrapposizione di competenze tra il Mediatore europeo e il GEPD per quanto riguarda il trattamento dei reclami, nel senso

che alcuni casi di cattiva amministrazione possono riguardare il trattamento di dati personali. Pertanto, i reclami rivolti al Mediatore possono implicare questioni inerenti alla protezione dei dati. Analogamente, i reclami rivolti al GEPD possono riguardare reclami che hanno già formato oggetto, integralmente o in parte, di una decisione del Mediatore.

Per evitare doppioni inutili e assicurare il più possibile un approccio coerente alle questioni inerenti alla protezione dei dati, di carattere sia generale sia particolare sollevate dai reclami, le due istituzioni procedono ad uno scambio di informazioni sia in merito alla presentazione dei reclami di competenza dell'altra istituzione sia in merito all'esito del reclamo stesso.

Attualmente si stanno esaminando varie possibilità di collaborazione tra il Mediatore europeo e il GEPD per giungere nel prossimo futuro ad una collaborazione più strutturata.

2.4.5. Altre attività in materia di reclami

Il GEPD sta lavorando ad un manuale interno per il trattamento dei reclami, destinato al suo personale.

Due membri del personale hanno anche partecipato ad un workshop sul trattamento dei reclami organizzato per le autorità nazionali di protezione dei dati, tenutosi a Parigi nel novembre 2005. Durante i due giorni in cui si è svolto il workshop il personale del GEPD ha presentato una sintesi dei reclami trattati dal GEPD e gli elementi della sua strategia di comunicazione. Il workshop è stato un'occasione interessante per condividere le esperienze in questo campo e per ottenere informazioni sulla gestione dei reclami a livello nazionale.

2.5. Indagini

Il garante aggiunto e un membro della sua équipe hanno condotto la prima indagine in loco del GEPD ai sensi dell'articolo 47 del regolamento nell'ambito di un reclamo in materia di diritto di accesso ai dati. I dati in questione riguardavano i risultati di un esame orale in una procedura di selezione interna presso un'agenzia dell'UE. La visita ha consentito al GEPD di determinare l'esatta portata dei dati ai quali era stato richiesto l'accesso. La visita è stata anche un'occasione per incontrare i diversi servizi dell'istituzione e per spiegare le principali funzioni e attività del GEPD.

2.6. Accesso del pubblico ai documenti e protezione dei dati

Come annunciato nella relazione annuale del 2004, il GEPD si è dedicato con impegno all'elaborazione di un documento di inquadramento, presentato in luglio, che tratta del rapporto tra il regolamento e il regolamento sull'accesso del pubblico⁽¹²⁾. Entrambi sono diritti fondamentali, nessuno dei due prevale sull'altro, e sono elementi essenziali della vita democratica dell'Unione europea. Costituiscono inoltre una parte importante del concetto di buon governo. Molti documenti in possesso delle istituzioni e degli organismi dell'UE contengono dati personali. Per queste ragioni, un approccio adeguato e ponderato alla possibile divulgazione al pubblico di un documento contenente dati personali riveste estrema importanza.

Il documento contiene una descrizione e un'analisi del rapporto tra questi due diritti fondamentali e fornisce esempi concreti e un elenco di controllo per guidare i funzionari e i servizi responsabili dell'amministrazione UE. Il documento è stato in generale accolto positivamente e utilizzato da alcune istituzioni e organismi nel loro lavoro quotidiano.

La principale conclusione del documento è che non si può opporre un rifiuto automatico alle richieste di divulgazione di documenti in possesso dell'amministrazione UE solo perché essi contengono dati personali. L'eccezione prevista dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera b)⁽¹³⁾ del regolamento relativo all'accesso del pubblico ai documenti stabilisce che, affinché la divulgazione sia rifiutata, essa deve arrecare pregiudizio alla vita privata di una persona. Esortando ad un esame pratico ed individuale dei singoli casi, il documento colloca in un quadro più preciso l'eccezione attentamente formulata, sostenendo che per rifiutare l'accesso del pubblico a un documento devono essere soddisfatti i seguenti criteri:

- 1) deve essere in gioco la vita privata dell'interessato;

⁽¹²⁾ Regolamento (CE) n. 1049/2001.

⁽¹³⁾ «Le istituzioni rifiutano l'accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela di quanto segue [...] la vita privata e l'integrità dell'individuo, in particolare in conformità con la legislazione comunitaria sulla protezione dei dati personali».

- 2) l'accesso del pubblico deve arrecare un serio pregiudizio all'interessato;
- 3) l'accesso del pubblico non è consentito dalla legislazione sulla protezione dei dati.

Il documento interpreta il terzo criterio nel modo seguente. Occorre valutare, caso per caso, se la divulgazione di un documento che concerne la vita privata di un individuo è conforme agli articoli 4, 5 e 10 del regolamento sulla protezione dei dati. Se la divulgazione è conforme ai principi in materia di qualità dei dati e liceità del trattamento, secondo il GEPD è proporzionato rendere pubblico il documento, sempreché non contenga dati sensibili.

Il documento stabilisce infine due importanti principi di cui occorre tenere conto:

- 1) Le persone che agiscono in veste pubblica sono soggette ad un livello di scrutinio pubblico più elevato. Può pertanto essere necessario divulgare i loro dati personali.
- 2) Un approccio proattivo è sempre consigliabile. Ciò significa che l'istituzione o l'organismo in questione informa l'interessato circa i suoi obblighi in materia di trasparenza e del fatto che alcuni dei suoi dati personali, per analogia, possono essere resi pubblici.

2.7. Sorveglianza elettronica (e-monitoring)

L'uso degli strumenti di comunicazione elettronica all'interno di istituzioni ed organi genera un numero sempre maggiore di dati personali la cui elaborazione comporta l'applicazione del regolamento. Alla fine del 2004, il GEPD ha iniziato a occuparsi di elaborazione dei dati generati dall'uso delle comunicazioni elettroniche (telefono, posta elettronica, telefonia mobile, Internet ecc.) presso istituzioni e organi europei. Il progetto si basava in parte sull'informazione di base fornita dagli RPD sulle pratiche delle rispettive istituzioni in questo settore, in parte anche sui risultati ottenuti in seguito all'esame di casi sottoposti al GEPD per una verifica preventiva. Agli RPD è stato presentato un progetto che dovrebbe condurre a ulteriori dibattiti con le parti interessate prima della pubblicazione definitiva nel giugno 2006.

2.8. Eurodac

Nel gennaio 2004, l'autorità comune di controllo dell'Eurodac è stata sostituita dal GEPD a norma dell'articolo 20, paragrafo 11, del regolamento Eurodac ⁽¹⁴⁾. Da allora il GEPD è competente in materia di sorveglianza dell'unità centrale dell'Eurodac. Tuttavia, un aspetto essenziale del controllo dell'Eurodac nel suo insieme è la cooperazione tra autorità nazionali di controllo e il GEPD nell'esaminare i problemi relativi all'attuazione delle attività dell'Eurodac, le eventuali difficoltà sorte durante le verifiche delle autorità nazionali di controllo e l'elaborazione di raccomandazioni per trovare soluzioni comuni a problemi concreti.

Controllo dell'unità centrale

In quanto autorità di controllo dell'unità centrale, il GEPD ha avviato un'ispezione completa articolata in due fasi:

- una prima ispezione delle strutture dell'unità centrale e dell'infrastruttura della rete, che si è tradotta in una relazione finale nei primi mesi del 2006;
- un controllo approfondito della sicurezza delle banche dati dell'unità centrale e delle relative strutture, per accertare la conformità delle misure di sicurezza in atto alle disposizioni del regolamento Eurodac (nel corso del 2006).

La prima ispezione è consistita in due visite alle strutture Eurodac nel maggio 2005, uno studio approfondito della documentazione inerente al funzionamento dell'Eurodac stesso e diverse riunioni con i vari funzionari competenti in materia di sicurezza e di funzionamento del sistema. Tali attività iniziali si sono tradotte in un questionario dettagliato, trasmesso alla Commissione, in cui sono trattate le questioni di gestione dei rischi e degli incidenti, di documentazione sulla sicurezza, controllo dell'accesso fisico ed elettronico, sicurezza delle comunicazioni, istruzione e formazione in materia di sicurezza delle informazioni, statistiche, accesso diretto e trasmissione diretta di dati dagli Stati membri. In base all'analisi delle risposte al questionario e alla valutazione realizzata durante le visite, è stato elaborato un progetto

⁽¹⁴⁾ Regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre 2000, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della Convenzione di Dublino.

di relazione, inviato alla Commissione nel dicembre 2005. La relazione finale, che ha tenuto conto delle osservazioni della Commissione, è stata adottata nel febbraio 2006.

In parallelo, il GEPD ha preso le disposizioni necessarie per organizzare un controllo approfondito della sicurezza dell'unità centrale. A tale scopo è stato concluso un accordo con l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione, recentemente istituita al fine di assistere il GEPD nelle operazioni di controllo.

Cooperazione con le autorità nazionali per la protezione dei dati

Nella relazione annuale 2004, il GEPD ha presentato una rassegna relativa al controllo dell'Eurodac ⁽¹⁵⁾. Di conseguenza, il ruolo del GEPD si è sviluppato per fornire una piattaforma di cooperazione in materia di controllo e scambio di esperienze con gli RPD nazionali. Tenendo conto del quadro normativo pertinente e delle relazioni annuali pubblicate dalla Commissione sul funzionamento dell'Eurodac ⁽¹⁶⁾,

è stato redatto un elenco di temi di discussione per le riunioni degli RPD, con un eventuale seguito a livello nazionale sulla base di una metodologia comune. Questo approccio si è dimostrato utile nel contesto del controllo di altri sistemi d'informazione su larga scala, ad esempio il Sistema d'informazione Schengen.

La prima riunione di coordinamento con gli RPD nazionali si è tenuta il 28 settembre 2005, ha consentito uno scambio d'informazioni assai positivo ed è stata l'occasione per discutere un approccio comune in materia di controllo. Da una lista redatta dal GEPD i partecipanti hanno selezionato un numero ristretto di temi cui occorrerebbe dedicare maggior attenzione ed hanno convenuto tre temi principali: ricerche speciali, eventuale uso dell'Eurodac a fini diversi da quelli previsti nel regolamento, qualità tecnica dei dati. Tali questioni saranno esaminate a livello nazionale e i risultati saranno messi insieme dal GEPD e discussi nella seconda riunione prevista nella tarda primavera 2006. Il GEPD attende con interesse i risultati di questo primo approccio coordinato.

⁽¹⁵⁾ Relazione annuale 2004, pag. 29: «Il GEPD è l'autorità di controllo dell'unità centrale dell'Eurodac e verifica inoltre la legalità della trasmissione di dati personali agli Stati membri da parte dell'unità centrale. Le autorità competenti degli Stati membri controllano a loro volta la legalità del trattamento di dati personali da parte dello Stato membro in questione, compresa la loro trasmissione all'unità centrale. Ciò significa che il controllo deve essere esercitato in stretta cooperazione ad entrambi i livelli».

⁽¹⁶⁾ La seconda relazione annuale è stata pubblicata il 20 giugno 2005, con il codice di riferimento SEC(2005) 839.

3. Consultazione

3.1. Introduzione

Il primo anno completo in cui il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) ha esercitato appieno le sue funzioni consultive è stato importante per due ragioni: in primo luogo, perché il GEPD ha definito la politica concernente il suo ruolo di consulente delle istituzioni comunitarie sulle proposte legislative (e sui documenti connessi), in secondo luogo, perché il GEPD ha formulato pareri su varie proposte legislative di rilievo.

Il GEPD ha definito la sua politica in un documento orientativo in cui esprimeva l'ambizione di diventare un consulente autorevole dotato di un ampio mandato per tutte le questioni attinenti al trattamento dei dati personali. Questa interpretazione ampia del suo mandato deriva dalla funzione formulata nell'articolo 41 del regolamento (CE) n. 45/2001 ed è stata confermata dalla Corte di giustizia. La Corte ha sottolineato che la funzione consultiva non riguarda solo il trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi dell'UE⁽¹⁷⁾, ma anche le proposte legislative relative al terzo pilastro del trattato UE (cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale).

Nel 2005 la Commissione ha presentato importanti proposte per attuare il programma dell'Aia approvato dal Consiglio europeo nel novembre 2004. Questo programma ha rafforzato il carattere prioritario dell'azione a livello di UE nel quadro dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, ponendo l'accento sull'applicazione della legge e creando l'opportunità di accrescere gli scambi di dati tra le autorità degli Stati membri. In tale contesto, il programma riconosceva

⁽¹⁷⁾ Ordinanze del 17 marzo 2005 in due cause riguardanti il trattamento dei dati PNR (cfr. punto 3.4.2).

la necessità di norme adeguate per la protezione dei dati personali. Gli sviluppi più importanti in materia di protezione dei dati sono stati i seguenti:

- è stato elaborato un terzo atto normativo centrale relativo alla protezione dei dati a livello europeo: la proposta di decisione quadro del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale è intesa ad assicurare la protezione dei dati in un settore in cui sono trattati numerosi dati sensibili e in cui il livello di protezione previsto sul piano europeo può essere considerato insufficiente, non applicandosi la direttiva 95/46/CE;
- le proposte legislative relative al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) e al sistema d'informazione visti (VIS) hanno contribuito all'ulteriore sviluppo di sistemi informatici su vasta scala. Ad esempio, il VIS è concepito per trattare 20 milioni di registrazioni all'anno riguardanti le persone che chiedono un visto Schengen;
- per la prima volta i privati saranno tenuti, in virtù della legislazione UE, a conservare i dati personali e, quindi, a costituire banche dati al solo fine di lottare contro forme gravi di criminalità. Tale obbligo è la conseguenza della direttiva riguardante la conservazione di dati.

Il GEPD esercita il suo mandato consultivo non solo formulando pareri sulle proposte legislative, ma anche in molti altri modi. Il GEPD è intervenuto per la prima volta in cause dinanzi alla Corte di giustizia, segnatamente nelle cause «PNR», e ha fatto valere dinanzi alla Corte il suo punto di vista su importanti questioni riguardanti la protezione dei dati. Inoltre

il GEPD ha espresso la sua posizione in svariate occasioni, quali conferenze e seminari pubblici e nel quadro delle riunioni della commissione Libertà civili, giustizia e affari interni (LIBE) del Parlamento europeo.

Infine, il mandato del GEPD in quanto organo consultivo non è strettamente legato alle proposte legislative. L'articolo 28, paragrafo 1 del regolamento gli conferisce un mandato in relazione a provvedimenti amministrativi in tema di trattamento di dati personali che interessino una o più istituzioni o uno o più organismi comunitari. L'articolo 46, lettera d), specifica tale mandato con riguardo alle norme d'attuazione.

Il presente capitolo della relazione annuale intende non solo presentare una panoramica delle principali attività realizzate nel 2005 e — nei limiti del possibile — dei loro effetti, ma altresì prospettare le sfide degli anni a venire. Ciò include l'esame delle conseguenze dei nuovi progressi tecnologici e dei nuovi sviluppi in campo politico e legislativo.

3.2. La politica del GEPD

Documento orientativo «Il GEPD in quanto consulente delle istituzioni comunitarie sulle proposte legislative e sui documenti connessi» (marzo 2005)

Con questo documento orientativo il GEPD intende definirsi come un consulente autorevole, affidabile e coerente della Commissione, del Parlamento europeo e del Consiglio nel quadro del processo legislativo. In altri termini, il GEPD prevede di diventare un partner naturale in tale processo. Questo documento precisa i tre elementi fondamentali del suo ruolo consultivo.

Il primo elemento riguarda la portata della sua funzione, ossia le questioni per le quali è richiesta la consultazione del GEPD. Come già detto, tale portata è ampia, in quanto le proposte riguardano numerose materie che possono avere un'incidenza sulla protezione dei dati personali.

Il secondo elemento attiene alla sostanza degli interventi del GEPD. Questi si basano sull'assunto generale che i contributi al processo legislativo non dovrebbero essere solo critici, ma anche costruttivi:

- è essenziale mettere in luce l'importanza che una proposta riveste per la protezione dei dati personali;
- l'articolo 6 del trattato UE esige che sia assicurato il rispetto dei diritti fondamentali, quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e, in particolare, dalla giurisprudenza relativa all'articolo 8 della Carta europea dei diritti umani. Gli strumenti giuridici non dovrebbero sottrarre ad un privato la parte essenziale della protezione cui ha diritto;
- il GEPD non svolgerà solo il ruolo di garante della vita privata, ma terrà conto del fatto che il buon governo esige altresì il rispetto di altri interessi pubblici giustificati;
- le proposte non dovrebbero essere semplicemente respinte: il GEPD proporrà soluzioni alternative.

Il terzo elemento attiene al ruolo che il GEPD prevede di svolgere nel quadro istituzionale. Per svolgere in modo efficace la sua funzione di consulente dei tre attori centrali del processo legislativo, i tempi dei suoi interventi rivestono la massima importanza. Il documento orientativo prevede vari momenti di intervento. Prima che la proposta della Commissione sia adottata, il servizio responsabile di questa istituzione può procedere ad una consultazione informale. È ormai diventata una consuetudine che tale consultazione informale avvenga parallelamente alla consultazione interna interservizio in seno alla Commissione. Successivamente ha luogo la consultazione formale e pubblica in base alla proposta della Commissione. Il GEPD cerca di presentare i suoi pareri in una fase precoce della procedura in seno al Parlamento europeo e al Consiglio. Una terza tappa facoltativa d'intervento è diventata una prassi corrente nei fascicoli più importanti: una nuova consultazione informale da parte del Parlamento europeo e del Consiglio. Il GEPD non solo ha presentato oralmente il suo parere formale in svariate occasioni nell'ambito della commissione LIBE del Parlamento europeo e dei competenti gruppi di lavoro del Consiglio, ma ha altresì accettato di essere nuovamente consultato, molto spesso su richiesta di una di dette istituzioni, in una fase successiva.

Infine, il ruolo del GEPD si sovrappone in larga misura alle funzioni consultive del Gruppo dell'ar-

articolo 29. Il documento orientativo sottolinea che questi due organi non dovrebbero farsi concorrenza. In pratica, essi esercitano un ruolo complementare nell'interesse della protezione dei dati personali. Il fatto che due organi presentino pareri su proposte di rilievo non fa che rafforzare l'importanza accordata alla protezione dei dati nel processo legislativo, a condizione che, naturalmente, i messaggi espressi da questi due organi non siano contraddittori. Finora non è stata constatata alcuna contraddizione, né dovrebbero essercene in futuro, non solo perché il GEPD è membro del Gruppo dell'articolo 29, ma anche perché i due organi difendono gli stessi interessi essenziali.

Quando una proposta è fondata sul titolo VI del trattato sull'Unione europea (terzo pilastro), nel qual caso il Gruppo dell'articolo 29 non ha alcun ruolo consultivo formale, vi è una sovrapposizione con i pareri di altri gruppi — informali — delle autorità nazionali per la protezione dei dati. Il GEPD ha adottato un pratico approccio cooperativo che funziona in modo soddisfacente.

Attuazione del documento orientativo

Vari temi dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia sono stati al centro delle attività del GEPD durante il 2005. Il GEPD ha tenuto conto dei seguenti principi:

- elaborazione del principio di proporzionalità, per determinare se una proposta consegua o meno un giusto equilibrio tra la necessità di un'adeguata applicazione della legge e la protezione dei dati personali;
- approfondimento delle questioni legate ai sistemi d'informazione su vasta scala, quali il VIS e il SIS II, con particolare riguardo alla sicurezza di tali sistemi e all'accesso ai medesimi;
- sostegno ad un importante passo avanti per la protezione dei dati rappresentato dalla proposta di decisione quadro del Consiglio sulla protezione dei dati nell'ambito del terzo pilastro;
- in seno alla Commissione, la DG Giustizia, libertà e sicurezza è divenuta sempre più la controparte naturale del GEPD: essa è incaricata dei diritti fondamentali, coordina la protezione dei dati in seno alla Commissione e tratta la maggior parte dei fascicoli importanti. Nella

sua comunicazione del 10 maggio 2005 sul programma dell'Aia, la Commissione ha illustrato le 10 priorità del lavoro della DG Giustizia, libertà e sicurezza. La Commissione pone l'accento sull'equilibrio tra il principio di disponibilità — al centro dell'approccio della Commissione — e la protezione dei diritti fondamentali;

- la seconda DG che tratta fascicoli molto importanti per la protezione dei dati è la DG Società dell'informazione e media. Nel 2005, i temi trattati da questa DG non hanno rappresentato una parte importante del lavoro consultivo del GEPD, ma la situazione dovrebbe cambiare nel 2006.

Sul piano procedurale, il GEPD ha definito un metodo di lavoro. Ha fondato le sue priorità sul programma di lavoro della Commissione per il 2005, nonché su altri pertinenti strumenti di pianificazione delle istituzioni. Alcuni fascicoli sono stati aggiunti su iniziativa del GEPD. I fascicoli sono stati classificati in fascicoli «ad alta priorità», quando richiedono un intervento proattivo precoce del GEPD e in ogni caso un suo parere formale, e fascicoli «a bassa priorità», quando non richiedono un intervento proattivo (e non comportano necessariamente un parere formale).

Il GEPD prevede di stabilire le sue priorità alla stessa maniera negli anni a venire e di informare la Commissione delle sue prime conclusioni.

3.3. Proposte legislative

3.3.1. I pareri del GEPD nel 2005 ⁽¹⁸⁾

Parere del 13 gennaio 2005 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa allo scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziario

Questa proposta della Commissione è stata presentata come una misura avente un limitato orizzonte temporale e destinata a rispondere ad una carenza urgente di disposizioni in materia di scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziario, finché non sarà approntato uno strumento legislativo più definitivo. La necessità della proposta si è fatta sentire a seguito del caso Fourniret, caso che ha fatto

⁽¹⁸⁾ Cfr. allegato F.

molto scalpore nell'opinione pubblica e che riguardava un cittadino francese trasferitosi in Belgio. Le autorità belghe non disponevano di informazioni sulle sue precedenti condanne per atti di pedofilia. La proposta contiene due nuove disposizioni relative allo scambio di informazioni sulle condanne.

La relativa brevità del parere del GEPD si spiega con l'urgenza e il carattere temporaneo della misura. Il GEPD ha raccomandato di limitare il campo di applicazione della proposta allo scambio d'informazioni sulle condanne legate a determinati reati gravi. Ha inoltre suggerito di specificare le garanzie per la persona interessata.

Parere del 23 marzo 2005 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata

Questa proposta della Commissione è intesa a migliorare la gestione della politica comune in materia di visti agevolando lo scambio di dati tra gli Stati membri. Il VIS sarà basato su un'architettura centralizzata comprendente una base di dati in cui sono memorizzati i fascicoli relativi alle domande di visto: il sistema centrale d'informazione visti (CS-VIS) e un'interfaccia nazionale (NI-VIS) situata in ciascuno Stato membro. Il regolamento prevede di introdurre dati biometrici (fotografie e impronte digitali) durante la procedura di domanda del visto e di memorizzarli nella base di dati centrale. Il VIS conterrà (e consentirà di scambiare) dati biometrici a livelli senza precedenti (20 milioni di registrazioni all'anno relative a domande di visto), che potrebbero raggiungere i 100 milioni di registrazioni dopo il periodo massimo di conservazione di cinque anni.

Il GEPD riconosce che l'ulteriore sviluppo di una politica comune in materia di visti richiede uno scambio efficace dei dati pertinenti. Il VIS costituisce uno dei meccanismi che possono assicurare un buon flusso di informazioni. Tuttavia, questo nuovo strumento dovrebbe limitarsi alla raccolta e allo scambio di dati nella misura in cui tale raccolta e tale scambio sono necessari allo sviluppo di una politica comune in materia di visti e sono proporzionati a tale obiettivo. In particolare, un accesso sistematico delle autorità incaricate dell'applicazione della legge non sarebbe conforme a tale scopo.

Per quanto riguarda l'uso di dati biometrici nel VIS il GEPD, pur riconoscendone i vantaggi, ne rileva il forte impatto e suggerisce di introdurre rigorose garanzie per l'uso di tali dati. Inoltre, l'imperfezione tecnica delle impronte digitali richiede l'elaborazione e inclusione di procedure di riscontro nella proposta, per evitare conseguenze inaccettabili per un gran numero di persone.

Circa i controlli dei visti alle frontiere esterne, il GEPD ritiene che il solo accesso al microchip protetto da parte delle autorità competenti ad effettuare i controlli sui visti sia sufficiente ed eviti l'accesso alla base di dati centrale.

Parere del 15 giugno 2005 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada sul trattamento delle informazioni anticipate sui passeggeri (Advance Passenger Information, API) e dei dati delle pratiche passeggeri (Passenger Name Record, PNR)

Questo accordo con il Canada è il secondo di una serie di accordi con i paesi terzi in materia. Il primo accordo concluso con gli Stati Uniti d'America è stato impugnato dinanzi alla Corte di giustizia dal Parlamento europeo, e il GEPD ha appoggiato le conclusioni depositate dal Parlamento (cfr. punto 3.4.2). Il GEPD ha incentrato il suo parere sulle differenze essenziali esistenti tra l'accordo con il Canada e quello con gli USA:

- la proposta prevede un sistema «push», che consente alle compagnie aeree operanti nella Comunità europea di controllare il trasferimento di dati alle autorità canadesi, contrariamente al sistema «pull»;
- gli impegni delle autorità canadesi sono vincolanti;
- l'elenco dei dati PNR da trasferire è più limitato ed esclude il trasferimento di informazioni sensibili;
- il sistema legislativo di protezione dei dati è molto più sviluppato in Canada che negli USA.

Il GEPD ha approvato i principali elementi della proposta. Ha tuttavia concluso che, richiedendo l'accordo una modifica della direttiva 95/46/CE, prima

di concluderlo si sarebbe dovuto ottenere il parere conforme del Parlamento europeo.

Parere del 26 settembre 2005 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla conservazione dei dati trattati in relazione alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica pubblici e che modifica la direttiva 2002/58/CE

Questa proposta era stata presentata nel quadro dei crescenti timori di attentati terroristici ed era strettamente legata alla lotta contro il terrorismo (e altre forme gravi di criminalità), all'indomani degli attentati di Londra del luglio 2005.

Secondo il GEPD, la proposta riveste una grande importanza:

- per la prima volta, uno strumento del diritto europeo obbliga i privati a conservare i dati ai fini dell'applicazione del diritto penale. Il punto di partenza è contrario agli obblighi esistenti in forza del diritto comunitario, essendo previsto che i fornitori di servizi di telecomunicazioni sono autorizzati a raccogliere e conservare i dati relativi al traffico unicamente per motivi legati alla comunicazione in se stessa, incluso per esigenze di fatturazione. I dati devono essere successivamente cancellati (salvo eccezioni);
- si tratta di un obbligo che riguarda direttamente tutti i cittadini dell'UE.

Il GEPD è consapevole che un'adeguata disponibilità di taluni dati relativi al traffico e all'ubicazione può costituire uno strumento prezioso per le autorità incaricate dell'applicazione della legge e può contribuire alla sicurezza fisica delle persone. Tuttavia, nel suo parere, il GEPD segnala che ciò non implica automaticamente la necessità di nuovi strumenti, come previsto nella proposta in questione. Secondo il GEPD, la necessità di questo nuovo obbligo di conservazione dei dati — in tutta la sua portata — non è stata adeguatamente dimostrata.

Tuttavia, riconoscendo che l'adozione di uno strumento giuridico sulla conservazione dei dati potrebbe avvenire comunque, il GEPD ha incentrato il suo parere sulla proporzionalità delle misure proposte. Ha rilevato che la sola conservazione dei dati relativi al traffico e all'ubicazione non costituisce in se stessa una risposta adeguata o efficace. Occorrono misure

aggiuntive in modo che le autorità possano avere un accesso mirato e rapido ai dati necessari in un caso specifico. Inoltre, la proposta dovrebbe limitare i periodi di conservazione e la quantità di dati da memorizzare e dovrebbe prevedere adeguate misure di sicurezza.

Il GEPD ha chiesto di modificare la proposta introducendo:

- disposizioni specifiche sull'accesso ai dati relativi al traffico e all'ubicazione da parte delle autorità competenti e sul loro ulteriore uso;
- garanzie supplementari per la protezione dei dati e ulteriori incentivi ai fornitori perché investano in un'infrastruttura tecnica adeguata, inclusa la compensazione finanziaria dei costi aggiuntivi.

Infine, il GEPD si è decisamente opposto all'argomentazione giuridica secondo cui una proposta relativa al primo pilastro non potrebbe includere norme sull'accesso della polizia e della autorità giudiziarie.

Parere del 19 ottobre 2005 relativo alle proposte sul sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)

Il sistema d'informazione Schengen (SIS) è un sistema informatico europeo su vasta scala, creato nel 1995 come misura volta a compensare l'abolizione dei controlli alle frontiere interne dello spazio Schengen. Un nuovo sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) sostituirà il sistema attuale, in modo da consentire di estendere lo spazio Schengen ai nuovi Stati membri dell'UE. Esso introdurrà inoltre nuove caratteristiche: accesso più esteso al SIS (da parte di Europol, Eurojust, pubblici ministeri nazionali, autorità che rilasciano le carte di circolazione), interconnessione delle segnalazioni e aggiunta di nuove categorie di dati, inclusi i dati biometrici (impronte digitali e fotografie). Le disposizioni Schengen, elaborate in un quadro intergovernativo, saranno interamente trasformate in strumenti giuridici dell'Unione europea, cosa di cui il GEPD si rallegra.

Le proposte per l'istituzione del SIS II constano principalmente di una proposta di regolamento che disciplinerà gli aspetti del SIS II del primo pilastro (immigrazione) e di una proposta di decisione che di-

sciplinerà il ricorso al SIS ai fini del terzo pilastro ⁽¹⁹⁾. Il trattato UE rende necessario disciplinare tale sistema unico utilizzando due strumenti principali. Il risultato è tuttavia estremamente complesso e ha richiesto un attento esame dell'intera situazione giuridica. Il GEPD ha sottolineato che il nuovo regime giuridico, per quanto complesso, dovrebbe assicurare un elevato livello di protezione dei dati, essere affidabile sia per i cittadini sia per le autorità che si comunicano i dati ed essere coerente nella sua applicazione ai vari contesti (primo o terzo pilastro).

Il GEPD ha individuato vari punti positivi che rappresentano un miglioramento rispetto alla situazione attuale, ma anche alcuni motivi di preoccupazione: l'aggiunta di nuovi elementi nel SIS II, che ne accrescono il possibile impatto sulla vita delle persone, dovrebbe essere corredata di misure di garanzia più rigorose, descritte nel parere. In particolare:

- non può essere concesso l'accesso ai dati del SIS II a nuove autorità, senza che ciò sia rigorosamente motivato. Tale accesso dovrebbe inoltre essere quanto più possibile limitato, sia in termini di dati accessibili che di persone autorizzate ad accedervi;
- l'interconnessione delle segnalazioni non deve mai condurre, nemmeno indirettamente, ad una modifica dei diritti di accesso;
- l'impatto dell'inserimento dei dati biometrici non sembra essere stato analizzato sufficientemente in profondità e l'affidabilità di tali dati sembra essere stata sopravvalutata. Tuttavia, il GEPD riconosce che l'inserimento di tali dati può migliorare le prestazioni del sistema ed aiutare le vittime di furti di identità;
- il controllo del sistema deve essere garantito in modo coerente e completo sia a livello europeo che nazionale.

Parere del 19 dicembre 2005 relativo alla proposta di decisione quadro del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale

Questa proposta della Commissione è intesa a stabilire norme comuni per la protezione dei dati nell'am-

⁽¹⁹⁾ Esiste persino una terza proposta: una proposta di regolamento fondata sul titolo V (trasporti) concernente in modo specifico l'accesso delle autorità incaricate del rilascio delle carte di circolazione ai dati del SIS.

bito del terzo pilastro, settore attualmente disciplinato da legislazioni nazionali non armonizzate. Questa proposta, che giunge opportuna, sarà altrettanto importante della direttiva 95/46/CE sulla protezione dei dati e della Convenzione 108 del Consiglio d'Europa. Nel suo parere, il GEPD si è rallegrato della proposta, che mira a garantire il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali anche in considerazione dell'aumento degli scambi di dati personali tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge e le autorità giudiziarie degli Stati membri dell'UE.

L'efficace protezione dei dati personali non è importante soltanto per le persone interessate, ma contribuisce anche al successo della stessa cooperazione giudiziaria e di polizia. Il GEPD ha sottolineato che è importante garantire la coerenza con l'attuale normativa in materia di protezione dei dati (in particolare, la direttiva 95/46/CE e la Convenzione 108), stabilendo nel contempo una serie di norme supplementari che tengano conto della peculiarità del settore dell'applicazione della legge. È essenziale che le principali norme sulla protezione dei dati si applichino a tutti i dati di polizia e giudiziari, non solo a quelli scambiati tra gli Stati membri, ma anche a quelli utilizzati in un paese.

Secondo il GEPD, i dati personali dovrebbero essere rilevati e trattati per finalità determinate ed esplicite (un determinato reato, una determinata indagine ecc.) e il loro ulteriore utilizzo potrebbe essere autorizzato a condizioni molto rigorose. Inoltre è imperativo che i dati personali riguardanti diverse categorie di persone (persone sospettate, persone condannate, vittime, testimoni, contatti ecc.) siano trattati in base a condizioni e salvaguardie diverse e appropriate; che siano introdotte disposizioni specifiche sulle decisioni individuali automatiche e che gli scambi di dati personali con paesi terzi siano adeguatamente protetti.

3.3.2. Temi orizzontali

La necessità di prevenire la criminalità e di far fronte alla minaccia terroristica, nonché il progressivo sviluppo degli aspetti interni ed esterni dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia hanno fortemente orientato il programma di lavoro delle istituzioni dell'UE e, di conseguenza, l'agenda del GEPD. Pertanto, nel 2005 il GEPD ha operato in un contesto giuridico e istituzionale più complesso, che ha abbracciato un'ampia gamma di iniziative riguardanti non solo le

politiche legate alla libera circolazione delle persone (che rientrano nel primo pilastro), ma anche disposizioni sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (terzo pilastro).

Il GEPD si rallegra che il suo ruolo consultivo nel quadro delle proposte legislative rientranti nel terzo pilastro abbia trovato un riscontro nella pratica della Commissione di procedere a consultazioni sia informali che formali sulle sue proposte relative al terzo pilastro. Si spera che, in una prossima fase, la consultazione del GEPD (nel quadro del primo e del terzo pilastro) sia resa ancora più visibile all'esterno, menzionandola nel preambolo delle proposte.

La struttura a pilastri del trattato UE ha suscitato nuove questioni e sfide, derivanti non solo dalla diversità degli attori che partecipano al processo decisionale, ma anche dalle sovrapposizioni ed interferenze che possono intervenire tra diverse basi giuridiche e proposte legislative. È possibile trovare esempi eloquenti di ciò in molti pareri del GEPD del 2005. Nei due pareri relativi al trattamento dei PNR per il Canada e alla conservazione dei dati relativi alle telecomunicazioni, il GEPD ha analizzato le garanzie e le condizioni da applicare quando i dati personali raccolti per finalità commerciali sono utilizzati a fini di prevenzione della criminalità. Nel parere sulla conservazione dei dati, il GEPD doveva esaminare diverse proposte parallele e pronunciarsi sulla base giuridica più appropriata, mentre il parere sul SIS II riguardava un pacchetto di strumenti giuridici relativi ad aspetti del sistema proposto rientranti sia nel primo che nel terzo pilastro.

In tale contesto, il GEPD ha cercato di garantire il più possibile la coerenza delle norme sulla protezione dei dati in tutta la legislazione dell'UE, nonostante la struttura a pilastri e la diversità delle procedure decisionali e degli attori istituzionali. Tale approccio spiega anche il vivo compiacimento espresso dal GEPD nel suo parere sulla proposta della Commissione di una decisione quadro sulla protezione dei dati, intesa a stabilire norme comuni UE in materia di protezione dei dati trattati nel quadro della cooperazione giudiziaria e di polizia.

A seguito del suo documento orientativo, il GEPD ha adottato il principio di proporzionalità come uno dei principi informativi essenziali dei suoi pareri sulle proposte legislative: il trattamento dei dati personali è autorizzato solo nella misura in cui è necessario

e sempreché altri mezzi meno invasivi della vita privata non siano altrettanto efficaci. Tale valutazione si iscrive in una prospettiva più ampia, che tiene conto di tutti i diversi, e a volte contraddittori, interessi pubblici in gioco. Ove possibile, il GEPD ha adottato un approccio proattivo, proponendo soluzioni alternative più vantaggiose che potrebbero rispondere alle esigenze di applicazione della legge assicurando, nel contempo, una migliore tutela del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali. Nel suo parere relativo alla decisione quadro sulla protezione dei dati nell'ambito del terzo pilastro, il GEPD ha rilevato come, in alcuni casi, un'adeguata protezione dei dati possa rispondere alle esigenze sia delle persone interessate che delle autorità incaricate dell'applicazione della legge e delle autorità giudiziarie.

Per quanto riguarda i tempi dei suoi interventi, il GEPD ha, in tutti i casi, reso il suo parere in una fase precoce del processo decisionale, in modo da consentire ai cittadini e ai pertinenti attori istituzionali di tenere debito conto delle sue posizioni. Inoltre, il GEPD si è sempre più avvalso della possibilità di rendere un parere informale prima dell'adozione di una proposta della Commissione.

3.4. Altre attività nel settore della consultazione

3.4.1. Documenti connessi

Nel 2005 il GEPD ha inoltre prestato maggiore attenzione ai documenti che precedono la presentazione di proposte formali, quali le comunicazioni della Commissione. Questo genere di documenti serve spesso come base per le scelte politiche fatte in proposte legislative e il GEPD considera la possibilità di reagire al riguardo come un'importante occasione di esprimere il suo punto di vista sugli aspetti a lungo termine della politica in materia di protezione dei dati.

Così è stato con la comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Tale comunicazione identifica una strategia nella dimensione esterna delle politiche di giustizia, libertà e sicurezza. Il GEPD ha sostenuto il parere secondo cui gli aspetti esterni e interni siano intrinsecamente legati e ha incoraggiato la Commissione ad assumere un ruolo proattivo nel promuovere

re la protezione dei dati personali a livello internazionale, favorendo approcci bilaterali e multilaterali con i paesi terzi e la cooperazione con altre organizzazioni internazionali.

3.4.2. Interventi dinanzi alla Corte di giustizia

Nel 2005 la Corte di giustizia ha permesso al GEPD di intervenire, per la prima volta, in due cause dinanzi alla Corte stessa. In tali cause il Parlamento europeo chiedeva l'annullamento di una decisione del Consiglio sulla conclusione di un accordo tra la CE e gli USA sul trattamento e il trasferimento da parte dei vettori aerei verso gli Stati Uniti di dati in materia di PNR. Il Parlamento chiedeva inoltre l'annullamento della decisione della Commissione sull'adeguata protezione dei dati personali, contenuti nel PNR di passeggeri, trasferiti verso gli Stati Uniti.

Il GEPD è intervenuto a sostegno delle conclusioni del Parlamento europeo e ha presentato alla Corte osservazioni scritte. Il parere del GEPD è stato sostenuto oralmente durante l'udienza della Corte. Questi i punti essenziali:

- le decisioni non permettono alle compagnie aeree europee di rispettare i loro obblighi ai sensi della direttiva 95/46/CE e pertanto modificano gli stessi (in quanto un accordo con un paese terzo prevale sul diritto interno dell'UE);
- le decisioni violano la protezione di diritti fondamentali;
- la Commissione va oltre i suoi margini di valutazione di cui all'articolo 25 della direttiva.

Il 22 novembre 2005 l'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni in cui propone l'annullamento delle decisioni, ma con un ragionamento completamente diverso da quello sostenuto dal GEPD.

3.4.3. Misure amministrative

Nel 2005 il GEPD ha esercitato i suoi poteri consultivi su misure di carattere amministrativo e più particolarmente su norme di attuazione di istituzioni e organismi nel settore della protezione dei dati secondo le modalità indicate in appresso.

Il GEPD ha elaborato un approccio riguardo alle norme di attuazione specifiche concernenti i responsabi-

li della protezione dei dati (RPD) di cui all'articolo 24, paragrafo 8, del regolamento. Secondo il GEPD, il campo di applicazione delle norme di attuazione dovrebbe essere quanto più ampio possibile, in modo da includere aspetti che incidono direttamente sulle persone interessate, come il diritto di informazione, accesso, rettifica, ricorso ecc. L'RPD dell'istituzione o dell'organismo in questione deve svolgere al riguardo un ruolo fondamentale.

L'RPD, al quale il regolamento conferisce poteri in materia di indagini (punto 1 dell'allegato del regolamento), si trova in una posizione eccellente per trattare un ricorso in una fase iniziale e per cercare di risolvere il problema a livello interno.

Il GEPD ha avuto l'opportunità di dare il suo parere sulle norme di attuazione elaborate dalla Corte dei conti ottenendo risultati molto soddisfacenti.

Varie altre questioni sono state sottoposte all'attenzione del GEPD, dando a quest'ultimo la possibilità di formulare il suo parere.

Una delle questioni ha riguardato la valutazione del personale militare da parte del Consiglio. Sebbene si sia concluso che tale operazione non rientra nel campo di applicazione del regolamento, il GEPD ha colto l'opportunità per esprimersi sul concetto di responsabile e sull'applicabilità di principi generali in materia di protezione dei dati.

Un'altra questione, pervenuta alla fine del 2005, ha riguardato la pubblicazione di fotografie di membri del personale sul sito Intranet della Commissione utilizzando fotografie precedenti scattate per le tesserine di sicurezza. All'inizio del gennaio 2006 è stato formulato parere negativo, adducendo come motivo essenziale la necessità dell'assenso della persona interessata.

Un'altra questione ancora ha riguardato il trattamento di dati personali da parte della Corte dei conti nel corso di attività di verifica. Secondo il GEPD, tale particolare trattamento dei dati rientra nel campo di applicazione del regolamento.

All'RPD dell'OLAF sono stati forniti alcuni orientamenti generali, compresa la necessità di controlli preventivi, su misure da prendersi nei confronti di

taluni beneficiari di operazioni finanziate dalla sezione garanzia del FEAOG ⁽²⁰⁾.

Sono state formulate altre raccomandazioni informative su vari temi quali il trattamento di dati nel contesto di visite di gruppi alla Corte di giustizia e il diritto di accesso riguardo alla valutazione delle competenze di gestione nella Banca centrale europea.

Infine, per quanto riguarda il ruolo dell'RPD, occorre segnalare quanto segue:

- su richiesta dell'RPD della Commissione, il GEPD ha raccomandato di nominare un RPD per ciascun ufficio interistituzionale, idea che è stata ripresa nel documento sulla posizione dell'RPD (cfr. punto 2.2);
- si sono tenute varie riunioni bilaterali con gli RPD per fornire consulenza su questioni di loro interesse.

3.5. Prospettive per il 2006 e oltre

3.5.1. Nuovi sviluppi tecnologici

La Commissione europea promuove una società dell'informazione europea, basata sull'innovazione, la creatività e l'inclusione. Questa società si avvarrà di tre importanti realizzazioni tecnologiche: una larghezza di banda quasi illimitata, una capacità di memorizzazione illimitata e collegamenti in rete universali. In questo punto il GEPD descrive alcuni nuovi sviluppi tecnologici che probabilmente conseguiranno dalle realizzazioni summenzionate e che si prevede abbiano un notevole impatto sulla protezione dei dati.

Concetto di dati personali e impatto di tecnologie nuove e emergenti

Ai sensi della direttiva 95/46/CE si intende per dati personali:

«[...] qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile ("persona interessata"); si considera persona identificata o identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un numero di identificazione o ad uno o più ele-

menti specifici caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale».

L'applicazione di tale concetto alle tecnologie emergenti potrebbe sollevare nuove questioni, in quanto il significato di due elementi importanti della definizione di dati personali non è più ovvio. Questi due elementi sono le parole «concernente» e «identificabile». La loro applicazione è messa in discussione da nuove forme di trattamento, ad esempio i servizi in rete e l'erosione delle barriere tecnologiche tradizionali (limiti di capacità, fascia di trasmissione limitata, dati isolati ecc.). Ciò è bene illustrato dal crescente ricorso alle etichette RFID e dallo sviluppo massiccio di reti di comunicazione che hanno l'impatto seguente:

- tutti gli oggetti contrassegnati diventano collettori di dati personali;
- la «presenza» di tali oggetti intelligenti («smart objects») e delle persone che li portano è caratterizzata dalla loro natura «always on» (accesso costante alla rete) e
- la conseguente cascata di dati alimenta continuamente un'enorme quantità di dati memorizzati.

RFID, una tecnologia promettente e stimolante

Nel 2005 il GEPD ha contribuito alle attività del Gruppo dell'articolo 29 nel settore delle etichette RFID e si è compiaciuto delle iniziative esplorative intraprese dalla Commissione. Tuttavia, il carattere critico delle etichette RFID per la protezione dei dati personali richiede analisi più approfondite. Queste tecnologie hanno carattere critico non soltanto per le nuove modalità di raccolta dei dati personali da esse fornite, ma anche perché le etichette RFID costituiranno elementi chiave dei contesti di «intelligenza ambiente». A tal fine è importante tenere riunioni di consultazione tra tutte le parti interessate.

Contesto emergente di intelligenza ambiente

Secondo il rapporto dell'UIT ⁽²¹⁾ presentato durante il vertice ONU tenutosi a Tunisi, la società dell'informazione emergente si sta costruendo sull'«Internet degli oggetti» («Internet of things») che crea ponti tra il mondo digitale e il mondo reale. In tale con-

⁽²¹⁾ Rapporto Internet 2005 dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT): *The Internet of things*, novembre 2005 (<http://www.itu.int/osg/spu/publications/internetofthings>).

⁽²⁰⁾ Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia.

testo il modello di protezione dei dati che implica un responsabile dei dati centralizzato è chiaramente messo in discussione dalla crescente connettività universale.

Durante il periodo transitorio, in cui l'utente naviga tra isole di ambiente intelligente, è essenziale introdurre requisiti di protezione dei dati e della vita privata nella progettazione di tali spazi di intelligenza ambiente. La dimestichezza con queste tecnologie emergenti e quindi la relativa accettazione da parte del pubblico in generale, saranno ottenute non soltanto grazie all'interesse che gli spazi di intelligenza ambiente presentano per la comodità e i nuovi servizi offerti, ma anche grazie ai vantaggi di garanzie adeguate e coerenti in materia di protezione dei dati che dovranno essere attuate. Una delle maggiori sfide poste al mondo dell'intelligenza ambiente sarà la corretta gestione dei dati continuamente prodotti in tali contesti.

Sistemi di gestione dell'identità

I sistemi di gestione dell'identità sono considerati elementi chiave dei nuovi servizi «e-government» che, sotto il profilo della protezione dei dati, richiederanno particolare attenzione. Questi servizi possono intendersi come la conversione in forma digitale di due processi fondamentali: quello dell'identificazione e quello della costruzione di identità, entrambi basati sull'impiego di dati personali quali i dati biometrici. L'attuazione di norme adeguate svolge un ruolo determinante per la compatibilità di tali processi con il quadro giuridico della protezione dei dati. Tuttavia la definizione di dette norme ha un carattere altamente strategico in quanto uno degli obiettivi è ottenere un'ampia interoperabilità a beneficio del principio di mobilità, annoverata tra gli obiettivi di Lisbona.

Le recenti iniziative degli Stati Uniti, che hanno definito una nuova norma per tutti i funzionari e agenti contrattuali federali, avranno sicuramente una notevole influenza sulle norme internazionali. L'UE deve consolidare gli investimenti già effettuati in questo settore e varare nuove iniziative, naturalmente tenendo debitamente conto delle esigenze in materia di protezione dei dati. Inoltre, un quadro coerente per la protezione dei dati ha contribuito a tenere sotto controllo i rischi di usurpazione dell'identità, grave minaccia per i sistemi di gestione dell'identità che finora si è mantenuta a un livello relativamente basso.

L'era della biometria

Nel 2005 l'uso di dati biometrici è stato introdotto in numerose proposte della Commissione europea. Queste prime iniziative faciliteranno l'adozione della biometria in vari altri aspetti della vita quotidiana del cittadino europeo. Le istituzioni dell'UE hanno pertanto una grande responsabilità riguardo alle modalità di attuazione di dette tecnologie.

Nel suo parere sulle proposte relative al sistema di informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) il GEPD ha proposto l'elaborazione di un elenco di requisiti comuni e elementari basato sul carattere intrinsecamente sensibile dei dati biometrici. Tale elenco dovrebbe essere applicabile ad ogni sistema che si avvalga della biometria, indipendentemente dalla sua natura. Dovrebbe essere definito e strutturato da un gruppo pluridisciplinare e andare oltre la definizione di norme che forniscono semplicemente metodologie attuative per il rispetto dei diritti dell'utente in materia di protezione dei dati. A mo' di elenco illustrativo e non esaustivo, il GEPD ha proposto gli elementi seguenti: procedura di ripiego, valutazione d'impatto mirata, importanza del processo di registrazione e sensibilizzazione al livello di accuratezza.

3.5.2. Nuovi sviluppi politici e legislativi

Pareri e altri interventi

Nell'ultimo mese del 2005 il GEPD ha ricevuto ulteriori richieste di consultazione su proposte della Commissione in materia di cooperazione giudiziaria e di polizia. Il GEPD presenterà i suoi pareri nei primi mesi del 2006.

Occorre prestare speciale attenzione alla proposta di decisione quadro del Consiglio sullo scambio di informazioni in virtù del principio di disponibilità, adottata dalla Commissione il 12 ottobre 2005. Tale principio, introdotto dal programma dell'Aia, comporta che le informazioni controllate dalle autorità nazionali incaricate dell'applicazione della legge in uno Stato membro a fini della prevenzione della criminalità debbano essere a disposizione anche delle autorità competenti di altri Stati membri dell'UE. Tale proposta è strettamente legata alla proposta sulla protezione dei dati nell'ambito del terzo pilastro.

Inoltre, tale proposta deve essere considerata nel contesto di una tendenza generale volta ad aumentare lo scambio di dati tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge degli Stati membri dell'UE. Strumenti giuridici paralleli sono stati invero proposti in differenti contesti: la Convenzione di Prüm (talora chiamata «Schengen III»), firmata da sette Stati membri, è soltanto un esempio. Ciò conferma l'opportunità di un quadro giuridico globale per la protezione dei dati personali nell'ambito del terzo pilastro, indipendentemente dall'approvazione della proposta sul principio di disponibilità, come sostenuto nel parere del GEPD sulla protezione dei dati nell'ambito del terzo pilastro.

Un'altra tendenza riguarda le proposte volte ad ampliare le competenze investigative delle autorità incaricate dell'applicazione della legge (compreso sovente l'Europol) permettendo loro di accedere a banche dati inizialmente non elaborate ai fini dell'applicazione della legge. Il 24 novembre 2005 la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità competenti in materia di sicurezza interna e di Europol. Il GEPD ha formulato un parere su tale proposta il 24 gennaio 2006. Inoltre, la comunicazione della Commissione concernente il miglioramento dell'efficienza e l'incremento dell'interoperabilità e delle sinergie tra le banche dati europee propone esplicitamente di permettere alle autorità competenti in materia di sicurezza interna di accedere ad altre banche dati su larga scala quali SIS II (primo pilastro) e Eurodac. Ovviamente si tratta di un'evoluzione che il GEPD intende monitorare molto attentamente, tenendo conto della necessità di un equilibrio tra i principi fondamentali della protezione dei dati e gli interessi delle autorità competenti in materia di sicurezza interna.

La Commissione ha inoltre adottato una proposta di decisione quadro sullo scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziario. Tale proposta stabilirebbe le misure organizzative che disciplinano la memorizzazione e lo scambio di informazioni tra Stati membri relative alle persone condannate e sostituirebbe la «misura d'urgenza» sulla quale il GEPD ha espresso il suo parere il 13 gennaio 2005 (cfr. sopra).

Alla fine del 2005 la DG Società dell'informazione e mezzi di comunicazione ha avviato il processo di revisione del quadro normativo dell'UE per le comu-

nicazioni e i servizi elettronici, compresa la revisione della direttiva 2002/58/CE. Il GEPD seguirà attentamente tale processo e presenterà le sue idee sulla futura regolamentazione in questo settore.

Attenzione a medio e lungo termine

È chiaro che l'agenda del GEPD è in gran parte determinata dal programma di lavoro della Commissione. L'attività del GEPD per il 2006 e 2007 va inquadrata in tale prospettiva: la modifica delle priorità fissate dalla Commissione può comportare la modifica del programma di lavoro del GEPD.

Nel 2005 l'attività consultiva del GEPD si è incentrata quasi esclusivamente sullo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. La maggior parte degli interventi del GEPD ha riguardato la crescente necessità di scambi di informazioni attraverso le frontiere interne degli Stati membri ai fini della lotta al terrorismo o altri reati (gravi) e/o a fini connessi con l'ingresso di cittadini di paesi terzi nel territorio dell'UE.

La comunicazione della Commissione sulla strategia politica annuale per il 2006 e il programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2006 fissano le priorità per il 2006 e, in misura minore, per gli anni successivi. Per il GEPD le prospettive di prosperità e di sicurezza costituiscono il punto più importante. Nell'ambito di tali prospettive gli orientamenti subiranno modifiche:

- per quanto riguarda la prosperità, il GEPD seguirà da vicino le nuove iniziative tese allo sviluppo della società dell'informazione europea. A breve termine sarà opportuno prestare attenzione alla revisione del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche;
- per quanto riguarda la sicurezza, nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia potrebbero imporsi altre priorità connesse con gli sviluppi tecnologici, quali la biometria e le crescenti pressioni sui responsabili pubblici e privati del trattamento delle banche dati affinché consentano l'accesso per scopi attinenti all'applicazione della legge. In questo contesto, la Commissione ha proposto come iniziativa fondamentale l'accesso da parte delle forze di polizia alle banche dati per il controllo delle frontiere esterne.

In generale, potrebbero assumere maggiore importanza altri settori, quali le comunicazioni elettroniche e i dati medici.

4. Cooperazione

4.1. Gruppo dell'articolo 29

Il Gruppo dell'articolo 29 è stato istituito dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE. Si tratta di un organo consultivo indipendente che si occupa della protezione dei dati personali nell'ambito della citata direttiva. I suoi compiti sono definiti nell'articolo 30 della direttiva e si possono riepilogare come segue:

- fornire alla Commissione europea pareri di esperti a livello nazionale su questioni relative alla protezione dei dati;
- promuovere l'applicazione uniforme dei principi generali della direttiva in tutti gli Stati membri mediante la cooperazione tra le autorità di protezione dei dati;
- fornire alla Commissione pareri su qualsiasi misura che possa incidere sui diritti e le libertà delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali;
- formulare raccomandazioni destinate al pubblico e in particolare alle istituzioni comunitarie su questioni relative alla tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali nella Comunità europea.

Il Gruppo è composto da rappresentanti delle autorità nazionali di controllo di ciascuno Stato membro, da un rappresentante dell'autorità creata per le istituzioni e gli organismi comunitari nonché da un rappresentante della Commissione. Al segretario del Gruppo provvede la Commissione.

Il garante europeo della protezione dei dati (GEPD) è stato membro a pieno titolo del Gruppo dell'articolo 29 dall'inizio del 2004. L'articolo 46, lettera

g), del regolamento (CE) n. 45/2001, prevede che il GEPD partecipi alle attività del Gruppo. Il GEPD lo considera una piattaforma importante per la cooperazione con le autorità nazionali di controllo. È inoltre evidente che il Gruppo debba svolgere un ruolo centrale nell'applicazione uniforme della direttiva e nell'interpretazione dei suoi principi generali. Ciò è un altro motivo per cui il GEPD partecipa attivamente ai lavori del Gruppo.

Conformemente all'articolo 46, lettera f), del regolamento suddetto, il GEPD deve anche collaborare con le autorità nazionali di controllo nella misura necessaria per l'adempimento dei loro obblighi, in particolare scambiando ogni informazione utile e chiedendo o fornendo altro tipo di assistenza per l'esecuzione dei loro compiti. A tale collaborazione si procede caso per caso. Il GEPD contribuisce altresì ad eventi nazionali su questioni particolari su invito dei colleghi nazionali. La collaborazione diretta con le autorità nazionali sta assumendo sempre maggiore rilevanza nel contesto di sistemi internazionali, come Eurodac e il proposto sistema di informazione visti (VIS), che richiedono una supervisione comune efficace (cfr. punto 2.8).

Il Gruppo ha formulato nel 2005 una serie di pareri su proposte legislative che hanno formato oggetto anche di un parere del GEPD ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento. Quest'ultimo parere è un elemento obbligatorio del processo legislativo dell'UE, mentre i pareri del Gruppo sono naturalmente molto utili soprattutto perché potrebbero contenere ulteriori elementi interessanti da un punto di vista nazionale.

Il GEPD accoglie pertanto con favore i pareri del Gruppo dell'articolo 29 che, in generale, sono stati in linea con quelli presentati poco prima dal GEPD.

Esempi di buona sinergia tra il Gruppo e il GEPD ⁽²²⁾ sono i seguenti:

- parere sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata [COM(2004) 835 def.], adottato il 23 giugno 2005 (doc. di lavoro WP 110) ⁽²³⁾;
- parere sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la conservazione di dati trattati nell'ambito della fornitura di servizi pubblici di comunicazione elettronica e che modifica la direttiva 2002/58/CE [COM(2005) 438 def.], adottata il 21 ottobre 2005 (doc. di lavoro WP 113);
- parere sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio [COM(2005) 236 def.] e sulla proposta di decisione del Consiglio [COM(2005) 230 def.] sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) e sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) da parte dei servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione [COM(2005) 237 def.], adottato il 25 novembre 2005 (doc. di lavoro WP 116).

Il GEPD ha inoltre contribuito attivamente all'elaborazione di vari pareri del Gruppo destinati a promuovere una migliore attuazione della direttiva 95/46/CE o un'interpretazione uniforme delle sue disposizioni chiave. Il GEPD è fermamente convinto che tali attività debbano continuare a svolgere un ruolo preminente nel programma di lavoro annuale del Gruppo. Esempi di tali attività sono stati:

- la relazione del Gruppo dell'articolo 29 sull'obbligo di comunicare alle autorità di controllo nazionali l'uso migliore delle eccezioni e della semplificazione e il ruolo dei responsabili della protezione dei dati nell'Unione europea, adottata il 18 gennaio 2005 (doc. di lavoro WP 106);

⁽²²⁾ Cfr. pareri del GEPD del 23 marzo, 26 settembre e 19 ottobre 2005.

⁽²³⁾ Cfr. sito del gruppo di lavoro (http://europa.eu.int/comm/justice_home/fsj/privacy/workinggroup/wpdocs/2005_en.htm).

- il documento di lavoro su un'interpretazione comune dell'articolo 26, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE, del 24 ottobre 1995, adottato il 25 novembre 2005 (doc. di lavoro WP 114).

Va rilevato che le interpretazioni comuni della direttiva possono avere un effetto diretto sull'applicazione del regolamento (CE) n. 45/2001 per le istituzioni e gli organismi della Comunità, in quanto entrambi gli strumenti sono strettamente connessi: per esempio, l'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva e l'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento, sono quasi identici per i trasferimenti verso paesi terzi. Il GEPD intende pertanto attenersi strettamente a tali interpretazioni nel suo lavoro.

Infine, il GEPD ha contribuito attivamente all'elaborazione di documenti relativi a importanti nuovi sviluppi tecnologici. Un tipico esempio è stato un documento su questioni di protezione dei dati relative alla tecnologia RFID, adottato il 19 gennaio 2005 (doc. di lavoro WP 105). Il GEPD è rappresentato anche nella task force Internet del Gruppo.

4.2. Terzo pilastro

L'articolo 46, lettera f), punto ii), del regolamento (CE) n. 45/2001 prevede che il GEPD collabori con gli organi di controllo della protezione dei dati istituiti in virtù del titolo VI del trattato UE (terzo pilastro), in particolare per rendere più coerente l'applicazione delle norme e procedure che sono rispettivamente incaricati di fare osservare. Tali organi di controllo sono le autorità di controllo comuni di Europol, di Schengen, di Eurojust e il sistema di informazione doganale. La maggior parte di detti organi è composta da rappresentanti — parzialmente gli stessi — delle autorità di controllo nazionali. In pratica, la cooperazione ha luogo pertanto con le autorità di controllo comuni competenti, sostenute da un segretariato comune per la protezione dei dati al Consiglio, e più in generale con le autorità nazionali per la protezione dei dati (DPA).

La necessità di una stretta cooperazione tra le DPA nazionali e il GEPD è stata evidenziata negli ultimi anni dal costante aumento di iniziative a livello europeo per la lotta contro la criminalità organizzata e il terrorismo, comprese varie proposte in materia di scambio di dati personali.

Nel 2004 è stato raggiunto un accordo su un approccio strutturato per la definizione di posizioni politiche in materia di polizia e questioni connesse. È stato istituito un gruppo di pianificazione incaricato di coordinare le attività dei vari organi nei quali è rappresentato il GEPD e, in secondo luogo, il gruppo di lavoro della polizia ha ripreso la sua funzione quale piattaforma comune della conferenza europea (cfr. anche punto 4.3). Nel giugno 2004 i membri del gruppo di pianificazione hanno convenuto che il gruppo di lavoro della polizia, nel quale dovevano essere rappresentate tutte le autorità, preparasse:

- un documento di sintesi da adottare nella conferenza della primavera 2005 prevista a Cracovia;
- un parere sul futuro strumento legislativo concernente la protezione dei dati nell'ambito del terzo pilastro, e
- un parere sulla proposta svedese di decisione quadro relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e di intelligence tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge degli Stati membri dell'Unione europea.

La riunione del gruppo di lavoro della polizia, tenutasi all'Aia il 28 gennaio 2005, ha prodotto tre documenti:

- un progetto di documento di sintesi in materia di applicazione della legge e scambio di informazioni nell'UE, contenente proposte concrete per l'elaborazione di uno strumento del terzo pilastro sulla protezione dei dati che assicuri la coerenza con le norme in materia di protezione dei dati della direttiva 95/46/CE;
- un progetto di «dichiarazione di Cracovia», in cui è chiesto un sistema di protezione dei dati per il terzo pilastro, conformemente alle norme della direttiva, ed è presentato il documento di sintesi quale contributo alle iniziative attuali;
- un progetto di parere sulla proposta svedese.

In un'udienza pubblica alla commissione LIBE del Parlamento europeo del 31 gennaio 2005 vari oratori, compreso il GEPD, hanno sostenuto adeguate norme specifiche per il terzo pilastro. Le DPA si sono riunite di nuovo il 12 aprile 2005 per mettere a punto i documenti da presentare alla conferenza di primavera a Cracovia.

La conferenza di primavera, svoltasi dal 24 al 26 aprile 2005, ha adottato i tre documenti summenzionati. Nella sua «dichiarazione di Cracovia»⁽²⁴⁾ la conferenza sostiene che iniziative volte a migliorare l'applicazione della legge nell'UE, quale il principio di disponibilità, dovrebbero essere introdotte soltanto sulla base di un adeguato sistema di disposizioni relative alla protezione dei dati che garantiscano un livello elevato e equivalente di protezione dei dati.

Il 21 giugno 2005 si è tenuta a Bruxelles una riunione del gruppo di lavoro della polizia per discutere le reazioni alla «dichiarazione di Cracovia», il documento di sintesi e il parere sull'iniziativa svedese. Tale gruppo è stato inoltre informato da rappresentanti della Commissione in merito alla situazione della decisione quadro sulla protezione dei dati nell'ambito del terzo pilastro. Si è affrontato anche il tema del diritto di accesso ai dati di polizia, in seguito alle discussioni svoltesi durante la conferenza di primavera⁽²⁵⁾.

Il 4 ottobre 2005 la Commissione ha adottato una proposta di decisione quadro relativa alla protezione dei dati nell'ambito del terzo pilastro, sulla quale il GEPD ha espresso un parere il 19 dicembre 2005 (cfr. anche punto 3.3.1).

Il gruppo di lavoro della polizia si è riunito nuovamente a Bruxelles il 18 novembre 2005 per avviare la preparazione di un parere sulla proposta definitiva della Commissione. I partecipanti hanno ampiamente riconosciuto che tale proposta costituisce una pietra miliare in materia di protezione dei dati e che non bisognerebbe rinunciare alla possibilità della protezione dei dati nell'ambito del terzo pilastro. Gran parte della discussione si è incentrata sul campo di applicazione e sulla base giuridica della proposta. Il GEPD ha assunto una posizione risoluta su entrambi i punti nel suo parere sulla proposta.

Le discussioni hanno affrontato anche il progetto di decisione quadro relativa al principio di disponibilità e i risultati di un questionario sul diritto di accesso. Tale questionario ha messo in evidenza le differenze che esistono tra gli Stati membri per quanto riguarda la concessione del diritto di accesso ai dati di poli-

⁽²⁴⁾ Cfr. sito Internet (http://www.edps.eu.int/02_en_legislation.htm#EDPC).

⁽²⁵⁾ In riferimento al documento di discussione della Commissione sulla protezione dei dati nell'ambito del terzo pilastro, il gruppo ha commentato tale documento e ha presentato le sue osservazioni al competente servizio della Commissione nel luglio 2005.

zia. Nelle conclusioni del questionario si sostiene la necessità di armonizzazione, specialmente per incrementare lo scambio di dati tra gli Stati membri.

In una riunione speciale tenutasi a Bruxelles il 24 gennaio 2006 la Conferenza delle autorità europee per la protezione dei dati ha adottato un parere sulla proposta di decisione quadro relativa alla protezione dei dati nell'ambito del terzo pilastro. Tale parere è ampiamente coerente con il parere del GEPD adottato il 19 dicembre 2005 (cfr. punto 3.3.1). La necessità di ulteriori iniziative sarà probabilmente discussa nella prossima conferenza di primavera.

SIS II

Il GEPD ha altresì cooperato con l'autorità di controllo comune (ACC) di Schengen all'elaborazione del parere sul sistema di informazione Schengen di seconda generazione (SIS II). Si è proceduto a regolari contatti informali per coordinare quanto più possibile le pertinenti impostazioni al riguardo. Il GEPD ha apprezzato notevolmente l'invito a partecipare in veste di osservatore ad una riunione dell'ACC di Schengen, tenutasi il 27 settembre 2005, e ha colto l'occasione per chiarire la sua posizione su taluni punti. All'inizio del 2006 il seguito delle discussioni con l'ACC di Schengen si è concretato in un approccio comune alla supervisione del SIS II, che merita di essere preso in considerazione nelle decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio relative alle proposte sul SIS II.

4.3. Conferenza europea

Le autorità per la protezione dei dati degli Stati membri dell'UE e il Consiglio d'Europa si riuniscono annualmente in una conferenza di primavera per dibattere questioni di interesse comune e scambiarsi informazioni e esperienze su vari argomenti. Il GEPD e il GEPD aggiunto hanno partecipato alla conferenza tenutasi a Cracovia dal 24 al 26 aprile 2005, organizzata dall'ispettore generale polacco per la protezione dei dati.

Il GEPD ha contribuito in particolare alla sessione intitolata «Direttiva 95/46/CE: modifica o nuova interpretazione». Altri temi trattati nella conferenza sono stati: «L'impatto della direttiva 95/46/CE sulla protezione dei dati personali nell'UE e nei paesi terzi», «L'impatto della giurisprudenza della Corte

di giustizia delle Comunità europee sull'applicazione della direttiva 95/46/CE», «Trasferimento di dati personali verso i paesi terzi — Norme d'impresa vincolanti — Nuovi strumenti giuridici — Diritto applicabile», «Responsabili della protezione dei dati personali», «Il diritto di accesso ai dati esercitato dagli interessati — Impostazione pratica», «Sensibilizzazione e istruzione» e «La protezione dei dati personali nell'ambito del terzo pilastro». In tale contesto sono stati adottati vari documenti importanti (cfr. punto 4.2).

La prossima conferenza europea si terrà a Budapest il 24 e 25 aprile 2006 e si occuperà tra l'altro di «Protezione dei dati nell'ambito del terzo pilastro», «Protezione dei dati a fini di ricerca storica e scientifica» e «Efficacia delle autorità per la protezione dei dati». Il GEPD presiederà la sessione dedicata alla «Protezione dei dati nell'ambito del terzo pilastro».

4.4. Conferenza internazionale

Le autorità per la protezione dei dati e i garanti della privacy provenienti dall'Europa e da altre parti del mondo, tra cui Canada, America latina, Australia, Nuova Zelanda, Hong Kong, Giappone e da altre giurisdizioni della regione Asia-Pacifico si riuniscono ogni anno in settembre nell'ambito di una conferenza da molti anni. La 27^a conferenza internazionale sulla privacy e la protezione dei dati personali si è svolta a Montreux, Svizzera, dal 14 al 16 settembre 2005.

Il tema generale della 27^a conferenza era «La protezione dei dati personali e della vita privata in un mondo globalizzato: un diritto universale rispettoso delle diversità». Il GEPD e il suo aggiunto hanno entrambi assistito alla conferenza, al termine della quale le autorità partecipanti hanno convenuto di promuovere il riconoscimento del carattere universale dei principi della protezione dei dati e hanno adottato la «dichiarazione di Montreux»⁽²⁶⁾, in cui sono sintetizzati tali principi e i vari soggetti interessati sono invitati a contribuire al loro riconoscimento universale in termini politici, giuridici e pratici. La realizzazione degli obiettivi della dichiarazione sarà valutata su base periodica.

⁽²⁶⁾ Cfr. il sito web: http://www.edps.eu.int/02_en_legislation.htm#international.

La conferenza ha inoltre adottato due risoluzioni sull'utilizzazione della biometria nei passaporti, nelle carte d'identità e nei documenti di viaggio, nonché sull'utilizzazione di dati personali per la comunicazione politica. Entrambe trattano argomenti che sollevano attualmente complesse discussioni in molte giurisdizioni ⁽²⁷⁾.

La prossima conferenza internazionale doveva aver luogo a Buenos Aires dal 1° al 3 novembre 2006, ma si terrà probabilmente in un'altra località che verrà presto stabilita.

4.5. Seminario per le organizzazioni internazionali

Il GEPD ha organizzato un seminario sulla protezione dei dati nelle organizzazioni internazionali, che si è svolto a Ginevra il 15 settembre 2005, in cooperazione con il Consiglio d'Europa, l'OCSE e le autorità per la protezione dei dati svizzere e austriache. Vi hanno partecipato rappresentanti di circa 20 organizzazioni internazionali, quali l'ONU, l'Interpol,

l'OIM e la NATO. L'obiettivo consisteva nel sensibilizzare il pubblico sui principi universali della protezione dei dati e sulle loro conseguenze pratiche per le attività svolte dalle organizzazioni internazionali. Il seminario era intitolato: «La protezione dei dati nell'ambito del "buon governo" delle organizzazioni internazionali».

Benché potenzialmente tutte le organizzazioni internazionali trattino dati personali e molte anche dati sensibili, per lo più nell'interesse e a vantaggio degli interessati, le garanzie sono assai spesso insufficienti. Tale carenza di garanzie è motivata dal fatto che per molti aspetti le organizzazioni internazionali non sono soggette alle leggi nazionali e quindi non sono giuridicamente vincolate dall'ampia gamma di strumenti per la protezione dei dati che si applicano agli organismi pubblici e alle società private in molti paesi del mondo. Il seminario era inteso a sottolineare tale carenza al fine di porvi rimedio; esso ha ricevuto molti apprezzamenti dai partecipanti, parecchi dei quali hanno chiesto che abbia un seguito. Tale richiesta sarà esaminata a tempo debito con le organizzazioni internazionali che possono e vogliono cooperare e condividere esperienze in questo settore.

⁽²⁷⁾ Ibid.

5. Comunicazione

5.1. Introduzione

Nel 2005 è stato introdotto un notevole miglioramento qualitativo delle comunicazioni esterne del GEPD con lo sviluppo di una strategia dell'informazione. Fondandosi sui metodi elaborati durante il primo anno di attività dell'ufficio, la strategia mira a strutturare le comunicazioni in relazione a un obiettivo globale e a uno specifico, definendo gli strumenti di comunicazione disponibili e rapportando i gruppi bersaglio alle principali attività dell'istituzione.

L'obiettivo globale è duplice:

- sensibilizzare il pubblico sulla protezione dei dati in generale;
- sensibilizzare il pubblico sulle attività principali del GEPD e dell'istituzione.

La sensibilizzazione del pubblico in generale è importante durante i primi anni di attività di un'istituzione e il GEPD ha riservato particolare attenzione a inserire l'istituzione nel quadro politico. Il GEPD e il suo aggiunto hanno pertanto rappresentato l'istituzione in numerose conferenze e seminari, non solo nelle sedi principali delle istituzioni e degli organi dell'UE, ma anche in vari Stati membri, quali Cipro, Francia, Germania, Lituania, Polonia, Spagna e Regno Unito. In tale contesto sono stati visitati anche paesi terzi quali gli Stati Uniti e la Svizzera, rispettivamente per una tavola rotonda ad alto livello sulla protezione dei dati e per la conferenza internazionale annuale sulla privacy e la protezione dei dati personali.

Poiché i lavori sui diversi fascicoli (come i controlli preventivi e la consultazione sulla legislazione) sono avanzati, l'obiettivo globale è stato sempre più trasferito nell'ambito dell'obiettivo specifico, che è in

certo qual modo più connesso a un caso particolare, come ad esempio la presentazione al Consiglio del parere sulla proposta di decisione quadro sulla protezione dei dati nell'ambito del terzo pilastro e la presentazione al Parlamento europeo del parere sulla proposta di direttiva sulla conservazione dei dati relativi alle comunicazioni elettroniche.

5.2. Attività principali e gruppi bersaglio

Con l'elaborazione della strategia dell'informazione sono stati identificati diversi gruppi bersaglio specificati in appresso in relazione alle tre attività principali del GEPD.

1. Controllo: accertarsi che l'amministrazione dell'UE rispetta gli obblighi in materia di protezione dei dati

- a) i privati: i soggetti interessati in generale, in funzione del trattamento dei dati in questione, e il personale delle istituzioni e degli organi dell'UE in particolare. Questo gruppo bersaglio si incentra sulla «prospettiva dei diritti»: il diritto fondamentale alla protezione dei dati e i diritti specifici dei soggetti interessati (specificati in particolare negli articoli da 13 a 19 del regolamento);
- b) il sistema istituzionale: gli RPD, i coordinatori della protezione dei dati e i responsabili del trattamento nelle istituzioni e negli organi dell'UE. Questo gruppo bersaglio si focalizza sulla «prospettiva degli obblighi», quali le norme generali concernenti il trattamento legittimo e i relativi criteri nonché l'obbligo di fornire al soggetto in-

teressato informazioni sul trattamento (stabiliti negli articoli da 4 a 12 del regolamento).

2. Consultazione: promuovere la protezione dei dati nell'ambito delle nuove misure legislative e amministrative

Finora il GEPD ha fornito una consulenza relativamente a proposte di nuovi atti legislativi e i gruppi bersaglio sono stati i cosiddetti «attori politici dell'UE». In base alle procedure legislative dell'UE, il parere del GEPD su una determinata proposta è stato pertanto inizialmente trasmesso alla Commissione europea (a causa delle numerose proposte nell'ambito dell'applicazione della legge nel 2005, la maggior parte dei pareri riguardava la DG Giustizia, libertà e sicurezza, benché siano state interessate anche altre DG). Nella seconda fase, allorché il Consiglio e il Parlamento europeo esaminano la proposta, il parere del GEPD è stato trasmesso, ad esempio, al comitato dell'articolo 36 del Consiglio e alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento.

3. Cooperazione

Il GEPD coopera con altri attori pertinenti in questo settore, definiti «colleghi della protezione dei dati». Possono essere individuati tre livelli di cooperazione: con colleghi a livello dell'UE, con colleghi in un contesto europeo più ampio (come nel quadro della conferenza europea sulla protezione dei dati, che include membri del Consiglio d'Europa che non sono Stati membri dell'UE), o a livello internazionale (come nel quadro della conferenza internazionale sulla protezione dei dati).

A livello dell'UE la cooperazione può essere suddivisa in lavori nell'ambito del primo pilastro (l'area del trattato CE) e in lavori nell'ambito del terzo pilastro (cooperazione di polizia e giudiziaria). Il consesso più importante per il primo pilastro è il Gruppo dell'articolo 29 (cfr. punto 4.1).

Per quanto attiene al terzo pilastro, il GEPD ha fatto parte quale osservatore di una serie di autorità di controllo comune (cfr. anche punto 4.2). Allorché l'autorità di controllo comune per Schengen ha discusso le proposte relative al SIS II, il GEPD ha partecipato a tali discussioni, inviando altresì il suo parere al presidente e al segretariato.

5.3. Strumenti di comunicazione

Nel 2005 è stata sviluppata una serie di strumenti di comunicazione, quali documenti di base, note informative (newsletter), comunicati stampa ecc., che sono abituali in numerosi organismi pubblici. Ciascuno di questi strumenti possiede le proprie caratteristiche e la propria durata di validità, e il loro uso può variare a seconda del gruppo bersaglio a cui è destinato. Gli elementi più importanti sono descritti in appresso.

5.4. La campagna d'informazione del GEPD

Da marzo a luglio il GEPD ha diffuso due opuscoli descrittivi che erano stati elaborati alla fine del 2004 (uno incentrato sull'istituzione e i suoi compiti e uno sui diritti dei soggetti interessati). Gli opuscoli sono stati tradotti in tutte le 20 lingue ufficiali dell'UE e, nel complesso, sono state distribuite circa 80 000 copie nell'insieme degli Stati membri. I gruppi bersaglio sono stati raggiunti direttamente (ogni funzionario dell'UE ha ricevuto le proprie copie) o indirettamente, con la distribuzione di copie tramite i centri della rete d'informazione «Europe Direct» e le autorità per la protezione dei dati negli Stati membri.

5.5. Il servizio stampa

Immediatamente prima di diffondere il documento di base sull'accesso del pubblico ai documenti e sulla protezione dei dati, è stato istituito il servizio stampa del GEPD, gestito da un addetto stampa che è la persona di contatto per i giornalisti e il responsabile per le richieste di interviste, l'organizzazione di conferenze stampa, l'elaborazione di comunicati stampa ecc.

Naturalmente destinato ai giornalisti, il servizio stampa mira a promuovere un messaggio specifico diretto verso uno o più gruppi bersaglio. I mezzi di comunicazione costituiscono in tal senso un gruppo bersaglio, come pure un mezzo che può contribuire a trasmettere il messaggio al/i gruppo/i bersaglio/i in questione.

Sono state organizzate conferenze stampa per la presentazione della relazione annuale in marzo e per la

presentazione del parere del GEPD sulla conservazione dei dati nel settembre 2005. Entrambe hanno visto un'ampia affluenza e hanno suscitato notevole interesse nei mezzi di comunicazione. È stata organizzata una colazione per la stampa ai fini della presentazione del documento di base sull'accesso del pubblico ai documenti e sulla protezione dei dati (cfr. punto 2.6) e per fornire informazioni generali sulle attività e le priorità del GEPD.

5.6. Il sito web

Considerato il più importante strumento di comunicazione del GEPD, il sito web rappresenta la fonte d'informazione più completa sulle attività dell'istituzione. Offre altresì la possibilità di collegare informazioni e fornire spiegazioni supplementari mediante riferimenti incrociati.

Il sito web è stato istituito nel primo semestre del 2004 e si è notevolmente ampliato nel 2005 con nuove sezioni e nuovi tipi di documenti. In mancanza di strumenti statistici avanzati è difficile trarre conclusioni affidabili sull'utilizzazione del sito web. Si possono tuttavia desumere le seguenti impressioni generali:

- si è registrato un notevole aumento del numero di visitatori dopo le vacanze estive in agosto, allorché il traffico si è stabilizzato intorno alle 1 000 visite a settimana, rispetto alla media precedente di circa 700 a settimana;
- è stata rilevata una media di due pagine per visita (3,3 se il conteggio esclude i visitatori che aprono solo una pagina, usando ad esempio un collegamento diretto con un particolare documento in linea): ciò denota quindi una scarsa tendenza a «navigare»;
- ogniqualvolta il GEPD ha presentato un nuovo parere, una newsletter, un comunicato stampa o documenti analoghi, si è registrato un netto aumento dell'uso del sito web.

Le statistiche hanno ulteriormente motivato il GEPD ad assumere personale per un progetto inteso a creare la seconda generazione, di più facile impiego, del sito web. Tale progetto, avviato nell'autunno del 2005, terminerà nella primavera del 2006 con il lancio del nuovo sito web.

5.7. Discorsi

Il GEPD ha continuato a consacrare sforzi e tempo considerevoli per illustrare la sua missione e sensibilizzare il pubblico circa la protezione dei dati in generale e una serie di questioni specifiche mediante discorsi pronunciati dinanzi a varie istituzioni e in diversi Stati membri nel corso dell'anno. Inoltre il GEPD ha rilasciato varie interviste ai mezzi di comunicazione pertinenti.

Il GEPD è spesso intervenuto alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni: il 31 gennaio ha presentato il suo punto di vista su questioni relative al «terzo pilastro» in un seminario pubblico sulla protezione dei dati e la sicurezza dei cittadini. Il 30 marzo ha presentato il suo parere sulla proposta di regolamento concernente il sistema di informazione visti (VIS) al seminario pubblico «Frontiere». Il 12 luglio ha illustrato il documento di base sull'accesso del pubblico ai documenti e la protezione dei dati. Il 26 settembre ha presentato il suo parere sulla proposta di direttiva sulla conservazione dei dati relativi alle comunicazioni e il 23 novembre ha presentato il suo parere sulle proposte relative al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II).

Il 21 ottobre il GEPD aggiunto ha presentato il parere sul SIS II al gruppo «Acquis di Schengen» del Consiglio.

Il 18 ottobre il GEPD ha pronunciato un discorso al simposio della Commissione sulla sicurezza elettronica in merito all'attuazione del regolamento (CE) n. 45/2001. Il 9 novembre ha tenuto una conferenza al Consiglio sulla necessità della protezione dei dati, intitolata «Is Big Brother watching?» (Il Grande Fratello ci guarda?). Il 15 dicembre ha tenuto una conferenza analoga alla Commissione.

In marzo il GEPD ha pronunciato una serie di discorsi in Canada e negli Stati Uniti: il 5 marzo all'università di Ottawa, il 7 marzo alla facoltà di diritto dell'università del Michigan a Ann Arbor (USA) e il 10 marzo a una conferenza dell'International Association of Privacy Professionals (IAPP) a Washington DC. L'8 giugno il GEPD ha partecipato a una riunione dei garanti della privacy e dell'informazione a Ottawa su invito del garante della privacy canadese.

Durante l'anno il GEPD si è inoltre recato in vari Stati membri. Il 7 aprile era a Berlino, all'Accademia europea per la libertà di informazione e la pro-

tezione dei dati. L'11 aprile era alla festa di commiato del garante per la protezione dei dati personali della Sassonia-Anhalt a Magdeburgo, Germania. Il 18 aprile ha tenuto una conferenza all'università di Leida, Paesi Bassi. Il 25 aprile ha pronunciato un discorso alla conferenza europea tenutasi a Cracovia, Polonia. Il 2 giugno ha assistito alla Conferenza nordica di Trondheim per effettuare discussioni con i colleghi scandinavi. Il 23 giugno ha pronunciato un discorso sulla protezione dei dati e la sicurezza nell'UE al 14° forum sulla protezione dei dati svoltosi a Wiesbaden.

Il 13 ottobre il GEPD era all'università di Tilburg, Paesi Bassi. Il 21 ottobre ha effettuato una presentazione a «Biometria 2005», a Londra. Il 2 novembre ha pronunciato un discorso a Limassol, Cipro. L'8 novembre ha partecipato a un seminario al senato francese, a Parigi. Il 14 novembre è intervenuto a una conferenza sul commercio elettronico a Vilnius, Lituania. Il 29 novembre ha fornito un contributo a una conferenza a Manchester e il 30 novembre era a un seminario sulla «direttiva 95/46/CE: 10 anni dopo» al British Institute of International and Comparative Law a Londra.

Il GEPD aggiunto ha effettuato presentazioni analoghe a Madrid e a Barcellona, tra l'altro per la rete giudiziaria europea, riguardanti la protezione dei dati nell'ambito del terzo pilastro.

5.8. Newsletter

Il primo numero della newsletter del GEPD è stato inviato a una serie di persone considerate destinatari pertinenti, ad esempio giornalisti e persone che lavorano nel settore della protezione dei dati. La newsletter mira a porre in rilievo attività recenti e documenti disponibili in linea sul sito web. Nel secondo semestre del 2005 sono stati pubblicati tre numeri e ne sono previsti almeno quattro all'anno.

Alla fine di ottobre è stata introdotta la possibilità di abbonarsi ⁽²⁸⁾ alla newsletter e circa 250 persone lo hanno fatto nei due mesi successivi, tra cui membri del Parlamento europeo, funzionari dell'UE e personale delle autorità nazionali per la tutela dei dati.

⁽²⁸⁾ http://www.edps.eu.int/publications/newsletter_en.htm

5.9. Informazione

Nel 2005 il GEPD ha ricevuto oltre 100 richieste via e-mail, per lo più di privati cittadini ma anche di avvocati, studenti ecc., per ottenere informazioni e/o consulenze sulla protezione dei dati in Europa. Considerando tali richieste come una buona opportunità per fornire un servizio, il GEPD ha fissato l'obiettivo di fornire individualmente una risposta entro alcuni giorni lavorativi, il che è stato nella maggior parte dei casi effettuato. Le richieste possono essere suddivise in due categorie principali: richieste di consulenza e richieste d'informazione, benché alcune contengano naturalmente entrambi gli elementi.

Sono state trattate oltre 30 richieste di consulenza, passando da quesiti specifici sull'interpretazione di un determinato articolo o di un particolare elemento della legislazione dell'UE sulla protezione dei dati, a ciò che è opportuno includere in una dichiarazione sulla tutela della vita privata nel sito web di un'istituzione dell'UE, a quesiti relativi alle differenze tra i principi generali della protezione dei dati dell'UE e quelli degli Stati Uniti.

Il GEPD ha inoltre trattato circa 70 richieste d'informazione, un'ampia categoria che comprende, tra l'altro, quesiti generali sulle politiche dell'UE, domande sulla nuova legislazione e quesiti sulla protezione dei dati pubblicamente discussi, nonché domande relative alla situazione in un particolare Stato membro. Il numero finora relativamente contenuto di richieste ha consentito di fornire risposte in modo più individualizzato, sottolineando aspetti pertinenti e anche informando, ad esempio, in merito a documenti connessi adottati dal Gruppo dell'articolo 29.

Le richieste sono pervenute per lo più in inglese o in francese, ma vi è stato anche un numero consistente di richieste in altre «vecchie» e «nuove» lingue. In questi casi le risposte del GEPD sono state, se del caso, tradotte in modo da fornire informazioni adeguate nella madrelingua della persona che ha contattato il GEPD. Le richieste sono state altresì utilizzate quale base per l'elaborazione di una sezione denominata «domande frequenti», che sarà aggiunta al sito web nel corso del 2006.

5.10. Logo e stile standard di presentazione

In ottobre è stato avviato un progetto inteso a creare un nuovo logo e un relativo nuovo stile standard di presentazione. I lavori si sono incentrati inizialmente sull'elaborazione di un logo che avesse un chiaro nesso con l'UE ma che fosse riconoscibile come logo autonomo, con un chiaro nesso visivo con le responsabilità principali del GEPD. Il nuovo logo è stato gradualmente introdotto dopo la sua messa a punto a metà dicembre del 2005.

Il nuovo logo si basa sui colori giallo e blu della bandiera dell'UE e assume la forma di un dischetto in movimento, che può anche essere visto come uno scudo protettivo per i dati. I pixel d'informazione

formano un'ellisse che si trasforma dalla forma di una persona a quella delle stelle europee.

L'elaborazione dello stile standard di presentazione proseguirà nei primi mesi del 2006 sino a creare un'identità visiva completamente rinnovata che sarà utilizzata nell'insieme della vasta gamma di strumenti di comunicazione, quali lettere, pareri, documenti, newsletter e sito web.

5.11. Visite

Nell'ambito dei lavori intesi a migliorare la visibilità del GEPD, sono stati ricevuti in visita due gruppi di studenti che si stanno specializzando in affari europei. Queste visite sono state assai apprezzate e nel nuovo sito web sarà maggiormente posta in rilievo questa possibilità.

6. Amministrazione, bilancio e personale

6.1. Introduzione: proseguimento della creazione della nuova istituzione

La costituzione del GEPD quale nuova istituzione è proseguita sulla base stabilita nel 2004, al fine di consolidare il suo avvio positivo. Nel 2005 il GEPD ha potuto disporre di risorse supplementari in termini sia di bilancio (che è aumentato da 1 942 279 euro a 2 879 305 euro) sia di personale. Per quanto riguarda quest'ultimo, sono stati avviati due nuovi programmi che consentono l'assunzione di tirocinanti e di esperti nazionali.

La cooperazione con le istituzioni (Parlamento europeo, Consiglio e Commissione europea) che hanno firmato l'accordo di cooperazione amministrativa del 24 giugno 2004 è stata ulteriormente migliorata ed estesa anche ad altri servizi, consentendo notevoli economie di scala. È stato rilevato un rallentamento nell'esecuzione di alcuni compiti, connesso al principio dell'assistenza condivisa (Commissione-Parlamento), che dovrebbe tuttavia essere risolto nel 2006 con la cooperazione del personale delle istituzioni interessate. Il GEPD ha assunto a suo carico lo svolgimento di alcuni compiti che erano originariamente realizzati da altre istituzioni (ad esempio l'acquisto di mobilio).

Il contesto amministrativo è stato gradualmente sviluppato in funzione delle priorità, tenendo conto delle esigenze e delle dimensioni dell'istituzione. Il GEPD ha adottato varie norme interne necessarie al corretto funzionamento dell'istituzione, in particolare un sistema di norme per il controllo interno e disposizioni di applicazione dello statuto.

I locali inizialmente messi a disposizione del GEPD sono attualmente insufficienti e il Parlamento euro-

peo è stato contattato per ottenere locali più spaziosi.

6.2. Bilancio

Un bilancio preventivo per il 2005 è stato elaborato nel marzo 2004 con il sostegno del personale del Parlamento europeo, in un momento in cui il GEPD aveva appena avviato la sua attività. Il bilancio adottato dall'autorità di bilancio per il 2005 ammontava a 2 879 305 euro, che rappresenta un aumento del 48,8% rispetto al bilancio 2004 (su 11 mesi). È stato calcolato in base ai parametri fissati dalla Commissione e agli orientamenti generali dell'autorità di bilancio. Un bilancio rettificativo è stato adottato a seguito della decisione dell'autorità di bilancio di adeguare le retribuzioni e le pensioni per il 2005. Conformemente al bilancio rettificativo dell'UE n. 2 adottato il 13 luglio 2005 per l'esercizio 2005, il bilancio del GEPD per tale anno ammontava a 2 840 733 euro.

È stata creata una nuova linea di bilancio senza incidenze finanziarie. Questa linea, che non era stata prevista in precedenza, consente di coprire, se necessario, i servizi prestati da persone che non hanno un legame con le istituzioni, compreso il personale interinale.

Poiché il personale del GEPD è così limitato, è apparso poco opportuno elaborare norme interne ad esso specifiche. Per tale ragione il GEPD ha deciso di applicare le norme interne della Commissione per l'esecuzione del bilancio, nella misura in cui queste sono applicabili alla struttura e alle dimensioni del GEPD e qualora norme specifiche non siano state definite.

L'assistenza della Commissione è proseguita soprattutto per quanto riguarda la contabilità, poiché il

contabile della Commissione è stato altresì nominato contabile del GEPD.

Nella sua relazione sull'esercizio 2004 la Corte dei conti ha dichiarato che l'audit non dava luogo ad alcuna osservazione.

6.3. Risorse umane

Il GEPD usufruisce dell'assistenza assai efficace del personale della Commissione per quanto attiene ai compiti relativi alla gestione del personale dell'istituzione (che comprende i due membri nominati e il personale).

6.3.1. Assunzione

In quanto nuova istituzione, il GEPD è e sarà ancora per alcuni anni in fase di costituzione. Il GEPD si sta inserendo nel contesto comunitario e la sua crescente visibilità sta comportando un aumento del numero di compiti da assolvere. Il notevole incremento del carico di lavoro nel 2005 è stato precedentemente descritto. Naturalmente le risorse umane hanno un ruolo fondamentale da svolgere nel sostenere questo processo.

Ciononostante il GEPD ha inizialmente scelto di contenere l'aumento di compiti e personale, avvalendosi di una crescita controllata per garantire che nuovi argomenti siano pienamente trattati e che il nuovo personale sia adeguatamente integrato e formato. Per tale motivo il GEPD ha chiesto la creazione di soli quattro posti nel 2005 (due A, un B e un C). Questa richiesta è stata autorizzata dall'autorità di bilancio e il numero di membri dell'organico è passato da 15 nel 2004 a 19 nel 2005. Nel febbraio 2005 sono stati pubblicati avvisi di vacanza e sono stati assunti quattro nuovi colleghi. L'assunzione è stata effettuata in base alle norme vigenti nelle istituzioni: è stata data la priorità ai trasferimenti tra istituzioni, successivamente sono stati consultati gli elenchi di riserva e, infine, sono state esaminate le candidature presentate spontaneamente da persone esterne alle istituzioni e agli organi europei. Dei nuovi colleghi, due sono funzionari e due hanno contratti temporanei.

L'assistenza della Commissione in questo settore è stata preziosa, soprattutto quella dell'ufficio pagamenti — per la fissazione dei diritti, il pagamento delle retribuzioni, il calcolo e il pagamento di indennità e contributi vari, missioni ecc. — nonché quella

del servizio medico. I seguenti aspetti della procedura di assunzione sono ora integralmente trattati dal GEPD: gestione delle candidature e accesso agli elenchi dell'EPSO, organizzazione dei colloqui di selezione, preparazione dei fascicoli relativi all'assunzione delle persone selezionate e creazione del fascicolo con tutti i documenti giustificativi e sua trasmissione all'ufficio pagamenti per la fissazione dei diritti. In tale contesto vanno sottolineate le eccellenti relazioni di lavoro con istituzioni diverse da quelle già menzionate, segnatamente il Comitato delle regioni e il Mediatore, che hanno consentito lo scambio di informazioni e buone prassi in questo ambito.

Il GEPD ha accesso ai servizi forniti dall'EPSO e partecipa ai lavori del consiglio di amministrazione, attualmente in veste di osservatore. Sono in corso negoziati ai fini di una sua piena partecipazione.

6.3.2. Programma di tirocini

Un'importante realizzazione del 2005 è stata la creazione di un programma di tirocini, istituito con una decisione del 27 maggio 2005 che è stata pubblicata nel sito web ed è analoga a quella delle altre istituzioni europee, segnatamente della Commissione, e adattata alle dimensioni e alle esigenze del GEPD.

L'obiettivo principale del programma consiste nell'offrire ai giovani laureati l'opportunità di mettere in pratica le conoscenze acquisite durante i loro studi, soprattutto nei rispettivi settori di competenza specifici, maturando in tal modo un'esperienza pratica delle attività quotidiane del GEPD. Di conseguenza il GEPD accrescerà la sua visibilità presso i giovani cittadini dell'UE, in particolare gli studenti universitari e i giovani laureati che si specializzano nella protezione dei dati. Oltre al programma di tirocini principale, sono state stabilite disposizioni speciali per accettare studenti universitari e dottorandi per tirocini di breve durata non retribuiti. Questa seconda parte del programma fornisce ai giovani studenti l'opportunità di svolgere ricerche per la loro tesi, in base a specifici criteri d'ammissione restrittivi, conformemente al processo di Bologna e all'obbligo degli studenti universitari di effettuare un tirocinio nell'ambito dei loro studi.

Il programma principale prevede che siano accolti due-tre tirocinanti per sessione, con due sessioni di cinque mesi all'anno. La prima sessione del programma è cominciata nell'ottobre 2005 e si è conclusa nel febbraio 2006.

Occorrono notevole esperienza e risorse per l'organizzazione pratica di un programma di tirocini. Il GEPD riceve un'assistenza amministrativa da parte dell'ufficio tirocini della DG Istruzione e cultura, che gestisce tutti i programmi di tirocini per la Commissione. Un accordo a livello di servizi è stato concluso tra le due parti per definire le modalità di tale assistenza. Inoltre il GEPD coopera con gli uffici tirocini di altre istituzioni europee, tra cui il Consiglio, il Comitato delle regioni e il Comitato economico e sociale europeo, in particolare per l'organizzazione di visite.

I risultati dei primi tre mesi di tirocinio dei primi tre tirocinanti del GEPD sono stati assai positivi. Il livello dei tirocinanti selezionati era elevato; durante la procedura di selezione le competenze e i percorsi dei candidati sono stati accuratamente valutati, riservando particolare attenzione alla specializzazione nel settore della protezione dei dati. I tirocinanti hanno contribuito al lavoro sia teorico che pratico, maturando nel contempo un'esperienza diretta e una formazione sul campo per quanto riguarda le questioni relative alla protezione dei dati, nonché una conoscenza concreta delle istituzioni europee.

6.3.3. Programma per gli esperti nazionali distaccati

Con una decisione del 10 novembre 2005 il GEPD ha adottato disposizioni relative al regime applicabile agli esperti nazionali distaccati presso i suoi servizi.

Il distacco di esperti nazionali consente al GEPD di beneficiare delle loro conoscenze ed esperienze professionali, in particolare nel settore della protezione dei dati, in cui la competenza necessaria non è sempre immediatamente disponibile nelle diverse lingue. Il programma consente altresì agli esperti nazionali di familiarizzarsi con le conoscenze e prassi europee in questo settore. Nello stesso tempo il GEPD accresce la sua visibilità sul campo a livello operativo.

La decisione del GEPD relativa agli esperti nazionali distaccati si basa sulla decisione corrispondente della Commissione. Tuttavia sono state apportate alcune modifiche alla procedura di assunzione per tener conto della dimensione dei servizi del GEPD e delle competenze specifiche necessarie per lavorare nel settore della protezione dei dati. La politica del GEPD consiste nell'assumere esperti nazionali distaccati nell'ambito dei contatti ufficiali con gli Stati membri,

rivolgendosi direttamente alle autorità nazionali per la protezione dei dati. Le rappresentanze permanenti nazionali sono informate del programma e sono invitate a contribuire alla ricerca di candidati idonei.

Occorre menzionare in modo particolare la DG Personale e amministrazione della Commissione che fornisce un'assistenza amministrativa per l'organizzazione del programma.

6.3.4. Organigramma

L'organigramma del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) è rimasto essenzialmente lo stesso dal 2004: un'unità, con cinque membri, responsabile dell'amministrazione, del personale e del bilancio; il resto del personale, responsabile dei compiti operativi connessi alla protezione dei dati, è composta da 14 persone e opera direttamente sotto la direzione del garante e del garante aggiunto. Nella ripartizione dei compiti tra il personale è stata mantenuta una certa flessibilità in quanto tali compiti sono ancora in evoluzione.

6.3.5. Formazione

Il personale del GEPD ha accesso ai corsi di formazione generale e linguistica organizzati dalla Commissione e ai corsi organizzati dalla Scuola europea di amministrazione; con quest'ultima è stato firmato un accordo che definisce le condizioni di partecipazione del personale del GEPD alla formazione dispensata dalla scuola. Il GEPD è attualmente membro osservatore nel consiglio di amministrazione e ha avviato consultazioni con i membri fondatori della Scuola allo scopo di partecipare in qualità di membro, alle stesse condizioni delle istituzioni fondatrici.

6.4. Consolidamento della cooperazione

6.4.1. Follow-up dell'accordo di cooperazione amministrativa

Nel 2005 la cooperazione interistituzionale è proseguita nei settori in cui il GEPD è assistito dalle altre istituzioni in virtù dell'**accordo di cooperazione amministrativa**, concluso il 24 giugno 2004 con i segretari generali della Commissione, del Par-

lamento europeo e del Consiglio. Tale cooperazione rappresenta un valore aggiunto per il GEPD poiché gli consente di ricorrere alla competenza delle altre istituzioni nei settori in cui è prevista l'assistenza, permettendogli di conseguire economie di scala.

La cooperazione si è svolta con varie direzioni generali della Commissione (soprattutto con la DG Personale e amministrazione, la DG Bilancio e con l'Ufficio di gestione dei diritti individuali ma anche con la DG Istruzione e cultura e con la DG Occupazione, affari sociali e pari opportunità), con il Parlamento europeo (servizi d'informatica, in particolare accordi per il nuovo sito web, sistemazione dei locali, sicurezza degli edifici, tipografia, corrispondenza, telefonia, forniture ecc.) e con il Consiglio (traduzioni).

Per agevolare la collaborazione tra i servizi della Commissione e il GEPD, è stato richiesto l'accesso diretto, a partire dai locali del GEPD, ai principali software per la gestione delle risorse umane e finanziarie della Commissione (SIC, Syslog, SI2, ABAC ecc.). Esso consentirebbe un migliore scambio delle informazioni e una gestione più efficace e rapida dei file sia per il GEPD che per la Commissione. Tale accesso è stato possibile per SI2 e in parte per Syslog, ma non ancora per gli altri software. I problemi connessi ai diversi ambienti informatici delle istituzioni che assistono il GEPD in questi settori hanno rallentato il processo. Si spera che quest'ultimo sia completato nel corso del 2006.

Con le varie istituzioni sono stati firmati **accordi sul livello dei servizi** (cfr. l'allegato H), tra cui:

- l'accordo con il Consiglio che consente di fornire al GEPD un'ottima assistenza, sia per la rapidità sia per la qualità del lavoro, quanto alle traduzioni. Con l'aumento della visibilità del GEPD, è aumentato il numero dei documenti da tradurre. Il GEPD cerca tuttavia di limitare, per quanto possibile, il numero delle traduzioni richieste;
- l'accordo con l'ufficio tirocini della Commissione (DG Istruzione e cultura), che ha permesso di lanciare nel corso del 2005 il primo programma di tirocini presso il GEPD;
- l'accordo con la DG Occupazione, affari sociali e pari opportunità della Commissione per fornire al GEPD l'assistenza tecnica necessaria per realizzare uno stand mobile, ed altri servizi com-

plementari (elaborazione di un logotipo; nuova presentazione del sito web ecc.).

6.4.2. Cooperazione interistituzionale

Il GEPD ha avviato delle discussioni con l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione in vista di un accordo di assistenza amministrativa. Tale accordo definirà le modalità di esecuzione dell'audit di sicurezza della banca dati Eurodac e le condizioni in cui si svolgerà tale cooperazione (cfr. il punto 2.8).

La partecipazione alla gara d'appalto interistituzionale per la fornitura di mobili ha rappresentato per il GEPD un primo passo verso una certa autonomia riguardo alla sistemazione dei suoi uffici. La gara d'appalto mirava alla conclusione di vari contratti quadro per la fornitura di mobili.

In quanto nuova istituzione il GEPD è stato invitato a partecipare ai vari comitati e organi interistituzionali; tuttavia, a motivo della dimensione dell'istituzione, tale partecipazione nel 2005 ha dovuto essere limitata solo ad alcuni di essi. La partecipazione ha aumentato la visibilità del GEPD presso le altre istituzioni, favorendo lo scambio continuo d'informazioni e buone prassi.

6.4.3. Relazioni esterne

Il processo di riconoscimento dell'istituzione da parte delle autorità belghe è stato completato e ha consentito al GEPD e al suo personale di beneficiare dei privilegi e immunità previsti dal protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

6.5. Infrastruttura

L'infrastruttura generale è stata migliorata nel corso del 2005. Con l'aumento del personale, e un ulteriore aumento atteso nel 2006, il GEPD sta sperimentando problemi di spazio riguardo agli uffici, problemi che spera di risolvere acquistando nuovi spazi nel 2006.

Garantire la sicurezza del sesto piano di Rue Montoyer 63 è stato particolarmente importante data la sensibilità dei dati trattati dal GEPD.

Sulla base dell'accordo di cooperazione amministrativa, in virtù del quale il personale del Parlamento europeo assiste il GEPD per quanto riguarda i locali, nel 2004 la mobilia iniziale è stata fornita dal Parlamento. Tale assistenza si è conclusa nel 2005.

6.6. Contesto amministrativo

6.6.1. Istituzione di norme di controllo interno

Sulla base dell'accordo interistituzionale del 24 giugno 2004, il revisore interno della Commissione è stato nominato revisore del GEPD.

Con decisione del 7 novembre 2005 e conformemente all'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento finanziario del 25 giugno 2002, il GEPD ha deciso di istituire procedure di controllo interno proprie.

Data la struttura e la dimensione dell'istituzione, nonché le sue attività, il GEPD ha adottato norme adeguate ai bisogni dell'istituzione e ai rischi connessi allo svolgimento delle sue attività, e ha previsto la possibilità di una revisione annuale che tenga conto dell'evoluzione delle attività. Tali norme vertono soprattutto sull'organizzazione generale dell'istituzione, data la sua dimensione e la natura del bilancio da gestire che verte principalmente sul funzionamento amministrativo dell'istituzione e tenuto conto inoltre della semplicità dei flussi finanziari istituiti per la gestione finanziaria.

6.6.2. Istituzione del comitato interinale del personale del GEPD

Nel 2005 è stato istituito un **comitato interinale del personale**. Esso è stato consultato su una serie iniziale di disposizioni generali di attuazione dello statuto del personale ed altre disposizioni interne adottate dall'istituzione (quali l'orario flessibile).

In virtù dell'articolo 9 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, il Garante ha adottato, l'8 febbraio 2006, una decisione che istituisce un comitato del personale presso il GEPD. Nel marzo 2006 avranno luogo le elezioni per formare un **comitato definitivo del personale**; nel frattempo l'assemblea generale del personale ha adottato disposizioni operative e organizzative di tale comitato.

6.6.3. Orario flessibile

In qualità di nuova istituzione e nello spirito della riforma dello statuto del personale, il GEPD ha voluto fornire al suo personale condizioni di lavoro moderne quali l'orario flessibile. L'orario flessibile non è obbligatorio secondo lo statuto ma è piuttosto una misura di organizzazione della giornata lavorativa intesa a permettere al personale di conciliare vita privata e professionale nonché a consentire al GEPD di organizzare l'orario di lavoro in funzione delle sue priorità. Ciascun membro del personale può scegliere tra l'orario normale e l'orario flessibile, con la possibilità di recuperare le ore di lavoro straordinario.

6.6.4. Norme interne

È stata adottata una prima serie di norme interne, necessarie per il corretto funzionamento dell'istituzione e le disposizioni generali di attuazione dello statuto del personale (cfr. l'allegato H). Le disposizioni che riguardano materie per le quali il GEPD beneficia dell'assistenza della Commissione sono simili a quelle della Commissione, con alcuni adattamenti dovuti alla specificità del GEPD. In taluni casi, è stato necessario inserire clausole aggiuntive in alcuni accordi (ad esempio, per il GEPD il contratto d'assicurazione infortuni della Commissione è stato integrato da una clausola volta a coprire gli esperti nazionali distaccati). Tutte queste disposizioni sono comunicate ai nuovi colleghi al momento del loro arrivo.

6.7. Obiettivi per il 2006

Avendo raggiunto gli obiettivi previsti per il 2005, il GEPD può passare ad una nuova fase, per consolidare quanto è stato raggiunto e sviluppare ulteriormente alcune attività. Tale evoluzione è stata possibile grazie all'accordo dell'autorità di bilancio di assumere cinque nuovi colleghi nel 2006 e all'adozione di un bilancio di 3 447 233 euro.

Il proseguimento della cooperazione amministrativa rimarrà tuttavia un fattore essenziale nello sviluppo del GEPD. La dimensione dell'istituzione non consente ancora al GEPD di assumere i diversi incarichi attualmente svolti per suo conto dalla Commissione,

dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Il GEPD intende chiedere un prolungamento dell'accordo di cooperazione amministrativa che scadrà alla fine del 2006.

Nel 2006 verrà creato nell'ambito dell'istituzione un posto per la protezione dei dati e sarà nominato un responsabile della protezione dei dati.

Gli indicatori di efficienza adottati nel 2005 saranno pienamente applicati e il GEPD continuerà a sviluppare il suo contesto amministrativo prestando particolare attenzione alle attività sociali.

I negoziati attualmente in corso per ottenere ulteriori spazi per gli uffici dovrebbero, nel primo semestre del 2006, condurre a una nuova fase d'installazione.

Allegati

- A — Estratto del regolamento (CE) n. 45/2001
- B — Elenco delle abbreviazioni
- C — Elenco dei responsabili della protezione dei dati
- D — Tempi di trattamento dei dossier di controllo preventivo per caso e per istituzione
- E — Elenco dei pareri sui controlli preventivi
- F — Elenco di pareri su proposte legislative
- G — Organigramma del segretariato GEPD
- H — Elenco di accordi e decisioni amministrative

Allegato A

Estratto del regolamento (CE) n. 45/2001

Articolo 41 — Garante europeo della protezione dei dati

1. È istituita un'autorità di controllo indipendente denominata Garante europeo della protezione dei dati.
2. Il Garante europeo della protezione dei dati ha il compito di garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, segnatamente del diritto alla vita privata, riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari.

Il Garante europeo della protezione dei dati ha il compito di sorvegliare e assicurare l'applicazione del presente regolamento e di qualunque altro atto comunitario relativo alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali da parte di un'istituzione o di un organismo comunitario, e di fornire alle istituzioni e agli organismi comunitari nonché agli interessati pareri su tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali. A tal fine esso assolve agli obblighi previsti all'articolo 46 ed esercita i poteri attribuitigli dall'articolo 47.

Articolo 46 — Funzioni

Il Garante europeo della protezione dei dati assolve i seguenti compiti:

- a) tratta i reclami e compie i relativi accertamenti e ne comunica l'esito agli interessati entro un termine ragionevole;
- b) svolge indagini di propria iniziativa o in seguito a un reclamo e ne comunica l'esito agli interessati entro un termine ragionevole;
- c) sorveglia e garantisce l'applicazione del presente regolamento e di qualunque altro atto comunitario relativo alla tutela delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali da parte di un'istituzione o di un organismo comunitario, fatta eccezione per la Corte di giustizia delle Comunità europee nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali;
- d) consiglia le istituzioni e gli organismi comunitari, di propria iniziativa o su richiesta, in ordine a qualsiasi argomento relativo al trattamento di dati personali, in particolare prima che essi adottino regolamentazioni interne relative alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali riguardo al trattamento di dati personali;
- e) sorveglia l'evoluzione delle tecnologie che presentano un interesse, se ed in quanto incidenti sulla protezione dei dati personali, in particolare l'evoluzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- f)
 - i) collabora con le autorità nazionali di controllo di cui all'articolo 28 della direttiva 95/46/CE dei paesi cui si applica tale direttiva se ed in quanto ciò risulti necessario per l'adempimento dei rispettivi obblighi, in particolare scambiando ogni informazione utile, chiedendo a dette autorità o organi di esercitare le loro funzioni o rispondendo a loro richieste;
 - ii) collabora altresì con gli organi di controllo della protezione dei dati istituiti in virtù del titolo VI del trattato sull'Unione europea, in particolare per rendere più coerente l'applicazione delle norme e procedure che sono rispettivamente incaricati di fare osservare;

- g) partecipa alle attività del «Gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali», istituito dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE;
 - h) determina, motiva e rende pubbliche le deroghe, le garanzie, le autorizzazioni e le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), paragrafi 4, 5 e 6, all'articolo 12, paragrafo 2, all'articolo 19 e all'articolo 37, paragrafo 2;
 - i) tiene un registro dei trattamenti notificatigli ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2, e registrati a norma dell'articolo 27, paragrafo 5, e fornisce i mezzi necessari per accedere ai registri tenuti dai responsabili della protezione dei dati a norma dell'articolo 26;
 - j) procede ad un esame preventivo dei trattamenti notificatigli;
 - k) adotta il proprio regolamento interno.
- siano state respinte in violazione degli articoli da 13 a 19;
 - d) rivolgere avvertimenti o moniti al responsabile del trattamento;
 - e) ordinare la rettifica, il blocco, la cancellazione o la distruzione di tutti i dati che siano stati trattati in violazione delle disposizioni sul trattamento dei dati personali e la notificazione di misure ai terzi ai quali i dati sono stati comunicati;
 - f) vietare trattamenti a titolo provvisorio o definitivo;
 - g) adire l'istituzione o l'organismo comunitario in questione e, se necessario, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione;
 - h) adire la Corte di giustizia delle Comunità europee alle condizioni previste dal trattato;
 - i) intervenire nelle cause dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

Articolo 47 — Competenze

1. Il Garante europeo della protezione dei dati può:
 - a) offrire consulenza agli interessati nell'esercizio dei loro diritti;
 - b) rivolgersi al responsabile del trattamento in caso di asserita violazione delle disposizioni sul trattamento dei dati personali e, all'occorrenza, presentare proposte volte a porre rimedio a tale violazione e a migliorare la protezione degli interessati;
 - c) ordinare che siano soddisfatte le richieste di esercizio di determinati diritti allorché dette richieste
2. Il Garante europeo della protezione dei dati ha il potere di:
 - a) ottenere da un responsabile del trattamento o da un'istituzione o un organismo comunitario l'accesso a tutti i dati personali e a tutte le informazioni necessarie alle sue indagini;
 - b) accedere a tutti i locali in cui un responsabile del trattamento o un'istituzione o un organismo comunitario svolge le sue attività se si può ragionevolmente supporre che in essi viene svolta un'attività in applicazione del presente regolamento.

Allegato B

Elenco delle abbreviazioni

API	Informazioni anticipate sui passeggeri
CDR	Sistema di esame dell'evoluzione della carriera
CE	Comunità europee
CEDU	Convenzione europea dei diritti dell'uomo
CS-VIS	Sistema centrale d'informazione visti
DPC	Coordinatore della protezione dei dati
EAS	Scuola europea di amministrazione
EPSO	Ufficio europeo di selezione del personale
EUMC	Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia
FEAOG	Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia
LIBE	Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo
NI-VIS	Interfaccia nazionale dell'ufficio informazione visti
OLAF	Ufficio europeo per la lotta antifrode
PNR	Dati delle pratiche dei passeggeri
RFID	Identificazione a radiofrequenza
RPD	Responsabile della protezione dei dati
SIS	Sistema d'informazione Schengen
TCEU	Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea
UAMI	Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
UE	Unione europea
UIT	Unione internazionale delle telecomunicazioni
VIS	Sistema d'informazione visti

Allegato C


Elenco dei responsabili della protezione dei dati


Organizzazione	Nome	E-mail
Parlamento europeo	Jonathan STEELE	DG5DATA-PROTECTION@europarl.europa.eu
Consiglio dell'Unione europea	Pierre VERNHES	data.protection@consilium.europa.eu
Commissione europea	Nico HILBERT (facente funzione di responsabile della protezione dei dati)	Data-Protection-Officer@ec.europa.eu
Corte di giustizia delle Comunità europee	Marc SCHAUSS	DataProtectionOfficer@curia.europa.eu
Corte dei conti	Jan KILB	data-protection@eca.europa.eu
Comitato economico e sociale europeo	Elena FIERRO	data.protection@esc.europa.eu
Comitato delle regioni	Petra CANDELLIER	data.protection@cor.europa.eu
Banca europea per gli investimenti	Jean-Philippe MINNAERT	DataProtectionOfficer@eib.org
Mediatore europeo	Loïc JULIEN	dpo-euro-ombudsman@europarl.europa.eu
Banca centrale europea	Wolfgang SOMMERFELD	dpo@ecb.int
Ufficio europeo per la lotta antifrode	Laraine L. LAUDATI	laraine.laudati@ec.europa.eu
Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea	Benoît VITALE	data-protection@cdt.europa.eu
Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno	<i>(da designare)</i>	DataProtectionOfficer@oami.europa.eu
Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia	Niraj NATHWANI	Niraj.Nathwani@eumc.europa.eu
Agenzia europea per i medicinali	Vincenzo SALVATORE	data.protection@emea.europa.eu
Ufficio comunitario delle varietà vegetali	Martin EKVAD	ekvad@cpvo.europa.eu
Fondazione europea per la formazione professionale	Romuald DELLI PAOLI	DataProtectionOfficer@etf.europa.eu
Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione	Andreas MITRAKAS	dataprotection@enisa.europa.eu
Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro	<i>(da designare)</i>	dataprotectionofficer@eurofound.europa.eu
Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze	Arne TVEDT	arne.tvedt@emcdda.europa.eu
Autorità europea per la sicurezza alimentare	Claus REUNIS	DataProtectionOfficer@efsa.europa.eu

Allegato D

Tempi di trattamento dei fascicoli di controllo preventivo per caso e per istituzione

I seguenti due grafici illustrano i lavori del GEPD e delle istituzioni e degli organi specificando il tempo dedicato al trattamento dei fascicoli di controllo preventivo. Il primo grafico presenta nei dettagli ciascuno dei casi del 2005 e il secondo sintetizza i casi per istituzione e per organo.





I grafici indicano il numero dei giorni lavorativi del GEPD, il numero dei giorni di proroga richiesti dal GEPD e il numero dei giorni di sospensione del termine (tempo necessario per ottenere informazioni da un'istituzione/da un organo) ⁽¹⁾. Si possono trarre le seguenti conclusioni:

- Numero di giorni lavorativi del GEPD per controllo preventivo

Il numero di giorni lavorativi del GEPD è in media 55,5 per caso, il che si può considerare soddisfacente in quanto inferiore al periodo di due mesi previsto.

- Numero di giorni di proroga del termine previsto per il parere del GEPD

In 4 dei 34 casi di controllo preventivo (pari al 12%) è stato richiesto un periodo di proroga, conformemente all'articolo 27, paragrafo 4. Questo periodo di proroga non ha mai superato un mese,

arrivando a una media di 28,5 giorni per i 4 fascicoli.

- Numero di giorni di sospensione

Si tratta del tempo risultato necessario per ottenere le informazioni aggiuntive richieste dal GEPD a un'istituzione o un organo. La media è stata di 30 giorni.

Questo dato non è molto rilevante in quanto copre situazioni molto disparate: ad esempio il periodo più breve è stato di 2 giorni, il più lungo di 131. In teoria l'istituzione o l'organo dovrebbe fornire informazioni entro un periodo massimo di due mesi. In media, come risulta chiaramente dal grafico, occorrono a volte tempi lunghi per rispondere ai quesiti del GEPD. Ciò è dovuto a varie ragioni. La prima è la complessità del caso. Esiste un rapporto tra i tempi necessari al GEPD (specialmente quando è concessa una proroga del termine) e i tempi necessari per fornire le ulteriori informazioni richieste. La seconda ragione è la qualità delle notifiche: quanto migliore è la notifica, tanto più breve è il periodo ulteriore necessario per le informazioni. Una terza ragione è ovviamente il carico

⁽¹⁾ L'articolo 27, paragrafo 4 del regolamento è illustrato al punto 2.3.2.

di lavoro dell'RPD o del responsabile dell'istituzione o dell'organo consultato per le informazioni.

Questi dati e le relative medie sono tuttavia basati su un numero limitato di casi, in quanto si tratta del

primo anno completo di lavoro del GEPD. Si vedrà nel 2006 se queste tendenze troveranno conferma. Inoltre saranno più numerose le agenzie che sottopongono al GEPD le operazioni di trattamento soggette a controllo preventivo.

Allegato E

Elenco dei pareri sui controlli preventivi

Inchieste amministrative interne e procedimenti disciplinari — Corte dei conti

Parere del 22 dicembre 2005 su una notificazione per controllo preventivo su «Inchieste amministrative interne e procedimenti disciplinari» (fascicolo 2005-316)

Inchieste amministrative — Banca centrale europea

Parere del 22 dicembre 2005 su una notificazione per controllo preventivo su «Inchieste amministrative interne» (fascicolo 2005-290)

Sysper II/ CDR — Commissione

Parere del 15 dicembre 2005 su una notificazione per controllo preventivo su «Sysper II: sistema di valutazione del personale — CDR» (fascicolo 2005-218)

Tirocini remunerati — Comitato economico e sociale europeo

Parere del 15 dicembre 2005 su una notificazione per controllo preventivo su «Gestione di richieste relative a tirocini remunerati» (fascicolo 2005-297)

Congedo per malattia — Corte di giustizia

Parere del 15 novembre 2005 su una notificazione per controllo preventivo su «SUIVI: congedo per malattia della direzione della traduzione» (fascicolo 2004-279)

Candidature spontanee online — Comitato delle regioni

Parere del 28 ottobre 2005 su una notificazione per controllo preventivo su «Gestione di candidature spontanee online» (fascicolo 2005-176)

Richieste relative a tirocini — Comitato delle regioni

Parere del 27 ottobre 2005 su una notificazione per controllo preventivo su «Gestione di richieste relative a tirocini remunerati» (fascicolo 2005-214)

Richieste relative a tirocini non remunerati — Comitato delle regioni

Parere del 27 ottobre 2005 su una notificazione per controllo preventivo su «Gestione di richieste spontanee relative a tirocini non remunerati» (fascicolo 2005-215)

«SIC congés» — Corte di giustizia

Parere del 28 settembre 2005 su una notificazione per controllo preventivo sul sistema «SIC congés» (fascicolo 2004-278)

Assenze — Banca centrale europea

Parere del 23 settembre 2005 su una notificazione per controllo preventivo su «Registrazione delle assenze del personale della BCE inabile al lavoro in seguito a malattia o infortunio» (fascicolo 2004-277)

Doppia indennità — Corte dei conti

Parere del 30 agosto 2005 su una notificazione per controllo preventivo su «Doppia indennità» (fascicolo 2005-68)

Commissione d'invalidità — Corte dei conti

Parere del 30 agosto 2005 su una notificazione per controllo preventivo su «Commissione di invalidità» (fascicolo 2005-119)

Valutazione periodica del personale — UAMI

Parere del 28 luglio 2005 su una notificazione per controllo preventivo su «Valutazione periodica del personale» (fascicolo 2005-293)

Procedura disciplinare — Banca europea per gli investimenti

Parere del 25 luglio 2005 su una notificazione per controllo preventivo su «Trattamento dati nel quadro della procedura disciplinare» (fascicolo 2005-102)

Molestie — Corte dei conti

Parere del 20 luglio 2005 su una notificazione per controllo preventivo su «Molestie» (fascicolo 2005-145)

Sistema di valutazione Compass — Corte dei conti

Parere del 19 luglio 2005 su una notificazione per controllo preventivo su «COMPASS» (fascicolo 2005-152)

«Manager Desktop» — Banca europea per gli investimenti

Parere del 12 luglio 2004 su una notificazione per controllo preventivo su «Manager Desktop» (fascicolo 2004-307)

Valutazione dei lavori — Corte di giustizia

Parere del 12 luglio 2004 su una notificazione per controllo preventivo su «Valutazione dei lavori» (fascicolo 2004-286)

«Assmal» — Consiglio

Parere del 4 luglio 2005 su una notificazione per controllo preventivo su «Applicazione Assmal» e «Assmal-web» (fascicoli 2004-246 e 2004-247)

Rapporto al termine del periodo di prova e rapporto di valutazione del personale — Corte di giustizia

Parere del 4 luglio 2005 su una notificazione per controllo preventivo su «Fascicoli personali: rapporto al termine del periodo di prova e rapporto informativo» (fascicolo 2004-281)

Candidature a posti di lavoro — Corte di giustizia

Parere del 4 luglio 2005 su una notificazione per controllo preventivo su «Domande di impiego e curriculum vitae dei candidati» (fascicolo 2004-284)

Fascicoli medici — Corte di giustizia

Parere del 17 giugno 2005 su una notificazione per controllo preventivo su «Fascicoli medici» (fascicolo 2004-280)

Pensionamento anticipato — Consiglio

Parere del 18 maggio 2005 su una notificazione per controllo preventivo sulla procedura relativa a «Selezione dei funzionari e degli agenti temporanei aventi diritto al pensionamento anticipato» (fascicolo 2004-248)

Ufficio d'indagine e disciplina della Commissione (IDOC) — Commissione

Parere del 20 aprile 2005 su una notificazione per controllo preventivo in materia di indagini amministrative interne e procedure disciplinari in seno alla Commissione europea (fascicolo 2004-187)

Valutazione del personale — Banca centrale europea

Parere del 20 aprile 2005 su una notificazione per controllo preventivo sulla procedura di valutazione del personale (fascicolo 2004-274)

Dignità sul lavoro — Banca europea per gli investimenti

Parere del 20 aprile 2005 su una notificazione per controllo preventivo relativamente alla politica in materia di dignità sul lavoro (fascicolo 2004-67)

Gestione delle spese mediche — Banca europea per gli investimenti

Parere del 6 aprile 2005 su una notificazione per controllo preventivo sulle procedure della gestione amministrativa della spese mediche (fascicolo 2004-305)

Inventario delle capacità — Consiglio

Parere del 4 aprile 2005 su una notificazione per controllo preventivo relativamente all'elenco delle capacità (fascicolo 2004-319)

Fascicoli disciplinari — Parlamento

Parere del 21 marzo 2005 su una notificazione per controllo preventivo in materia di trattamento di dati nel quadro dei fascicoli disciplinari (fascicolo 2004-198)

«Rapnot» — Parlamento

Parere del 3 marzo 2005 su una notificazione per controllo preventivo sulle procedure dei rapporti informativi e sul sistema «Rapnot» (fascicolo 2004-206)

Valutazione del personale di inquadramento superiore — Commissione

Parere del 4 febbraio 2005 su una notificazione per controllo preventivo in materia di valutazione del personale di inquadramento superiore (fascicolo 2004-95)

Ritmi di lavoro — Commissione

Parere del 28 gennaio 2005 su una notificazione per controllo preventivo in materia di ritmi di lavoro (fascicolo 2004-96)

Procedura di selezione di agenti temporanei — UAMI

Parere del 6 gennaio 2005 sulla notificazione per controllo preventivo relativamente alla procedura interna di selezione di agenti temporanei (fascicolo 2004-174)

Allegato F

Elenco di pareri su proposte legislative

Resi nel 2005

Protezione dei dati nel terzo pilastro

Parere del 19 dicembre 2005 sulla proposta di decisione quadro del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale. [COM(2005) 475 def.], GU C 47 del 25.2.2006, pag. 27.

Sistema d'informazione Schengen (SIS II)

Parere del 19 ottobre 2005 su tre proposte riguardanti il sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II). [COM(2005) 230 def., COM(2005) 236 def. e COM(2005) 237 def.].

Conservazione dei dati

Parere del 26 settembre 2005 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla conservazione dei dati trattati in relazione alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica pubblici e recante modifica della direttiva 2002/58/CE. [COM(2005) 438 def.] GU C 298 del 29.11.2005, pag. 1.

PNR Canada

Parere del 15 giugno 2005 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada sul trattamento delle informazioni anticipate sui passeggeri (Advance Passenger Information, API) e dei dati delle pratiche passeggeri (Passenger Name Record, PNR). GU C 218 del 6.9.2005, pag. 6.

Sistema di informazione visti (VIS)

Parere del 23 marzo 2005 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata. GU C 181 del 23.7.2005, pag. 13.

Casellario giudiziario

Parere del 13 gennaio 2005 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa allo scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziario [COM(2004) 664 def. del 13 ottobre 2004]. GU C 58 dell'8.3.2005, pag. 3.

Preparati nel 2005; resi nel gennaio 2006

Accesso al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità competenti in materia di sicurezza interna

Parere del 20 gennaio 2006 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità degli Stati membri competenti in materia di sicurezza interna e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di atti terroristici e di altre gravi forme di criminalità [COM(2005) 600 def.].

Allegato G

Organigramma del segretariato GEDP

Settori che dipendono direttamente dal garante e dal garante aggiunto

– Controllo

Sophie Louveaux
Amministratore

Eva Dimovne Keresztes
Amministratore

Maria Veronica Perez Asinari
Amministratore

Endre Szabo
Esperto nazionale

Delphine Harou (*)
Assistente per il controllo

Xanthi Kapsosideri
Assistente per il controllo

Sylvie Longrée
Assistente per il controllo

Kim Thien Lê
Segretaria

Vasilios Sotiropoulos
Tirocinante (ott. 2005-feb. 2006)

Zoi Talidou
Tirocinante (ott. 2005-feb. 2006)

Anna Vuori
Tirocinante (ott. 2005-feb. 2006)

– Politica e informazione

Hielke Hijmans
Amministratore

Laurent Beslay
Amministratore

Bénédicte Havelange
Amministratore

Alfonso Scirocco
Amministratore

Per Sjönell (*)
Amministratore/Addetto stampa

Martine Blondeau (*)
Assistente per la documentazione

Andrea Beach
Segretaria

Herke Kranenborg
Tirocinante (gen.-mar. 2006)

– Unità Personale/Bilancio/Amministrazione

Monique Leens-Ferrando
Capo unità

Giuseppina Lauritano
Amministratore/Questioni regolamentari/Revisore

Vittorio Mastrojeni
Assistente per le risorse umane

Anne Levêcque
Segretaria risorse umane

Alexis Fiorentino
Agente contabile

(*) Unità «Informazione».

Allegato H

Elenco di accordi e decisioni amministrative

Elenco degli accordi sul livello dei servizi firmati dal GEDP con le altre istituzioni

- Accordi sul livello dei servizi con la Commissione (ufficio tirocini della DG Istruzione e cultura e della DG Occupazione affari sociali e pari opportunità)
- Accordi sul livello dei servizi con il Consiglio
- Accordi sul livello dei servizi con la Scuola europea di amministrazione

Elenco di decisioni adottate dal GEDP

Decisione del 12 gennaio 2005 del Garante europeo della protezione dei dati che istituisce disposizioni generali di attuazione in materia di assegni familiari.

Decisione del 27 maggio 2005 del Garante europeo della protezione dei dati che istituisce disposizioni generali di attuazione relative al programma di tirocini.

Decisione del 15 giugno 2005 del Garante europeo della protezione dei dati che istituisce disposizioni generali di attuazione in materia di attività a tempo parziale.

Decisione del 15 giugno 2005 del Garante europeo della protezione dei dati che istituisce disposizioni generali di attuazione in materia di congedi.

Decisione del 15 giugno 2005 del Garante europeo della protezione dei dati che istituisce disposizioni generali di attuazione relative ai criteri applicabili all'inquadramento nello scatto al momento della nomina o dell'assunzione.

Decisione del 15 giugno 2005 del Garante europeo della protezione dei dati che adotta l'orario flessibile con possibilità di recupero delle ore supplementari.

Decisione del 22 giugno 2005 del Garante europeo della protezione dei dati che adotta una regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari delle Comunità europee.

Decisione del 1° luglio 2005 del Garante europeo della protezione dei dati che istituisce disposizioni generali di attuazione relative al congedo per motivi familiari.

Decisione del 25 luglio 2005 del Garante europeo della protezione dei dati che istituisce disposizioni generali di attuazione relative al congedo per motivi personali dei funzionari e all'aspettativa senza assegni degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali delle Comunità europee.

Decisione del 25 luglio 2005 del Garante europeo della protezione dei dati sulle attività esterne e i mandati.

Decisione del 26 ottobre 2005 del Garante europeo della protezione dei dati che istituisce disposizioni generali di attuazione concernenti l'assegno di famiglia per decisione speciale.

Decisione del 26 ottobre 2005 del Garante europeo della protezione dei dati che istituisce disposizioni generali di attuazione concernenti il luogo di origine.

Decisione del 7 novembre 2005 del Garante europeo della protezione dei dati che istituisce procedure di controllo interno proprie al GEDP.

Decisione del 10 novembre 2005 del Garante europeo della protezione dei dati che istituisce norme sul distacco di esperti nazionali presso il GEDP.

Decisione del 16 gennaio 2006 del Garante europeo della protezione dei dati recante modifica della decisione del 15 luglio 2005, che adotta una regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee.

Decisione del 26 gennaio 2006 del Garante europeo della protezione dei dati che adotta la regolamenta-

zione che stabilisce le modalità relative alla concessione di un aiuto finanziario che completa la pensione di un coniuge superstite affetto da una malattia grave o prolungata o da una disabilità.

Decisione dell'8 febbraio 2006 del Garante europeo della protezione dei dati che istituisce un comitato del personale presso il GEDP.

Garante europeo della protezione dei dati

Relazione annuale 2005

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

2006 — 72 pagg. — 21 × 29,7 cm

ISBN 92-95030-07-9

VENDITE E ABBONAMENTI

Le pubblicazioni a pagamento dell'Ufficio delle pubblicazioni possono essere ordinate presso i nostri uffici di vendita in tutto il mondo. L'elenco degli uffici di vendita può essere ottenuto:

- consultando il sito Internet dell'Ufficio delle pubblicazioni (<http://publications.europa.eu>),
- richiedendolo per fax al numero (352) 2929-42758.

